SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

147ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Restituzione al Governo 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» **(558)**, d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

PRESIDENTE ..... 3, 6, 7 e *passim*
PONTONE *(MSI-DN)* ..... 5, 64, 74 e *passim*
PASQUINO *(Sin Ind.)* ..... *Pag.* 6, 7, 13 e *passim*
TARAMELLI *(PCI)* 6, 12
MURMURA *(DC), relatore* ..... 7, 14, 27 e *passim*
MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento* ..... 7, 11, 14 e *passim*
BOSSI *(Misto-Lega Lomb.)* 10
* BOATO *(Fed Eur.Ecol)* ..... 11, 15, 24 e *passim*
* RIZ *(Misto-SVP)* 15
COVI *(PRI)* 16
MAFFIOLETTI *(PCI)* ..... 16, 22, 33 e *passim*
SPADACCIA *(Fed. Eur.Ecol.)* ..... 17, 32, 43 e *passim*
MANCINO *(DC)* 25
* ELIA *(DC)* 41, 89
ACQUAVIVA *(PSI)* ..... 51, 53, 80 e *passim*
RIVA *(Sin. Ind.)* ..... 56, 60, 61 e *passim*
FRANZA *(PSDI)* 69, 71
GUZZETTI *(DC)* 77
* VENTRE *(DC)* 77
AGNELLI ARDUINO *(PSI)* 78

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

MALAGODI *(Misto-PLI)* ... *Pag.* 83
GUALTIERI *(PRI)* ... 97

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1204:

PRESIDENTE ... 99
AGNELLI ARDUINO *(PSI)* ... 99

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» **(1204)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

AGNELLI ARDUINO *(PSI), relatore* ... 100
RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* ... 100
VESENTINI *(Sin Ind.)* ... 101
BOMPIANI *(DC)* ... 102
GIUSTINELLI *(PCI)* ... 103
SIGNORI *(PSI)* ... 104

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 22 LUGLIO 1988 ... *Pag.* 104

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti ... 105

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione ... 106

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di documenti ... 106

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti ... 106

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio ... 107
Interrogazioni da svolgere in Commissione ... 116

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Acone, Berlinguer, Bochicchio Schelotto, Calvi, Casoli, Cuminetti, D'Amelio, De Cinque, Dipaola, Fassino, Foa, Genovese, Giolitti, Grassi Bertazzi, Marinucci Mariani, Melotto, Natali, Ongaro Basaglia, Rubner, Ulianich, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Carli, Dell'Osso, Garofalo, Leonardi, Ruffino, Triglia, a Parigi, per attività della 6ª Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, restituzione al Governo

PRESIDENTE. Su richiesta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Vittorino Colombo, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia in data 16 luglio 1988, è stata restituita al Ministro stesso essendo risultata carente della necessaria documentazione istruttoria.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (558), d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 558. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di questa mattina sono stati approvati gli articoli da 1 ad 11.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 12:

CAPO II

RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Art. 12.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonchè rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonchè sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali o di carattere tecnico-scientifico, e ad assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.4 PONTONE, FILETTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «che deve esprimerlo entro 60 giorni dalla richiesta».

12.1 PASQUINO

Al comma 7, dopo le parole: «in modo da trasferire alla Conferenza», *inserire le seguenti*: «con gli opportuni raccordi con i Consigli regionali,».

12.2 PASQUINO

Al comma 7, sostituire le parole da: «aventi competenze» *sino alla fine del comma con le altre*: «, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

12.3 TARAMELLI, FRANCHI, TEDESCO TATÒ, VETERE, TOSSI BRUTTI, COSSUTTA, MAFFIOLETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 12.4 propone la soppressione dell'articolo 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, che non ci vede consenzienti.

Il nostro Gruppo avversa l'istituzione delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, evidenziando che

nutre notevoli perplessità anche circa la legittimità costituzionale di tale norma.

Noi non vogliamo inoltre che il Governo possa divenire ostaggio nelle mani di interessi parcellizzati, quali sono quelli delle regioni, magari subendo condizionamenti radicalmente nocivi per l'unitarietà dell'azione amministrativa.

L'articolo 12 è un prodotto di ideologie consociative, per cui si disperdono i doveri e quindi si attenuano anche le responsabilità.

Si può altresì osservare la discutibile collocazione di una norma siffatta nel disegno di legge in esame: in verità essa appare completamente estranea all'articolato e alla rubrica della legge.

Nel merito, a parte l'inconcepibile condominio che si vorrebbe realizzare fra Stato e Regione, comportando la liquidazione di funzioni essenzialmente statali, dobbiamo apprezzare il lavoro della Commissione che ha meritoriamente già soppresso il terzo comma dell'articolo in oggetto, che prevedeva addirittura l'istituzione di commissioni che rischiavano di divenire dei veri e propri *super* ministeri, espropriando i poteri statali.

Per questi motivi noi riteniamo che si debba sopprimere questo articolo 12.

PASQUINO. Intervengo per illustrare gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Il contenuto dell'emendamento 12.1 è molto semplice e riguarda il problema del tempo, perchè molto spesso non è facile, in soli 60 giorni, dare un parere. Noi riteniamo che bisognerebbe lasciare più tempo alla commissione, cioè che non debba essere definito il tempo nel quale deve essere espresso questo parere, di modo che il parere stesso venga espresso.

Circa l'emendamento 12.2, ci pare che sia necesario non soltanto coinvolgere i presidenti delle giunte, ma cercare di mantenere, per l'appunto, come dice l'emendamento, un raccordo anche con i consigli regionali, in una materia che richiede, pensiamo, apporti plurimi e diversificati e che non deve limitarsi semplicemente ad un rapporto fra esecutivi.

TARAMELLI. Signor Presidente, per illustrare l'emendamento 12.3 bastano poche parole.

Si tratta di una formulazione, che a noi pare più precisa, che riguarda la delega al Governo per il riordino delle competenze delle attuali commissioni che sono numerose. A noi sembra più giusto che rimangano in forze soltanto quelle di carattere tecnico-scientifico.

Qui non credo ci siano ragioni politiche per modificare la formulazione, ma di espressione infatti, quando si dice «non strettamente settoriali», riferendosi alle competenze delle commissioni, c'è il pericolo che rimangano in vita commissioni miste con assessori, e tutti hanno riconosciuto in 1ª Commissione che queste non vanno bene, perchè creano quelle condizioni di amministrazione integrata, esautorando poi di fatto gli stessi presidenti e le giunte regionali.

Quindi è una formulazione che a noi pare più precisa e che sarebbe oppurtuno accogliere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, si è lungamente parlato sulla utilità della commissione permanente Stato-regioni, anche in relazione al programma per un regionalismo diverso e per la dignità migliore della funzione regionale, nonché per rapporti fra queste ed il Governo centrale.

In queste motivazioni e in queste considerazioni sta la ragione del parere negativo sull'emendamento 12.4 presentato dai colleghi Pontone e Filetti.

Circa l'emendamento 12.1 del collega Pasquino, debbo dire anzitutto che non è un termine perentorio ma meramente ordinatorio quello contenuto nell'articolato, ma che comunque questo termine serve per cercare di risolvere al più presto il problema, più volte denunciato, della eccessiva frammentazione di comitati e di sottocommissioni. Pertanto la fissazione di un termine è producente ai fini della definizione e dell'accorpamento della *reductio ad unum*, di tutte le competenze della commissione e dei rapporti quindi fra lo Stato e le regioni.

L'emendamento 12.2 presentato dal senatore Pasquino invade gli *interna corporis* delle assemblee regionali e delle giunte regionali. Sarà la giunta a dover rendere conto, di fronte al consiglio regionale, dei propri comportamenti, delle proprie decisioni, delle relazioni e degli accordi che avrà assunti. In un procedimento nel quale entrano soltanto gli esecutivi, non si vede il motivo per il quale il consiglio regionale debba intervenire soltanto in un versante. Esprimo peranto parere contrario anche su questo emendamento.

Valutata la mole dei problemi e l'esigenza di questa *reductio ad unum* della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 12.3, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Conformemente a quanto testè espresso dal relatore, il Governo si dichiara contrario all'emendamento 12.4. Ugualmente contrario è il parere sull'emendamento 12.1, in quanto il termine sembra congruo e sufficiente per poter esprimere il parere.

Vorrei chiedere al senatore Pasquino di ritirare l'emendamento 12.2, dato che i meccanismi previsti non toccano la competenza dei consigli regionali, nonchè per le argomentazioni che ha svolto poco fa il relatore.

Infine, mi dichiaro favorevole all'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.2.

PASQUINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13

(*Commissario del Governo*)

1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.

2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonchè per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.

3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.

4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il commissario di Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera *a*), della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La funzione di commissario del Governo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, è incompatibile con qualsiasi altra attività ed incarico a carattere continuativo, e comporta, per la durata dell'incarico, il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio.

8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.3 BOSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato».

13.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal comma precedente, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico».

13.1 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato propone la soppressione dell'intero articolo 13. Questo emendamento fonda le sue ragioni nel fatto che il presente disegno di legge modifica sostanzialmente le competenze del commissario del Governo, trasformato da organo di controllo ad organo operativo con una vera e propria veste giuridico-amministrativa che si sovrappone a quelle proprie delle regioni e degli altri enti locali.

La figura del commissario del Governo non va quindi sicuramente a vantaggio della soluzione dei problemi della governabilità, nè dell'efficienza dei poteri locali ma è soltanto una risposta di stampo tecnocratico, mimetizzata – ma neppure poi tanto – dietro all'esigenza di una maggiore efficienza, di informazione, di coordinamento. Tali bisogni certamente esistono, ma se si spera di affrontarli e risolverli attraverso questa nuova figura di supercommissario diventano l'alibi per allungare ancora di più le mani del centralismo sulla struttura delle autonomie locali. Oggi c'è l'esigenza di garantire un potere reale alle amministrazioni regionali e locali, ma lo spirito autonomista qui è totalmente assente.

L'articolo 13 non tiene in alcun conto la necessità di un risanamento del rapporto tra assemblee popolari e governi regionali ed anzi conferma che l'istituzione delle regioni non ha significato e continua a non significare la nascita di organi di autogoverno ma, al contrario, significa la creazione di organi élitari che continueranno ancora ad essere dominati dagli interessi delle oligarchie partitiche, che hanno bisogno per mantenersi dell'esistenza e del rafforzamento di uno Stato centralista.

Il problema delle autonomie regionali e locali, affrontato in questo modo, si riduce ad una messa in scena ed anzi al rifiuto di ogni idea di autonomia, di federalismo e di regionalismo, idee che sole hanno la forza vera e la capacità di contribuire alla creazione di una democrazia che non sia solo formale.

Come si può pensare che se oggi in molte regioni le cose non funzionano bene funzioneranno domani, quando arriverà il nuovo commissario del Governo? Il problema a mio giudizio è altro ed è altrove perchè è tutto interno alla classe politica. È questa che va messa davanti alle proprie responsabilità, è di essa che vanno denunciate connivenze, incapacità, corruzione.

Faccio un esempio. Se la sanità non funziona, se in certe regioni il *ticket* lo pagano in pochi, possiamo forse illuderci che sarà il commissario del Governo a raddrizzare simili storture? Io penso di no. Penso che il rimedio non si identifichi con il commissario del Governo dai tanti poteri, ma che la medicina giusta sia piuttosto da ricercare in una diversa logica dell'erogazione dei contributi, in una logica di un ancora maggiore decentramento decisionale per cui, ad esempio, il valore del *ticket* lo decidano le regioni stesse, facendo contemporaneamente i conti non con il pozzo di san Patrizio, ma più rigorosamente con un contributo economico fisso dello Stato. Avremmo allora nelle regioni una classe politica puntuale, capace, onesta, una classe politica che rapidamente imparerebbe ad amministrare senza sperperi scandalosi ma non per la presenza del commissario del Governo, bensì perchè responsabilizzata finalmente davanti al suo elettorato chiamato in prima persona a pagare le inefficienze dei suoi politici.

Certo, questo del *ticket* è solo un esempio, ma indica come la strada da seguire sia quella della responsabilizzazione e non quella del commissario del Governo e della conseguente logica di svuotamento del significato delle autonomie locali.

Per questo propongo la soppressione dell'intero articolo, prevedendo che nel disegno di legge sulle autonomie locali che sta arrivando all'esame del Senato i compiti del commissario potranno essere affidati ad uno specifico organo eletto dallo stesso consiglio regionale, come avviene nelle regioni a statuto speciale.

* BOATO. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 13.2. Al comma 4 dell'articolo 13 nel testo della Commissione si dice: «Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale». Noi proponiamo di sopprimere – da questo testo, perchè non vogliamo sopprimere i magistrati – «i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato».

Non è che abbiamo una particolare simpatia per i prefetti o per i dirigenti generali, però riteniamo che i magistrati amministrativi debbano fare i magistrati amministrativi e che all'interno delle istituzioni del nostro Stato vada valorizzato al massimo il ruolo della magistratura in quanto tale, non il ruolo della magistratura compenetrata in tutte le strutture istituzionali dello Stato con compiti che non le sono propri. È ipocrita lamentarsi, come spesso si fa, del fatto che esistono pochi magistrati, che bisogna aumentare gli organici, che i processi penali, civili, amministrativi sono lenti e poi sottrarre i magistrati ai loro compiti istituzionali e attribuire loro funzioni che non sono proprie. È anche sbagliato che persone che debbono avere un ruolo di terzietà – come si usa dire – nei procedimenti giudiziari vengano ad assumere un ruolo completamente diverso in rapporto diretto – come è doverosamente per il commissario del Governo – all'interno di una rappresentanza politico-istituzionale del Governo sul piano regionale. Discorso analogo si può fare, anche se la funzione è diversa, per gli avvocati dello Stato.

Fermo restando quindi il nostro massimo rispetto per i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, quando se lo meritano, non riteniamo giusto che i commissari del Governo vengano nominati anche tra queste due categorie. Fra l'altro abbiamo ascoltato il senatore Murmura che in un inciso della sua relazione ha lealmente detto che sarebbe contrario alla permanenza di questa previsione all'interno del comma 4 dell'articolo 13; mi sembra tuttavia di aver capito che si trovi in minoranza, anche lui come noi. Potrebbe non essere in minoranza se quest'Aula decidesse – come io credo potrebbe fare con tutta tranquillità e con trasparenza e correttezza istituzionale – di votare a favore dell'emendamento 13.2 che ha soltanto ed esclusivamente questo significato: mantenere la divisione dei poteri dello Stato, mantenere il ruolo che all'interno di ciascun potere chi ne fa parte è giusto e doverso assuma, dare maggiore trasparenza istituzionale alla figura del commissario del Governo che meglio definiamo in questa legge.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 13.1, presentato dal Governo; esso tende a ripristinare il testo licenziato dalla Camera e

dunque è molto esplicito. Si tratta di consentire che le funzioni di commissario del Governo possano essere svolte, eventualmente, anche dal prefetto del capoluogo di regione. Una norma analoga è prevista nel testo approvato dalla Commissione per quanto riguarda Trieste, in virtù di una norma statuaria del Friuli-Venezia Giulia.

La richiesta del Governo è che si ripristini il testo della Camera prevedendo una possibilità che, peraltro in atto da tempo, non viene utilizzata, dato che, tranne che a Trieste, non si verificano casi di commissari di Governo che siano contestualmente prefetti del capoluogo di regione. Sembra però inopportuno che sia impedita questa possibilità laddove fosse necessario avvalersene in casi specifici e per particolari circostanze, con la nomina a commissario del Governo del prefetto del capoluogo.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, qualche volta nell'esame di questo disegno di legge si ha l'impressione di assistere al gioco del *ping pong*: quando noi ricordiamo che alla Camera si è votato in un certo modo, ci si dice di lasciar stare; adesso il Governo, per sostenere il proprio emendamento, ricorda che la Camera aveva licenziato quel testo.

Stamattina ho avuto modo di dire come noi apprezziamo l'articolo riguardante il commissario del Governo. Ritengo che è stato fatto uno sforzo per individuare le funzioni e per collocarle nell'ambito del precetto costituzionale, cioè l'articolo 124, che attribuisce al commissario del Governo non soltanto le funzioni di controllo come le ha esercitate fino a questo momento, ma prevalentemente un compito di carattere politico che deve raccordare appunto le funzioni svolte dalle amministrazioni decentrate dello Stato con l'attività delle regioni.

In Commissione abbiamo discusso a lungo, anche con la partecipazione attiva e positiva sia del ministro Mattarella che del ministro Maccanico. Infatti, come è noto, il testo è stato definito in Commissione con l'assenso di due ministri della Repubblica. In quella sede si era convenuto che nel momento in cui il commissario del Governo assume tale carica non deve svolgere altri ruoli proprio perchè, a differenza del regime attualmente vigente per cui l'attività del commissario del Governo è sostanzialmente assimilabile a quella del comitato di controllo, si è voluta una figura (eventualmente delegata ad un vice prefetto, che magari vi adempie benissimo) che svolga a tempo pieno il compito di coordinamento e di rapporto con l'attività delle regioni. Da qui quindi l'incompatibilità fra questa e ogni altra carica. Ovviamente non vi era alcun atteggiamento pregiudiziale nei confronti dei prefetti e tutti abbiamo convenuto che i commissari di Governo debbono essere individuati, oltre che fra i magistrati, fra i prefetti, eccetera.

Perchè si deve far salva la possibilità che il prefetto del capoluogo di regione svolga contemporaneamente queste nuove funzioni indicate nella legge (non già quelle del vecchio commissario di Governo)? Il prefetto del capoluogo di regione che sicuramente è il più oberato, assumendo anche la veste di commissario del Governo – potete girarla come volete, signori – diventerà, rispetto agli altri prefetti della regione, una sorta di superprefetto e ciò creerà una serie di conflitti che non servono proprio al buon andamento

dell'attività amministrativa nella regione. D'altra parte, abbiamo previsto che il commissario dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio e quindi si tratta di una figura a sè. Perchè attribuire al commissario una doppia figura? Un conto è quanto accade nella regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ha una sua norma speciale, ma perchè essa deve essere stabilita per tutte le altre regioni? Il giorno che il prefetto del capoluogo sarà in grado e si riterrà che debba svolgere la funzione di commissario del Governo, lo si potrà nominare commissario e nel frattempo nominare un altro prefetto che svolga tutte le altre funzioni in quel capoluogo di provincia.

Non so se si può chiedere al Governo di ritirare un emendamento come avviene tra parlamentari, ma vorrei proprio che si evitasse uno scontro su un punto che, a mio avviso, è molto delicato anche politicamente. Infatti, in sede di Commissione abbiamo fatto uno sforzo per definire questo ruolo con una autorità autonoma, dipendente dal Presidente del Consiglio. Perciò lasciamo che questa sia una figura ben stabilita e che finalmente si instauri all'interno del nostro paese l'istituto del commissario del Governo secondo il precetto costituzionale, che possa migliorare nell'insieme l'attività delle amministrazioni decentrate con l'attività della regione in questo coordinamento.

Quindi, mi permetterei di insistere affinchè il Governo ritiri l'emendamento 13.1, perchè noi non possiamo votare a favore di tale proposta emendativa. Il testo al nostro esame lo avevamo già concordato in sede di Commissione con due ministri - e non con uno solo - per cui credo che sarebbe proprio il caso di non insistere nel richiedere da parte del Governo la votazione sull'emendamento 13.1.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, mi associo alla richiesta che il senatore Taramelli ha formulato in maniera sommessa, ma credo ferma, circa il ritiro di questo emendamento presentato dal Governo in questo momento dimezzato, nel senso che a suo tempo c'è stato anche il ministro Maccanico ad accettare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e quindi il testo da noi elaborato in sede di Commissione.

Io credo che il testo proposto dalla Commissione sia alquanto equilibrato e valga la pena di approvarlo così com'è. L'emendamento 13.1, presentato dal Governo, crea per l'ennesima volta una serie di sovrapposizioni fra ruoli che non è affatto funzionale agli obiettivi che ci si propone. Creerebbe di nuovo, come è avvenuto in occasione di provvedimenti che ormai abbiamo purtroppo varato, una serie di sovrapposizioni, di scontri, di possibilità di conflitti e così via, nonchè una serie di attribuzioni aggiuntive che non mi sembrano particolarmente funzionali al fine che il disegno di legge al nostro esame dovrebbe cercare di perseguire.

Mi auguro che il rappresentante del Governo - lui stesso, tutt'altro che dimezzato - sia in grado di affermare che è disposto a ritirare l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 13, presentato dal senatore Bossi. Noi siamo chiamati non a modificare la Costituzione, ma a realizzarla e ad attuarla; e l'articolo 124 della nostra Carta costituzionale prevede la figura del commissario del Governo, la cui imprecisione di contorni è stata finora causa di numerose contestazioni e perplessità.

Non vedo, perciò, come il Parlamento possa far finta che questa norma costituzionale non esista, soprattutto quando su tale argomento si è lungamente discusso nelle precedenti legislature nonchè nella presente, oltre che nella dottrina ed in molti convegni.

Ritengo, perciò, che l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Bossi, debba essere respinto, per cui esprimo parere contrario.

Inoltre, esprimo parere contrario, secondo il deliberato e la decisione della Commissione, sull'emendamento 13.2, presentato dal senatore Boato e da altri colleghi. Il mio parere personale, come semplice parlamentare, è invece favorevole alla sostanza di questa proposta modificativa. Ritengo però - e l'ho detto più volte oggi in quest'Aula - che il relatore sia il portatore del testo proposto dalla Commissione, e quindi non posso che rimettermi al parere del Governo e al parere espresso dalla Commissione sul testo da quest'ultima licenziato in relazione alle categorie entro le quali scegliere il commissario del Governo nelle regioni da parte dell'Esecutivo.

Sull'emendamento 13.1, presentato dal Governo, non posso che essere favorevole - e non solo perchè lo ha presentato il Governo - anche se mi rendo conto di certe perplessità e della legittimità di alcune di esse, nel senso che si viene a verificare una codipendenza del prefetto-commissario del Governo dal Ministero dell'interno da una parte e dalla Presidenza del Consiglio dall'altra. Quanto meno, si tratta però di una ripresa in calcio d'angolo di una tesi che ho ripetutamente sostenuto e quindi non posso che essere favorevole a tale emendamento, pur con le perplessità che ho manifestato e dichiarato.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è contrario all'emendamento 13.3 del senatore Bossi.

Ugualmente è contrario all'emendamento 13.2, in considerazione dell'utilità di una platea non ristretta nell'ambito della quale scegliere i commissari del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.1, mi duole non poter accogliere l'invito garbatamente rivolto dai senatori Taramelli e Pasquino a ritirarlo. Il Governo infatti lo mantiene. Vorrei peraltro, pur esprimendo attenzione per alcune delle considerazioni svolte dai senatori Taramelli e Pasquino, sdrammatizzare la questione. Si tratta di consentire la mera possibilità che questo abbinamento di funzioni si verifichi; da molti anni ciò non accade, pur essendo possibile, ed è prevedibile; che tale eventualità sia soltanto in riferimento ad eccezionali circostanze che ne suggeriscano l'utilità (naturalmente non è scritto, ma è una possibilità che peraltro rimane).

Non vi è alcun intendimento di realizzare superprefetti, ma soltanto di non impedire - laddove le circostanze lo indichino, ripeto, in maniera sicuramente particolare - una possibilità di utilizzo di funzionari.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, non mi nascondo che la figura del commissario del Governo è costituzionalmente garantita dall'articolo 124, però in questa misura *omnibus* che troviamo davanti a noi come articolo 13 vi sono molte competenze che a me sembra superino i limiti fissati dalla Costituzione.

Pertanto, signor Presidente, la pregherei di scindere la votazione dell'articolo, mettendo ai voti separatamente i punti *b*), *c*) e *f*) del comma 1. Mi permetterei di motivare poi, quando sarà il momento, i motivi per cui voterò a favore della soppressione; per gli altri punti, invece, sarò favorevole al testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta di votazione per parti separate avanzata dal senatore Riz si intende accolta.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, innanzitutto annuncio il voto favorevole all'emendamento 13.2 teso a togliere il riferimento ai magistrati amministrativi e agli avvocati dello Stato. Ritengo che sia un po' contraddittorio da una parte richiedere – e ne parlerà tra poco il collega Spadaccia, anche lui senza drammatizzare come lei ha chiesto, signor Ministro – di poter utilizzare il prefetto anche come commissario del Governo e dall'altra parte ritenere che bisogna inserire magistrati aministrativi e avvocati dello Stato nella platea di coloro che possono essere nominati commissari del Governo. Bisogna scegliere una strada o l'altra. Devo dare atto di nuovo al relatore della sua lealtà poichè egli ha ricordato pubblicamente di essere personalmente favorevole a questo emendamento, ma di essere costretto ad assumere un atteggiamento contrario per il suo ruolo di relatore. Gli do atto di non aver nascosto la sua posizione personale pur avendo mantenuto questa sua posizione istituzionale, ma, se l'Assemblea lo volesse, con voto liberamente espresso potrebbe permettere al relatore di non essere schizofrenico – non nel senso psichico, ma in quello giuridico – e a noi di fare un po' di pulizia dal punto di vista del testo.

Colgo l'occasione per chiedere se, in sede di coordinamento formale, non sarebbe opportuno, visto che in tutto l'articolo e nell'articolo 124 della Costituzione si usa la dizione «commissario del Governo», uniformare anche il comma 5 dell'articolo 13 che è l'unico caso in cui si parla di «commissario di Governo». Se il relatore è d'accordo proporrei una rettifica per uniformarsi alla formula costituzionale peraltro usata – ripeto – in tutto il resto del disegno di legge in esame.

MURMURA, *relatore*. Sono d'accordo.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento 13.2 presentato ed illustrato dal senatore Boato. A prescindere dalle considerazioni che sono state fatte in ordine all'inopportunità di sottrarre alle loro specifiche funzioni i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato quando tutti sappiamo che vi sono carenze di organici in questi settori, a me pare che essi porterebbero nel posto che andrebbero a ricoprire delle competenze assolutamente diverse da quelle necessarie per esercitare il ruolo di commissario del Governo.

Per queste ragioni, il voto del Partito repubblicano sull'emendamento 13.2 sarà favorevole.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto contrario ad entrambi gli emendamenti all'articolo 13 che ancora dobbiamo votare, precisando soprattutto al senatore Covi che un certo rigorismo che colpisce in maniera trasversale ed errata rischia di far aggrovigliare ancor di più il nodo cui siamo di fronte.

Sollevare la questione dell'indispensabile attività dei magistrati e degli avvocati dello Stato, per cui queste figure non dovrebbero essere sottratte ai compiti istituzionali, può sembrare una questione affascinante e una proposta valida sul piano generale ed astratto. Senonchè, qui siamo di fronte al fatto che la funzione di commissario di Governo diviene pian piano appannaggio della categoria dei prefetti, che è ampiamente protetta dall'ombrello che il Governo offre ad ogni occasione e che è pronto ad aprire in suo soccorso, categorie al cui interno, peraltro, non mancano persone qualificate e di alta competenza, ma che corrisponde ad una figura precostituzionale che ha ruotato prevalentemente nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico e che fa capo al Ministero dell'interno, e che praticamente – come si legge nell'emendamento 13.1 del Governo – viene candidata preferenzialmente ad occupare l'incarico di commissario del Governo. Di fronte a questo non vi è da parte della maggioranza il coraggio di una decisione netta; infatti, si introduce il concetto che nel caso dei prefetti delle sedi capoluogo di regione questi possano svolgere la funzione di commissario, facendo in questo caso cadere ogni principio di incompatibilità. Non si afferma, però, in modo netto che il prefetto è preferito nella scala delle scelte che si debbono fare. A questo punto, quindi, lo sforzo da compiere è quello di allargare la gamma della possibile provvista di personale per coprire la figura del commissario di Governo.

Per questo si è introdotto anche il criterio più generale che questa provvista dovesse avere riferimento non solo ai dirigenti dello Stato, ma anche ai magistrati amministrativi e agli avvocati dello Stato. In questo modo si è allargata la possibilità di effettuare la provvista del personale per ricoprire questo incarico e si è superato, a tale riguardo, ogni problema di incompatibilità e di stretta osservanza di un principio inerente alle funzioni istituzionali. A meno che non si voglia cambiare in maniera più netta, e sarebbe da discutere, come abbiamo fatto in Commissione, se quello di commissario di Governo non debba essere un incarico politico, fuori dagli schemi burocratici, perchè è anche questa una via possibile per attuare un precetto della Costituzione e svincolarlo da questa area prevalentemente

prefettizia nella quale si vuole collocare il commissario di Governo, quasi a ripagare i prefetti del fatto che la Costituzione non li ha neppure nominati. È questa una via certamente difficile, soprattutto in un clima di lottizzazione, in un clima in cui i Governi di coalizione contrattano le più disparate cariche pubbliche e gli incarichi anche non strettamente di Governo. Di fronte a questi pericoli, rimane allora questa figura del commissario ancorata a scelte che riguardano determinate alte categorie di servitori dello Stato. E allora è giusto non aiutare questa tendenza che concentra prevalentemente nei prefetti la scelta del commissario ed allargare il quadro a possibili ipotesi di provvista anche in direzione dei magistrati e degli avvocati dello Stato. Non vi è nulla di scandaloso in questo e, semmai, lo scandalo è costituito dal fatto che, in sostanza, tendenzialmente, si fa in modo di preferire i prefetti per l'incarico di commissario di Governo, tant'è vero che addirittura si concede una immedesimazione di figura tra il prefetto della sede capoluogo e il commissario di Governo. Come ha detto il senatore Taramelli, questa è una pecca grave che riguarda lo stesso testo originario della riforma della Presidenza del Consiglio che la Commissione affari costituzionali aveva superato - come ha detto il collega Taramelli - anche con l'intesa del Governo e che ora invece ritorna. È questa, pertanto, l'ombra che bisognerebbe dissolvere; questo è il vero punto negativo; questa è la vera distorsione rispetto ad un disegno ordinamentale aderente alla Costituzione, e non l'altro che riguarda un criterio di opportunità che si è scelto proprio per fronteggiare una tendenza negativa che fa a pugni con un'idea moderna, avanzata del commissario che andrebbe costituita e costruita al di fuori dell'ipoteca delle configurazioni precostituzionali e delle categorie proprie di una visione ancora legata alla politica del Ministero dell'interno, alla visione antica dello Stato, la quale rimane ancorata appunto a questa concezione prevalentemente prefettizia della rappresentanza locale del Governo della Repubblica e della Presidenza del Consiglio; tanto più che lo stesso Governo nel proprio emendamento ribadisce il fatto che i commissari di Governo devono essere collocati fuori ruolo proprio perchè non dovrebbero in qualche modo rimanere legati alle amministrazioni di provenienza, per rendere più indipendente la loro funzione dalle amministrazioni originarie e collegarli meglio alla Presidenza del Consiglio.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi voteremo contro gli emendamenti 13.2 e 13.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Boato ed altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Io voterò con decisione contro questo emendamento del Governo, anche se devo dire che non lo trovo scandaloso, perchè non lo è. Io non ho nessun pregiudizio ormai nei confronti dei prefetti: altra cosa era

parlare dei prefetti ai tempi di Einaudi, quando non esistevano le regioni, e altra cosa sono i prefetti di oggi. Sono perfettamente d'accordo che si attinga anche a piene mani, nella scelta dei commissari di Governo, nella categoria dei prefetti.

Quello che non riesco a comprendere è perchè bisogna assommare le funzioni di commissario di Governo con quelle di prefetto del capoluogo. Si rischia in questa maniera innanzi tutto di aprire la strada a un grosso pericolo, cioè quello di una sovrapposizione di competenze del Ministro dell'interno, a cui il prefetto del capoluogo continua a fare riferimento, e del Presidente del Consiglio, a cui deve fare riferimento come commissario di Governo.

Si rischia inoltre di creare una differenza pericolosa fra prefetti di prima categoria, prefetti di città capoluogo di regione, con prefetti di seconda categoria, cioè di città non capoluogo di regione e capoluogo di provincia. Che questa differenziazione ci sia nei fatti, perchè molto spesso le città capoluogo pongono problemi più complessi ed esigono quindi personale di maggiori capacità, più anziano, più sperimentato e anche più capace, è una questione; ma crearla in questa maniera, con questa sovraordinazione che può consentire il cumulo delle funzioni di prefetto di capoluogo e di commissario di Governo a me sembra fuorviante e pericoloso.

È vero che il ministro Mattarella ci ha detto che questa è una eventualità, che si tratterebbe di soluzioni comunque eccezionali e che non è opportuno precludere, in queste situazioni eccezionali, questa possibilità di scelta al Presidente del Consiglio. Noi però abbiamo una serie di casi in cui delle norme che erano nate eccezionali hanno poi finito, per la spinta dei fatti, per la pressione degli interessi, per la mobilitazione delle amministrazioni interessate, per creare delle tendenze che da eccezionali le hanno fatte diventare normali.

Poi io non comprendo il perchè di questa eccezionalità, in quanto se il Presidente del Consiglio ritiene che il prefetto della città capoluogo debba essere il commissario di Governo, in quel momento chiede che venga convocato il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno la nomina di un altro prefetto. Non trovo scandaloso il riferimento al prefetto del capoluogo, ma questa sovrapposizione, questo sommarsi delle competenze di prefetto e di commissario.

Perchè è sbagliata questa operazione, ministro Mattarella? Perchè per la prima volta con questo disegno di legge stabiliamo, molto positivamente, un coordinamento dell'amministrazione statale affidato alle mani del commissario di Governo, il quale non è più l'organo che si occupa soltanto del controllo degli atti legislativi e di governo delle regioni. Tale organo infatti viene ad assumere un ruolo più importante: è anche un punto di riferimento dell'attività dei prefetti e dell'amministrazione dello Stato; è l'uomo che può convocare assieme, senza che se ne risentano, i prefetti delle diverse province; che può convocare, in base ad alcuni commi di questo articolo, prefetti ed intendenti di finanza oltre ad avere la cura del coordinamento, nel rispetto, senatore Riz, delle rispettive competenze tra le amministrazioni parallele - lì dove esistono - dello Stato e della regione.

Ma allora, se questo è il nuovo compito del commissario di Governo (cioè, in realtà, di rappresentare il Presidente del Consiglio, di costituire finalmente un punto di riferimento per le amministrazioni dello Stato che fino ad ora erano non coordinabili da alcun prefetto) questo carattere di

funzionario sovraordinato, di rappresentante del Presidente del Consiglio, questa proiezione a livello regionale dei compiti di indirizzo e coordinamento del Capo del Governo dobbiamo tutelarla e difenderla e certamente non lo fate se non vi preoccupate di tagliare il cordone ombelicale che lega le funzioni del commissario di Governo a quelle di un ordinario prefetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13 che, come richiesto dal senatore Riz, avverrà per parti separate.

Metto ai voti la lettera *b*) del comma 1.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *c*) del comma 1.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *f*) del comma 1.

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'articolo 13, nel testo emendamento e con la correzione formale al comma 5 indicata dal senatore Boato e accolta dal relatore.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

CAPO III

POTESTÀ NORMATIVA DEL GOVERNO

Art. 14.

(*Decreti legislativi*)

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge

di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

14.1 BOSSI

Avverto che il senatore Bossi ha ritirato il suo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(*Decreti-legge*)

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonchè dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione, anche parziale, ovvero della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «di necessità e di urgenza», *inserire le seguenti*: «in materia tributaria, per la tutela dell'ordine pubblico o per far fronte a calamità naturali,».

15.1 PASQUINO

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole*: «dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere» *con le altre*: «dei quali non sia intervenuta la conversione in legge».

15.3 MAFFIOLETTI, FRANCHI, COSSUTTA, TARAMELLI, TEDESCO TATÒ, VETERE, TOSSI BRUTTI

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* «ovvero che non siano stati convertiti in legge entro i termini costituzionali».

15.2 PASQUINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASQUINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Il primo riguarda la migliore definizione delle materie nelle quali il Governo può emanare decreti. Infatti propongo di aggiungere le parole: «in materia tributaria, per la tutela dell'ordine pubblico o per far fronte a calamità naturali,». Mi sembra che siano queste le fattispecie che delimitano con chiarezza l'urgenza e la necessità.

Il secondo emendamento riguarda i casi nei quali il Governo può reiterare i decreti. Proponiamo di aggiungere infatti le parole: «ovvero che non siano stati convertiti in legge entro i termini costituzionali». Non lasciamo in questo caso,

cioè, la possibilità di reiterare il decreto quando questo non è stato convertito in legge nei termini previsti dalla Costituzione.

Mi sembra che tali due emendamenti specifichino e chiariscano la possibilità del Governo di emanare i decreti-legge e consentano una disciplina più organica. Naturalmente non bisogna dimenticare che intendiamo intervenire accuratamente in tale materia quando si parlerà del nuovo Regolamento del Senato, nel quale occorrerà introdurre una serie di specificazioni e di chiarificazioni al riguardo.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 15.3.

In questo disegno di legge abbiamo lavorato perchè vi fosse la massima indicazione normativa che condizionasse l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza da parte del Governo, un potere del quale – come è noto – si abusa largamente e che, certo, con la legge ordinaria si può ricondurre entro criteri procedurali e modali di esercizio tali da renderlo il più aderente possibile alla norma costituzionale.

Il disegno di legge al nostro esame si muove in questa ottica: il decreto-legge non può essere un provvedimento *omnibus*, deve avere una sua omogeneità, non può contenere deleghe – questo è ovvio –, non può rinnovare disposizioni delle quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle due Camere nè regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti.

Ora, sulla questione della reiterazione il Senato già più volte ha avuto modo di discutere. Lo abbiamo fatto anche ultimamente, quando una sentenza della Corte costituzionale ha affrontato l'argomento. Anche se in occasione di un giudizio concernente un diritto delle regioni, quella sentenza conteneva un chiaro indirizzo giurisprudenziale: negare la possibilità stessa che un decreto sia reiterato dal Governo.

Dunque il problema sta nei confini della legge ordinaria che può ribadire questa normazione costituzionale con disposizioni attuative, ma non innovative della Costituzione. Un limite ovvio, però pregnante. Anche nel caso del comma 3, ad esempio, che stabilisce che i decreti debbono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, siamo nel campo di norme attuative del precetto costituzionale. Così come per quanto riguarda i modi della pubblicazione e presentazione al Parlamento o della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della mancata conversione. Anche per il divieto di reiterazione, la formula adottata si riferisce al fatto che la conversione sia stata negata con il voto di una delle due Camere.

Noi vogliamo completare questa normativa; proprio in omaggio all'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale e in maggior aderenza alla stessa norma della Costituzione, vogliamo completare il precetto della legge ordinaria che si muove appunto nell'ambito dell'attuazione costituzionale: vogliamo allargarlo al caso più generale in cui non sia intervenuta la conversione in legge, per cui anche la stessa sola scadenza del termine costituzionale equivale alla mancata conversione. Nel qual caso il decreto non potrebbe essere reiterato.

Si discute del fatto che anche in caso di mancata conversione pur rimane e non si estingue il potere normativo del Governo, ove sussistano i presupposti costituzionali; ma è pur vero che l'abuso della decretazione ha creato una tale tendenza alla reiterazione da far ingenerare un altro

fenomeno, quello di una legislazione provvisoria che per così dire convalida se stessa. Infatti la reiterazione moltiplica nel tempo l'efficacia di decreti che dovrebbero valere soltanto 60 giorni e senza il controllo parlamentare, che si esplica nella conversione in legge, permettendo così che perduri una legislazione che dovrebbe essere del tutto transitoria e provvisoria, salvo appunto la conversione in legge.

Ecco perchè, signor Presidente, abbiamo proposto questo emendamento. Dato che ho la parola vorrei anche rilevare che in realtà i problemi, così come sono affrontati dal disegno di legge, non sono risolti. Tuttavia è chiaro che il provvedimento, già nella formulazione adottata dalla Commissione, rappresenta un limite al potere del Governo e, per così dire, funziona da «direttiva» del Parlamento al Governo, applicandosi i princìpi della Costituzione. Il problema dovrebbe essere risolto alla radice, modificando la norma costituzionale soprattutto ove il Governo seguiti a fornire interpretazioni assai larghe alle norme costituzionali.

In questo senso l'emendamento proposto dal senatore Pasquino è assai interessante e si muove su una proposta da noi già avanzata. Infatti, riteniamo che il potere di decretazione d'urgenza per essere davvero ricondotto nei binari previsti dalla Costituzione debba essere disciplinato alla radice da una norma che descriva e delimiti le materie entro le quali il decreto-legge può essere emanato. Cioè, noi riteniamo che invece di un generico stato di necessità e di urgenza debbano essere preventivamente indicate – noi diciamo all'interno della Costituzione – le materie dell'ordine pubblico, tributaria e della sicurezza ed incolumità pubblica dei disastri naturali, che sono quelle materie che possono configurare il cosiddetto provvedimento di urgenza o di necessità. Questo risolverebbe a monte il problema dei decreti-legge.

Ora, il senatore Pasquino con il suo emendamento ha posto tale questione durante la discussione di una legge ordinaria; tale situazione evidentemente solleva dei problemi che in questo momento non mi sento di affrontare se non sotto il profilo che la legge ordinaria non può delimitare un potere normativo eccezionale riconosciuto dalla Costituzione in via generale senza confini per materia.

D'altro canto, mi rendo conto che una reiezione da parte del Senato di una proposta di questo genere avrebbe un significato equivoco; quindi, questo emendamento forse non dovrebbe essere votato, ma è stato nel frattempo utile averlo presentato per dire in sostanza una cosa di grande importanza politica, e in ciò io ringrazio il senatore Pasquino per averlo presentato e per averlo voluto formulare, perchè egli conosce certamente i dubbi, le riserve e i problemi anche di carattere costituzionale che solleva una proposta di questo genere. Infatti, si discute di connessione tra la riforma dei Regolamenti e le riforme istituzionali, ma per noi il fatto che questo disegno di legge una volta varato dalla Camera dei deputati pone un divieto di reiterazione per i decreti-legge che non hanno ricevuto la conversione in legge in uno dei due rami del Parlamento è pur sempre un passo in avanti ma non la soluzione del problema inerente i decreti-legge. Ripeto che si tratta di un grande passo in avanti, ma il problema dei decreti-legge è più ampio, deve essere affrontato, e per noi le riforme istituzionali non possono essere ricondotte soltanto ad aggiustamenti. In definitiva, la questione dei decreti-legge deve essere verificata anche nella condotta del Governo e deve essere osservato che un indirizzo contrario alla reiterazione è già stato

espresso in maniera autorevole dalla Corte costituzionale, per cui credo che non si possano far derivare dall'approvazione di una norma parziale e indicativa, che vale come direttiva e come precetto rivolto al Governo, degli effetti catenaccio o restrittivi per quanto riguarda l'esercizio dei diritti parlamentari; semmai il problema di una più snella procedura riguardante le conversioni in legge si porrebbe e si pone per quanto riguarda una riforma più radicale, come è quella proposta dal senatore Pasquino.

Quindi, una volta circoscritta la materia al provvedimento di necessità strettamente inteso, è chiaro che la conversione deve essere rapida e si può arrivare, anche rispetto ad una vera e propria omogeneità del decreto-legge, ad un esame parlamentare con procedure speciali dei decreti-legge; ma non è questo il problema che si pone per quanto riguarda gli effetti sui procedimenti legislativi e parlamentari dopo l'approvazione di una norma qual è quella contenuta nel disegno di legge al nostro esame. Una tale norma è importante, ma con il nostro emendamento abbiamo sottolineato che essa non è completa e che dovrebbe essere estesa a tutte le ipotesi di mancata conversione in legge. Il senatore Pasquino è andato al di là e ha posto un problema che noi abbiamo discusso ed individuato essere di grande portata, con un indirizzo risolutivo analogo e che riteniamo possa rappresentare una via di riforma istituzionale perseguibile per arrestare questa tendenza patologica della decretazione di urgenza così come si è affermata soprattuto in quest'ultimo decennio.

Comunque, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Pasquino mi rimetto alle valutazioni di opportunità politica alle quali mi sono richiamato.

Insistiamo sul nosro emendamento perchè, se accolto, completerebbe in modo assai significativo la norma contenuta nella proposta della Commissione ed agevolerebbe un discorso istituzionale più ampio, anche per i riflessi che esso indubbiamente presenta sulla vita del Parlamento e sui modi di esplicazione della sua attività in sede di conversione dei decreti.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente in sede di dibattito sull'insieme degli emendamenti, anche perchè mi dispiace che per un disguido tecnico non compaia l'emendamento che pure noi avevamo presentato, dello stesso tenore dell'emendamento Maffioletti e del secondo emendamento Pasquino. In particolare, la nostra proposta di modifica era analoga a quella del senatore Pasquino, sia pure espressa in maniera diversa. Comunque, ciò non ha alcuna importanza perchè voteremo a favore di questi emendamenti.

Telegraficamente vorrei fare due osservazioni. A noi pare che l'articolo 15 sia complessivamente un buon articolo, ma indubbiamente la lettera *c*) del comma 2 non riflette nella sua pienezza il dettato costituzionale. Il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione recita: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione». Quindi, il dettato costituzionale prevede due ipotesi: la negazione esplicita della conversione in legge da parte di una delle due Camere, o la non intervenuta conversione in legge. Pertanto ci pare che

opportunamente (ripeto, anche noi avevamo intrapreso questa iniziativa emendativa) l'emendamento 15.3 in un modo e l'emendamento 15.2 in un altro mirino ad applicare pienamente il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ci dispiace che ciò avvenga nel testo attuale, per cui mi auguro che sia approvato l'uno o l'altro di questi due emendamenti.

Personalmente sono invece contrario all'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pasquino, per ragioni non di merito, ma di procedura. Tale emendamento, infatti, incide direttamente sulla Costituzione. Non mi pare che occorra fare tanti discorsi in proposito. Proprio perchè sono per il pieno rispetto della Costituzione, ritengo che il terzo comma dell'articolo 77 sia non pienamente rispettato dalla lettera *c*) dell'articolo 15 del disegno di legge, ma la Costituzione, disponendo al secondo comma dell'articolo 77 che «Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere», non pone limitazioni. Concordo con il senatore Maffioletti che limitazioni sarebbe opportuno porne, ma vanno poste nella Costituzione: non si può immaginare con un disegno di legge ordinaria di delimitare la Costituzione, laddove non vi è un'esplicita riserva di legge nel secondo comma dell'articolo 77.

Questo è il motivo per cui, a mio avviso, il senatore Pasquino farebbe bene a ritirare l'emendamento 15.1, che è stato utile comunque per richiamare tale esigenza. Se lo dovesse confermare, per correttezza con il nostro atteggiamento di attuazione piena e fedele della Costituzione, non lo potremmo votare.

Mi auguro, invece, ripeto, che venga accolto l'emendamento 15.3 o l'emendamento 15.2, a favore dei quali voteremo.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, intervengo brevemente per osservare che ci sono questioni risolvibili mediante modifiche costituzionali; perciò, tutto ciò che può essere fatto attraverso modifiche di norme costituzionali non può essere introdotto con una legge ordinaria.

L'emendamento 15.1 del senatore Pasquino va al di là dei limiti di produzione legislativa ordinaria da parte delle Camere e nell'attuale sede l'emendamento stesso mi sembra addirittura non ammissibile. Vi sono questioni, che possono essere risolte attraverso norme ordinarie: credo che la previsione dell'articolo 15 inquadri bene tutta la materia della decretazione d'urgenza. Ho qualche dubbio soltanto sul comma 3, ma non ha importanza; esso rappresenta una tendenza. Infatti, l'espressione «il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» non è tassativa; in essa si esprime un'esigenza, che il provvedimento cioè, abbia contenuto omogeneo. Tuttavia, la lettura attenta della norma costituzionale non consentirebbe una simile restrizione perchè «per provvedimenti» non s'intendono soltanto tanti decreti-legge, ma anche uno solo avente più contenuti relativi magari a materie tra loro non necessariamente omogenee. Comunque, il comma 3 dell'articolo 15 esprime la tendenza cui ho accennato, pur se utilizza un'espressione non del tutto tassativa; pertanto, pur con qualche riserva, esprimo su di esso voto favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Maffioletti e da altri colleghi del Gruppo comunista, potremmo anche accedere all'ipotesi della mancata conversione da parte di una delle due Camere: vorremmo avere risolto a monte una regolamentazione tassativa non solo dei diritti, ma anche dei doveri del Parlamento. La memoria mi porta a ricordare a me stesso che in un solo caso in Senato, sotto la Presidenza Cossiga, vennero contingentati i tempi e venne quindi convertito – ma l'esito poteva anche essere negativo – un decreto-legge concernente il sistema dell'informazione. Per prassi, non abbiamo mai preso coscienza del vincolo parlamentare a pronunziarsi sui decreti-legge, vincolo peraltro previsto dalla Costituzione. Se il decreto-legge deve essere convertito nei 60 giorni, in un sistema monocamerale, allo scadere dell'ultimo giorno, qualunque sia lo stato della discussione, esso può essere posto in votazione per la conversione in legge. In un sistema bicamerale, occorre raccordare poteri autonomi di una Camera rispetto all'altra, senza possibilità di interferenze; dovremmo, allora, introdurre una norma regolamentare, sia pure attraverso una convenzione tra i due rami del Parlamento, in modo che quello di seconda lettura sia posto in condizione di procedere alla conversione in legge di un decreto-legge (o di negarla).

L'interpretazione che il senatore Maffioletti dà della sentenza della Corte costituzionale è, a mio avviso, estensiva: tale organo invita il legislatore ad approdare ad una disciplina della decretazione d'urgenza e, nell'ipotesi di ricorso reiterato a tale forma di decretazione sulla stessa materia, preannuncia una sorta, per così dire, di futura incostituzionalità. Da ciò dovremmo trarre profitto un po' tutti, sia coloro che devono sostenere l'azione del Governo, per collocazione parlamentare, sia coloro che hanno, per scelta autonoma, una posizione in opposizione. Il Governo non deve abusarne, ma è legittimato a fare uso della decretazione d'urgenza. Basterebbe sul piano parlamentare una sorta di ostruzionismo non dichiarato, ma attuato attraverso una serie di emendamenti a pioggia, per impedire la conversione.

A questo punto, c'è da domandarsi cosa rimane di questo potere di decretazione attribuito al Governo. C'è una ulteriore prova che la centralità del Parlamento, pur giusta, si colloca talvolta a danno del rafforzamento dei poteri del Governo. Sia il Governo che il Parlamento devono essere posti in condizione di funzionare e questa è la ragione per cui la disciplina del divieto di rinnovare la presentazione di un decreto-legge, nella ipotesi in cui sia negata la conversione, appare giusta, ma la penalizzazione del Governo per inerzia del Parlamento a me sembra eccessiva. Ecco la ragione per la quale, sino a quando non avremo collocato la disciplina della decretazione d'urgenza sui due tavoli, della produzione legislativa e della modifica regolamentare, continueremo a regolamentare solo le cose che ci convengono, penalizzando il Governo che, in materia di ricorso alla decretazione d'urgenza, deve essere rispettato nella sua pienezza.

BOATO. Questo è quello che abbiamo deciso di fare.

MANCINO. E quando avremo deciso, poiché dovremmo sempre andare dinanzi all'Aula per concedere o negare la conversione in legge, non vi sarà più bisogno dell'emendamento del senatore Maffioletti, perchè, a quel punto, la proposta in esso contenuta sarà superata dall'obbligo del Parlamento di

pronunciarsi in un senso o nell'altro. E, se il Parlamento si pronuncia nei termini proposti all'interno della Giunta per il Regolamento, cioè 30 giorni alla prima lettura, 15-20 giorni alla seconda, con uno spazio riservato alla eventuale terza lettura, e se si accoglie l'ipotesi dell'obbligo della pronuncia, diventa inutile e superfluo l'emendamento Maffioletti. Anche per questa ragione, il mio Gruppo esprime un voto contrario sia sull'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pasquino, sia sull'emendamento 15.3, presentato dal senatore Maffioletti. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15.

Il parere contrario sull'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pasquino, è motivato dal fatto che le norme ivi contenute e proposte travalicano i limiti della legge ordinaria e, quindi, non possono trovare ingresso in un disegno di legge come quello al nostro esame. Il mio parere è poi contrario sugli emendamenti 15.3 e 15.2, che in pratica sostengono una identica proposta, per le ragioni testè esposte dal collega Mancino. Ritengo che, sotto il profilo costituzionale, sia giusta e corretta la previsione contenuta nel testo del disegno di legge proposto dalla Commissione, perchè essa fa riferimento alla mancata conversione in legge per espressa manifestazione di volontà del Parlamento. In questo caso, invece, e con queste due proposte, in qualsiasi caso di inerzia si provvede a dichiarare la non proponibilità del decreto-legge. Anche in tal caso questa norma dovrebbe essere contenuta in un disegno di legge costituzionale e non mai in un disegno di legge ordinario, perchè verrebbe ad incidere in maniera netta e precisa su un potere che la Costituzione attuale disciplina senza alcuna condizione.

Per questi motivi ribadisco il mio parere contrario.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, cioè contrario ai tre emendamenti all'articolo 15.

È contrario all'emendamento 15.1 del senatore Pasquino; può rifarsi alle considerazioni fatte dal senatore Boato e invitare il senatore Pasquino a ritirarlo, ove intenda farlo.

È contrario agli emendamenti 15.3 e 15.2, che hanno sostanzialmente il medesimo oggetto; per questi è sufficiente al Governo rifarsi alle considerazioni così doviziosamente e puntualmente svolte dal senatore Mancino.

Vorrei soltanto fare due considerazioni, signor Presidente.

Per quanto riguarda la dichiarazione d'urgenza, credo che si possa dire che non sussiste più abuso, ammesso che ve ne sia stato nel passato; il passaggio, dall'apertura di questa legislatura, in cui si registravano 42 decreti-legge pendenti, ad una condizione di 10 decreti, qual è quella che oggi abbiamo, dimostra che vi è un contenimento forte dell'uso dello strumento.

Ma quel che è più significativo è il riferimento alle considerazioni che svolgeva poc'anzi il senatore Mancino; a tale proposito vorrei ricordare un

dato, naturalmente con tutte le attenuazioni possibili del suo significato. Se non ricordo male (potrei sbagliarmi nell'esposizione dei numeri) dei 62 decreti-legge che, all'apertura della legislatura e nei primi otto mesi di questa, sono stati emanati, soltanto 4 o 5 sono stati convertiti nei termini dei 60 giorni. Certo il numero è una delle cause di questo ritardo, come la mancata attività del Parlamento per lo scioglimento anticipato delle Camere; ma sicuramente vi è anche un appesantimento procedurale.

Io credo che allora abbia ragione il senatore Mancino quando rileva (e il Governo si permette con molto garbo di farlo) che questo problema vada collegato a quello dell'esistenza di due deliberazioni sui decreti, al problema dei tempi, al problema dell'emendabilità. Cioè il problema vero è che vi sia, per la non reiterabilità, una pronunzia del Parlamento e che non sussista neppure il problema della reiterabilità per decorrenza dei termini, perchè laddove il Parlamento si esprima, nelle due Camere, nei 60 giorni, non vi sarà più il problema, così come è bene che non vi sia più.

Allora direi al senatore Maffioletti, se mi consente, che il suo emendamento non completa il quadro della tematica dei decreti-legge perchè ne lascerebbe aperta la parte più importante che poc'anzi il senatore Mancino ha ricordato, cioè il problema del voto del Parlamento entro i 60 giorni.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Io spero, mi auguro, presumo che i colleghi sappiano naturalmente che non intendo modificare la Costituzione con legge ordinaria; però intendo attirare l'attenzione dei presenti, del relatore, dei Capigruppo, del rappresentante del Governo, del Presidente, su un problema che comunque si riprensenterà.

E voglio attirare la vostra attenzione ricordando, a chi non l'avesse ancora fatto, che noi intendiamo risolvere questo tipo di problema in sede di riforma del bicameralismo, cioè in sede di riforma del processo legislativo; e quindi vi ricordiamo che, nel nostro disegno di legge di riforma del bicameralismo, appariranno testualmente queste delimitazioni alla capacità del Governo di decretare con urgenza e necessità.

Quindi, nella misura in cui – se interpreto correttamente il dibattitto – voi sarete disponibili a prendere in esame questi tipi di motivazioni quando si parlerà della riforma del bicameralismo, io non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento 15.1. Nel frattempo, mentre ritiro l'emendamento, ringrazio l'attenzione che è stata rivolta dal senatore Maffioletti, dal senatore Boato e dal senatore Mancino a quanto abbiamo scritto nel nostro emendamento e ribadisco che sarà presente nel disegno di legge sulla riforma del bicameralismo.

Circa invece l'altro mio emendamento, il 15.2, questo è un caso leggermente più complesso, credo più complesso di quello che il senatore Mancino abbia ritenuto. Il senatore Mancino, in realtà, non stava parlando di quello che succede adesso, ma stava parlando di quello che dovrebbe succedere: ci diceva che *de jure condendo*, bisognerebbe che le due Camere si esprimessero o si esprimano entro i 60 giorni; poichè però le due Camere,

al momento attuale, non si esprimono entro i 60 giorni, si apre un problema tutt'altro che marginale che non può essere risolto semplicemente auspicando comportamenti diversi. Noi riteniamo che questo problema non possa essere semplicemente affidato alla buona volontà del Governo.

A tale proposito vorrei evidenziare un dato certamente non marginale: il Governo è costituito da un organo che andiamo a disciplinare con questa legge, ma anche da una maggioranza in Parlamento che lo sostiene. Il nostro emendamento tende ad evidenziare un fatto noto a tutti da molto tempo e cioè che spesso la maggioranza non pone in votazione i decreti, semplicemente latita, non appare in Commissione, fa mancare il numero legale in Aula e così via, traendo da questa situazione le ragioni per ripresentare i decreti. La sostanza della nostra proposta tende a ribadire l'esigenza che se la maggioranza latita e quindi non vuole porre in votazione i decreti, non è però legittimata a reiterarli.

Dal momento che è opinione comune che il Governo dovrebbe saper stare in Parlamento con la sua maggioranza, vi richiamiamo all'osservanza di un elementare precetto. Se volete davvero che i decreti vengano esaminati entro i termini, datevi da fare come maggioranza. Se però non lo fate, allora *de jure condito* sarà opportuno regolamentare la non reiterazione nei casi in cui non abbiate neanche avuto voglia di votare questi decreti entro i 60 giorni, per poi procedere come infinite volte avete fatto, anche su materie rilevanti. Un atteggiamento del genere non ci sta bene e credo che le obiezioni del senatore Mancino, anche se espresse come sempre vigorosamente e lucidamente, siano malposte, cioè non affrontino il problema reale.

Fintantochè la situazione è quella che è e dal momento che è tale, bisogna che sia chiaro che quando la maggioranza non ha voluto o saputo portare al voto i decreti presentati dal Governo, non è perciò stesso legittimata a reiterarli. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.3, con l'avviso che se esso sarà approvato risulterà assorbito il successivo emendamento 15.2, sul quale il senatore Pasquino si è testè intrattenuto; se l'emendamento 15.3 verrà respinto, l'emendamento 15.2 risulterebbe precluso, in quanto nella sostanza identico.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, vorrei puntualizzare con l'aiuto del senatore Maffioletti che a me non pare che l'emendamento 15.3 comprenda in qualche modo il nostro. A mio avviso, l'emendamento 15.2 da me presentato contiene una clausola aggiuntiva, in quanto si stabilisce che i decreti non possono essere reiterati quando sono stati bocciati da una Camera e quando non siano stati sostanzialmente presentati al voto delle due Camere e quindi decadono per scadenza dei termini. Non credo sia corretto votare prima l'emendamento Maffioletti e poi il mio, anche se mi rendo conto che questa decisione spetta alla Presidenza.

BOATO. È più corretto votare il 15.2 successivamente, ma non verrebbe precluso dal voto sull'emendamento 15.3.

PRESIDENTE. È corretto votarli nell'ordine che ho annunciato. In un momento successivo, se l'emendamento 15.3 verrà approvato, discuteremo quella che a me era sembrata una questione di buon senso leggendo il testo. Infatti, a me sembrava che il contenuto dell'emendamento 15.2 fosse assorbito dal 15.3. Se ho sbagliato nella lettura, vuol dire che sono un po' distratto ed in quel caso il Senato deciderà.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Il senatore Pasquino pensa che l'emendamento 15.2 non sia precluso dalla votazione testè effettuata: non ho alcuna difficoltà a porlo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(*Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie*)

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, trasmette le valutazioni della Corte sulle conseguenze finanziarie che derivano dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

Su questo articolo è stata presentata la seguente proposta di stralcio:

Stralciare l'articolo.

1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I decreti-legge, nel giorno stesso della loro emanazione, vengono comunicati alla Corte dei conti, la quale trasmette al Parlamento le proprie valutazioni sulle conseguenze finanziarie che ne derivano.

2-*bis*. I decreti delegati, qualora sia previsto il parere di commissioni parlamentari, vengono trasmessi alla Corte dei conti affinchè il referto di

quest'ultima possa essere valutato in sede di formulazione del parere medesimo. Nell'ipotesi in cui non siano previsti pareri di commissioni parlamentari, il referto della Corte si esplica sul testo deliberato dal Consiglio dei ministri prima della trasmissione del decreto alla firma del Presidente della Repubblica. Quest'ultimo referto viene inviato, a cura della Corte, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri».

16.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I decreti-legge, nel giorno stesso della loro emanazione, vengono comunicati alla Corte dei conti, la quale trasmette al Parlamento le proprie valutazioni sulle conseguenze finanziarie che ne derivano.

2-*bis*. I decreti delegati, qualora sia previsto il parere di commissioni parlamentari, vengono trasmessi alla Corte dei conti affinchè il referto di quest'ultima possa essere valutato in sede di formulazione del parere medesimo.

2-*ter*. Nell'ipotesi in cui non siano previsti pareri di commissioni parlamentari, il referto della Corte dei conti si esplica sul testo deliberato dal Consiglio dei ministri prima della trasmissione del decreto alla firma del Presidente della Repubblica.

2-*quater*. Quest'ultimo referto viene inviato, a cura della Corte dei conti, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri».

16.3 GUALTIERI, COVI, VITALONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti-legge, nel giorno stesso della loro emanazione, vengono comunicati alla Corte dei conti, la quale trasmette al Parlamento le proprie valutazioni sulle conseguenze finanziarie che ne derivano».

16.1 VETERE, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, COSSUTTA, FRANCHI, TARAMELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere,».

16.4 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2 sostituire le parole da: «trasmette» *fino a:* «derivano» *con le altre:* «anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero»; *dopo la parola:* «decreto» *inserire la seguente:* «legislativo».

16.6 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «trasmette», *inserire le seguenti*: «al Parlamento».

16.5 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPADACCIA. Signor Presidente, il motivo della proposta di stralcio è molto semplice. Ritengo sia opportuno affrontare la materia nell'ambito della riforma della Corte dei conti. Questa mia opinione, che ho espresso anche alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, è stata condivisa in Commissione da altri senatori, tra cui il relatore Murmura; egli in quella sede ha addirittura presentato un emendamento parzialmente coincidente con la mia proposta di stralcio.

Non nascondo che i problemi posti con questo articolo abbiano un notevole fondamento giuridico in quanto esiste una contraddizione nel potere di controllo della Corte dei conti su atti che hanno forza di legge (decreti-legge e decreti delegati). Tuttavia in una situazione in cui nutriamo forti preoccupazioni per la controllabilità della spesa pubblica, credo sia estremamente pericoloso provvedere in questa sede all'eliminazione unilaterale di tale filtro, che con una sentenza la Corte costituzionale aveva ritenuto legittimo (a torto o a ragione, probabilmente sotto molti profili ordinamentali a torto), senza controbilanciarne l'eliminazione con altre procedure per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Se lei mi consente, signor Presidente, oltre ad illustrare la proposta di stralcio dell'articolo 16, vorrei contestualmente anticipare l'illustrazione dell'emendamento 16.2 che rappresenta una proposta subordinata. Infatti, se la maggioranza non accetta la proposta di stralcio, chiedo che si preveda un procedimento obbligatorio di parere della Corte dei conti - almeno questo - in materia di decreti-legge e di decreti delegati sotto il profilo del rispetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Non possiamo continuare in sedi improprie, concernenti la riforma di altri istituti, a privare foglia dietro foglia di proprie competenze la Corte dei conti senza provvedere alla riforma della stessa.

La proposta principale di stralcio dell'articolo 16 è stata presentata in quanto riteniamo che questa non sia materia legata alla riforma della Presidenza del Consiglio. Certo, può interessare all'Esecutivo e alla Presidenza del Consiglio togliere di torno il filtro rappresentato dal controllo della Corte dei conti, ma non è questa la sede per affrontare tale argomento. Mi rendo conto del fatto che possono esserci delle ragioni alla base della normativa prevista nell'articolo 16 e allora, in via subordinata, ho presentato insieme ai miei colleghi l'emendamento 16.2. Del resto esso rafforza una proposta che la stessa Commissione ha sentito il bisogno di fare. Infatti anche la 1ª Commissione ha ritenuto che, tolto il controllo preventivo della Corte dei conti, quanto meno dovesse essere riconosciuta la possibilità alle Camere di chiedere alla Corte stessa un parere sotto il profilo dell'articolo 81 in caso di decreti-legge e di decreti delegati.

Francamente credo che questo sia troppo poco. Intanto deve deciderlo la maggioranza della Commissione, mentre qui non vi è un problema di maggioranza o di minoranza: si tratta del controllo della spesa pubblica, una questione di interesse generale soprattutto in questo momento con i livelli di indebitamento pubblico che abbiamo raggiunto. Badate, è anche il problema

dei poteri reali di questo Parlamento. Se l'unico potere di questo Parlamento, esercitato in maniera impropria dalle maggioranze o esercitato sotto la pressione delle minoranze, o dal connubio di settori della maggioranza e di settori della minoranza sotto la pressione di interessi corportativi, è quello di non rispettare ogni volta l'obbligo di copertura previsto dall'articolo 81, se, di fronte alle situazioni della nostra spesa pubblica il Parlamento si comporta in maniera così irresponsabile, allora esso apre la strada alla peggiore contrazione e alla peggiore limitazione dei suoi poteri.

Del resto, ci troviamo in una situazione stranamente schizofrenica; e cito due aspetti di questa schizofrenia. Oggi in quest'Aula stiamo togliendo poteri alla Corte dei conti; ebbene, ho partecipato questa mattina ad una riunione della Commissione bilancio di questo stesso ramo del Parlamento dove abbiamo discusso per due ore su un emendamento peraltro apprezzabile del senatore Cavazzuti che propone l'istituzione di una terza autorità che sia arbitra e a cui vengano attribuiti poteri in caso di mancata copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ma l'autorità c'è già, è la Corte dei conti. Qui ci adoperiamo per togliere poteri alla Corte dei conti e in Commissione bilancio, dove ogni giorno si pone il problema di difendere gli argini della nostra spesa pubblica, dobbiamo preoccuparci di riparare ai guasti che determiniamo in quest'Aula abolendo dei filtri.

C'è un secondo aspetto di questa strana schizofrenia e vorrei che il senatore Murmura e il presidente Elia vi riflettessero. Poco fa avete respinto un nostro emendamento: vi chiedevamo che bisogno avevate di nominare commissari di Governo presso le regioni i magistrati della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, di metterli nella platea dei funzionari tra i quali possono essere selezionati i commissari di Governo. Ci avete risposto: no, per carità! Possono essere necessarie le loro funzioni, le loro competenze. Il Presidente del Consiglio può avvalersene. Non possiamo restringere la platea, occorre comprendere anche i magistrati, gli avvocati dello Stato e così via. È una strana schizofrenia anche questa: da una parte limitiamo i loro poteri e le loro competenze di magistrati e dall'altra li facciamo capi di Gabinetto, commissari di Governo, superconsulenti su tutte le cose. Praticamente è un modo attraverso il quale si spoglia la magistratura delle sue funzioni di controllo giurisdizionale, di controllo di merito e di controllo di legittimità e la si rende sempre più strumento amministrativo dell'Esecutivo.

Da questa schizofrenia dobbiamo uscire, allora. E nel momento in cui mi preoccupo di porre dei limiti al Parlamento, che poi sono i limiti fissati dall'articolo 81 della Costituzione, credo di essere il più serio difensore del Parlamento, perchè i veri poteri del Parlamento sono quelli di un Parlamento responsabile, innanzitutto di fronte ai problemi del controllo della spesa pubblica del paese. (*Applausi del senatore Boato*).

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 16.3.

BOATO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori, e lo do per illustrato in base alle considerazioni già espresse poc'anzi dal senatore Spadaccia, perchè in definitiva è sostanzialmente identico all'emendamento 16.2.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 16.1. Ho ascoltato l'illustrazione dell'emendamento che proponeva lo stralcio dell'articolo 16, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Il problema mi sembra affrontato in modo contraddittorio, perchè indubbiamente la materia dei controlli dovrebbe essere affrontata in modo organico e nella sede propria di una riforma del potere di controllo.

Il disegno di legge al nostro esame si occupa di un aspetto dei controlli e particolarmente di un'annosa questione risolvendola, a mio avviso, correttamente quando prevede il controllo sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti e interpreta la norma costituzionale nel modo più corretto. Infatti, si tratta non di atti del Governo, cioè di atti amministrativi, ma di atti di Governo, cioè di decreti-legge e di decreti legislativi, sottratti al controllo della Corte dei conti in base ad una logica costituzionale e che invece viene affermato in base ad una logica precostituzionale, a disposizioni che sopravvivono e ad interpretazioni giurisprudenziali.

Ora, noi ci troviamo di fronte senza alcun dubbio al problema della spesa pubblica, ma esso non è stato mai frenato, affrontato e risolto sotto la specie del controllo.

Quindi, dobbiamo trovare altri meccanismi in sede parlamentare e, come si è studiato e affrontato in tale sede più volte, dobbiamo applicare l'articolo 81 della Costituzione, perchè è in questa sede che va rispettata e garantita l'osservanza di tale norma costituzionale.

Si tratta di fare in modo che le funzioni della Corte dei conti siano rispettate, anzi potenziate in posizione ausiliare della funzione parlamentare, ma non inserite in un circuito di formazione della volontà legislativa.

Credo che vi sia, quindi, un equivoco di carattere concettuale e ordinamentale per quanto riguarda gli emendamenti 16.2 e 16.3, i quali accolgono in modo acritico le richieste provenienti dall'ambito della Corte dei conti. Anche avendo letto stamattina un interessante ed equilibrato articolo del presidente Carbone, credo che qui non si tratta di togliere alla Corte dei conti una funzione che gli è propria, bensì di stabilire un rapporto diverso tra tale organo costituzionale e il Parlamento e di non togliere alla Corte costituzionale ciò che ad essa compete.

Per quanto riguarda i decreti-legge credo che non vi sia alcun dubbio che la conversione in legge da parte del Parlamento assorbe ogni questione relativa alla legittimità e all'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione. Invece, per quanto riguarda i decreti delegati, il problema è più delicato, ma certamente in questo caso abbiamo un vaglio essenziale che deriva dal parametro offerto dalla legge di delegazione legislativa. Infatti, il Parlamento quando delega non si spoglia della funzione legislativa, ma investe del parere una Commissione parlamentare. Ora in questo caso si inserisce una proposta che indubbiamente entra nel processo di formazione del procedimento legislativo, diviene un elemento di rigidità e non fa svolgere pienamente al potere delegato una attività normativa che ha come unico parametro ed ancoraggio la legge di delegazione, che presuppone che il vaglio sia rimesso alla Corte costituzionale. Quindi abbiamo un disegno che esclude qualsiasi funzione anomala del controllo di legittimità. Credo che si tratti di atti propri della sfera politica e della sfera normativa.

Ritengo che, una volta che ci si occupa del problema, ciò debba essere affrontato in questa sede, tenendo presente che si potrebbe ingenerare una frattura circa una funzione ausiliaria che la Corte dei conti può svolgere utilmente anche in questo campo.

Noi abbiamo proposto una soluzione che non interrompe il circuito collaborativo fra gli organi costituzionali e gli organi a rilevanza costituziona-

le. Riteniamo che il decreto-legge nella sua stesura, una volta emanato, debba essere comunicato alla Corte dei conti, la quale può trasmettere al Parlamento le proprie valutazioni sulle conseguenze finanziarie che ne derivano in modo che, eliminati gli inconvenienti di una intromissione della Corte nel circuito legislativo e nel procedimento di formazione della volontà legislativa come elemento obbligatorio di questo procedimento, si possa esaltare una funzione ausiliaria della Corte dei conti nei confronti dell'attività del Parlamento.

La nostra proposta tende a fare in modo che questa funzione ausiliaria non sia eventuale, cioè a richiesta dei Presidenti delle Camere. Tale richiesta potrebbe essere per lo meno tardiva o, per il fatto di essere collocata in capo ai Presidenti delle Camere, assai distante dal lavoro di conversione che il Parlamento deve poi svolgere per ogni singolo provvedimento di urgenza. Collocarla nella sede della Presidenza delle Camere significa renderla un fatto straordinario, di tale portata da scoraggiare l'uso di questo potere di richiedere le valutazioni della Corte dei conti. Rendendola invece non un fatto eventuale ma obbligatorio in cui la Corte inserisce il proprio potere di referto al Parlamento, noi non neghiamo, anzi valorizziamo la funzione ausiliaria della Corte nei confronti del Parlamento, chiudiamo un'epoca annosa di discussioni sulle funzioni che la Corte dei conti esercita da prima della Costituzione, rompiamo la continuità delle funzioni di istituto ed innoviamo anche riguardo alla validità innovativa della Carta costituzionale, aprendo la strada ad un controllo di tipo nuovo e diverso.

Credo che il discorso non si chiuda qui. Noi ci limitiamo a questo, cioè introduciamo tale norma che presenta il potere della Corte nella forma del referto obbligatorio, che però è una specie di «prenotazione» per quanto riguarda un più ampio discorso sui controlli che va fatto in una sede propria, nella quale può essere affrontato il problema che qui si apre veramente: quello di un controllo successivo moderno, attrezzato ed adeguato che veramente sostenga in funzione ausiliaria il lavoro di controllo del Parlamento in sede politica (controllo dei risultati), che deve essere agevolato da una disciplina della Corte dei conti e delle sue funzioni modernamente intesa.

Vedo che il senatore Spadaccia intende dirmi qualche cosa.

SPADACCIA. Non capisco, senatore Maffioletti, perchè taglia fuori i decreti delegati, cioè proprio quella situazione in cui si può verificare un'allontanamento del potere delegato dalla delega.

MAFFIOLETTI. Perchè credo che questo compito spetti alla Corte costituzionale.

SPADACCIA. Non in materia di articolo 81 della Costituzione.

* BOATO. Signor Presidente, quella al nostro esame è sicuramente una materia molto delicata e complessa. Abbiamo di fronte tre possibilità. La prima, che a me pare rimanga la più coerente, è quella di stralciare l'intera materia. Al riguardo ricordo, come ha già fatto il collega Spadaccia, che anche il relatore aveva avanzato in Commissione questa proposta e mi sembra di ricordare che anche il Gruppo socialista fosse orientato in questo senso. Vi sono poi le due alternative costituite l'una dagli emendamenti 16.4

e 16.3 - quest'ultimo l'ho fatto mio affinchè non decadesse -, l'altra dalla combinazione fra il testo della Commissione e l'emendamento 16.1.

Il testo della Commissione è molto ipocrita - consentitemi la parola forte - perchè prevede la possibilità che la Corte dei conti trasmetta valutazioni al Parlamento solo in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere. Se riteniamo utile, legittimo, corretto ed essenziale per l'autonomo lavoro del Parlamento che la Corte dei conti effettui questo ruolo, allora imputare alla Presidenza delle Camere di volta in volta la richiesta alla Corte dei conti di questi referti vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi tale valutazione non vi sarà, a meno che, di volta in volta, si chieda, attraverso una votazione, al Presidente della Camera o del Senato che avanzi tale richiesta. Sarà la stessa maggioranza ad essere quindi titolare del diritto di fare tale richiesta; non potrà essere il singolo senatore o deputato oppure il singolo Gruppo, ma sarà necessaria una maggioranza che sarà padrona di richiedere, tramite il Presidente di uno dei due rami del Parlamento, l'invio della valutazione sulle conseguenze finanziarie da parte della Corte dei conti, con ciò, tra l'altro, moltiplicando i tempi.

La stessa logica sottende all'emendamento comunista, anche se esso è formalmente diverso, poichè risulta identico alla formulazione del comma 2 dell'emendamento 16.2 e dell'emendamento 16.3 senza però aggiungere altro come invece fanno detti emendamenti. L'emendamento 16.1 giustamente non prevede il filtro della Presidenza delle Camere, ma taglia fuori la questione dei decreti delegati. La risposta del senatore Maffioletti all'interruzione del collega Spadaccia al riguardo a me sembra sbagliata. È evidente che laddove vi sia un'impugnazione di fronte alla Corte costituzionale per questioni di sospetta incostituzionalità, la Corte stessa ha il diritto-dovere di commisurare la legge, qualunque essa sia, a tutti gli articoli della Costituzione, articolo 81 compreso.

MAFFIOLETTI. Si introdurrebbe un vaglio preventivo di costituzionalità.

BOATO. Se così fosse, non saremmo d'accordo. Tuttavia, poichè non chiediamo questo, a noi pare che altra questione sia quella del giudizio di costituzionalità della Corte costituzionale che interviene successivamente e solo incidentalmente, cioè solo nel caso in cui la legge venga portata di fronte alla Corte costituzionale. Quindi, fra l'altro, dovremmo immaginare, per coerenza, delle procedure (che a me non sembra esistano oggi) attraverso le quali si arrivi di fronte alla Corte costituzionale per esaminare il profilo di legittimità costituzionale di un provvedimento rispetto all'articolo 81. Questo oggi non avviene, o almeno io non ricordo una sola pronuncia della Corte che si sia riferita all'articolo 81. Dato che l'ex presidente della Corte costituzionale, senatore Elia, mi sta ora ascoltando, potrebbe magari fornirci al riguardo informazioni più esatte. Personalmente non ricordo una sola pronunzia della Corte che sia intervenuta sul profilo della costituzionalità di una legge magari anche per confermarne la correttezza.

ELIA. Senatore Boato, posso dirle che invece una pronuncia in questo senso da parte della Corte costituzionale vi è stata: si tratta della sentenza n. 1 del 1966 sulla viabilità.

BOATO. Questo mi fa piacere, anche se si tratta soltanto dell'eccezione che conferma la regola. Il fatto che lei, senatore Elia, si ricordi che un caso di questo tipo vi è stato costituisce la dimostrazione che normalmente per tutte

le leggi questo non esiste. Eppure, il presidente Elia, il collega Murmura, il ministro Mattarella e tutti i colleghi sanno che purtroppo vi è un'infinità di leggi che violano l'articolo 81 della Costituzione.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* Non bisogna riferirsi però soltanto ai decreti delegati, ma anche alle leggi ordinarie.

BOATO. Certo, mi riferivo anche alle leggi ordinarie. Non è certo mia intenzione penalizzare il Governo da questo punto di vista. Il collega Spadaccia poco fa ha contestato che si riduca l'unico «diritto» del Parlamento di violare trasversalmente l'articolo 81 sfondando i tetti di spesa, le coperture finanziare, eccetera. Il ministro Mattarella sta dicendo una cosa che in altri termini il collega Spadaccia aveva esplicitamente ammesso e denunciato nel suo intervento di poco fa.

Il problema della valutazione delle conseguenze finanziarie da parte della Corte dei conti è uno strumento che viene offerto al Parlamento, uno strumento che noi dobbiamo rivendicare e che lo stesso Governo, a mio parere, dovrebbe valutare positivamente, perchè spesso il Governo presenta decreti-legge sotto la spinta di pressioni parlamentari. Al termine della discussione del provvedimento di cui ci stiamo ora occupando inizieremo la discussione del decreto-legge recante disposizioni per il risanamento di Napoli e di Reggio Calabria. Tale decreto-legge che originariamente si riferiva a Napoli, con appendici valtellinesi per fortuna poi eliminate, si riferisce ora a Reggio Calabria, oltre che a Napoli, perchè qualcuno ha chiesto al Governo di fare un decreto-legge su Reggio Calabria. Non intendo ora entrare nel merito di questo decreto-legge, che discuteremo più avanti, ma soltanto sottolineare che spesso lo stesso Governo è sottoposto a pressioni di gruppi esterni o anche di Gruppi parlamentari, anche trasversali alla maggioranza e alle opposizioni, rispetto alle quali il Governo, se sapesse che esiste questo strumento di informazione, di controllo, di vaglio, di valutazione, di referto, potrebbe disporre di una maggiore forza per evitare di sfondare gli stessi limiti che si è posto nelle proprie dichiarazioni programmatiche o nella legge finanziaria riguardo alla spesa pubblica e al debito pubblico.

Il collega Maffioletti ha detto poco fa che l'articolo del presidente Carbone pubblicato su «la Repubblica» di oggi è equilibrato. Debbo confessare che non avevo fatto in tempo a leggere i giornali e che soltanto quando il senatore Maffioletti ha citato questo articolo sono andato a leggermelo. Se il senatore Maffioletti dice che questo articolo è equilibrato io ricordo il giudizio che è qui contenuto e che ho letto due minuti fa. Dice il presidente Carbone: «siamo ad una radicale soluzione cassatoria che, come tale, sembra forzare i limiti posti dall'articolo 100 della Costituzione e che travolge presìdi tradizionali dell'ordinamento, del regime di produzione delle fonti normative e della separazione dei poteri».

Questo è il giudizio equilibrato, come è stato detto poco fa, del presidente Carbone. Quindi mi sembra sbagliato dire, come ha fatto il collega Maffioletti - i colleghi mi scuseranno per questo dialogo che è comunque molto rispettoso - che quella del senatore Spadaccia sia stata una accettazione acritica nei confronti delle posizioni della Corte dei conti. Se è equilibrato questo articolo, come il senatore Maffioletti ha detto (*commenti*

del senatore Maffioletti), non si può dire che la posizione espressa dal nostro emendamento possa essere acriticamente riflesso delle posizioni della Corte dei conti. O non è equilibrato l'articolo o non è acritico l'emendamento; le due cose non possono stare insieme.

MAFFIOLETTI. Non è equilibrato l'articolo.

BOATO. Comunque, non è mia intenzione fare polemiche inutili e pretestuose in quanto quello che mi interessa è arrivare a proporre una soluzione adeguata. Perchè ho fatto questa premessa - e concludo - in riferimento ai due emendamenti che ho sottoscritto insieme ai colleghi del mio Gruppo? Perchè i due emendamenti sono quelli che gli avvocati, di fronte ad un tribunale, chiamano «l'estrema subordinata». In altri termini, per noi la tesi principale, la più pulita, la più coerente, sostenuta a suo tempo anche dai colleghi Murmura, Guizzi e da altri, è lo stralcio: questa materia si affronti in sede di legge di riforma della Corte dei conti. Laddove lo stralcio non si volesse fare (ma abbiamo la possibilità di farlo perchè non abbiamo ancora votato) a nostro parere l'emendamento 16.2 e l'emendamento 16.3 sono assolutamente corretti. Qualora tutto questo non si volesse fare, in estremo subordine, io vi propongo di togliere, al secondo comma, quell'inciso che io trovo un po' scandaloso: «in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere»; è meglio che non usiate questa espressione, è meglio non farne nulla, cioè è meglio non prendere in giro noi stessi, le Presidenze delle Camere e la Corte dei conti.

Se noi riteniamo che queste valutazioni siano utili facciamo in modo che la Corte dei conti le trasmetta regolarmente al Parlamento (e quindi bisognerebbe prevedere anche che la Corte trasmetta tali valutazioni al Parlamento).

È chiaro che noi sosterremo questa nostra posizione soltanto nel caso in cui sarete ciechi e sordi rispetto a tutto il resto; ma ci auguriamo che venga stralciato l'articolo o approvati gli emendamenti 16.2 e 16.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio e sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Ricordo che ho presentato un mio emendamento, il 16.6, signor Presidente, in un foglio aggiunto.

SPADACCIA. Non ne ho parlato perchè non ci è pervenuto.

MURMURA, *relatore*. Non muovo contestazioni a nessuno, senatore Spadaccia: non voglio assolvere il ruolo di pubblico ministero.

Volevo dire che il problema (ed è per questo che sono contrario allo stralcio) è nato a seguito di una riflessione sull'attuale situazione, sul significato e sul valore dei decreti-legge e dei decreti delegati.

Dire, come fa il testo della Camera, o meglio come adesso propongono alcuni colleghi, che esiste un controllo di legittimità della Corte dei conti nei confronti dei decreti-legge e dei decreti delegati, che non sono atti amministrativi, ma sono atti aventi natura, forza e valore di legge dello Stato, è certamente cosa non ammissibile e non costituzionalmente legittima.

SPADACCIA. C'è una sentenza della Corte costituzionale.

MURMURA, *relatore*. Ma la Corte costituzionale non la si può citare soltanto quando fa comodo alle proprie tesi e disattenderne le motivazioni, le conclusioni e i dispositivi quando non fa comodo alle proprie tesi.

Comunque noi, di fronte a questa nuova disciplina dei decreti-legge e dei decreti delegati, ci siamo posti il problema del rapporto con la Corte dei conti e abbiamo detto che la Corte dei conti non può apporre il visto di legittimità a questi atti.

È sorto, però, il problema delle implicazioni finanziarie che potrebbero nascere da un decreto-legge o da un decreto-delegato; e mentre per il decreto-legge è indiscutibile il controllo del Parlamento che, in sede di conversione, esercita tutti i suoi poteri (converte o non converte, perverte o non perverte il provvedimento di urgenza adottato dal Governo), per i decreti legislativi questo controllo il Parlamento non lo ha. E, allora, si è pensato in Commissione che l'unica strada percorribile fosse quella di un referto reso dalla Corte dei conti non al Governo – perchè in questa ipotesi la Corte dei conti si innesterebbe nel procedimento legislativo – ma al Parlamento, di cui la Corte è organo ausiliario. Credo che questa soluzione, pur con tutti i difetti riscontrabili, sia l'unica percorribile e sia rispondente ai principi della Costituzione, fermo rimanendo che, in sede di esame del disegno di legge di riforma della Corte dei conti, si dovrà verificare, nella interezza e nella conferma del ruolo di questo istituto, il suo ruolo in relazione a determinati atti, alle registrazioni, ai controlli successivi, eccetera.

Questo è il significato che ha la nostra proposta e l'emendamento che in questo senso io ho presentato.

Io ritengo che la Corte dei conti, così come ogni organo, soprattutto quelli giurisdizionali, non debba trasbordare dal proprio campo e dal proprio binario di competenze. Credo altresì che qualche intervento di questi giorni (mi sia consentito dirlo mentre il Parlamento giudica) da parte di una autorità di tanto livello sia un fuor d'opera.

Mi fermo qui, perchè ritengo non convenga ad alcuno accendere fiammelle o iniziare conflitti. In uno Stato democratico, ognuno deve svolgere il proprio ruolo ed avere rispetto di quello degli altri, soprattutto quando questi altri sono la massima istituzione democratica del paese.

Esprimo infine parere contrario sulla proposta di stralcio e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, tranne, ovviamente, quello da me presentato.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è contrario alla proposta di stralcio così come lo è sugli altri emendamenti che sono stati illustrati. A tale proposito vorrei sottoporre all'Aula alcune considerazioni.

Questa non è una circostanza nella quale si possa impropriamente dividere il campo tra coloro che desiderano e coloro che osteggiano il controllo della Corte dei conti: questo sarebbe un approccio quanto mai improprio, inesatto, non corrispondente alla realtà delle posizioni emerse. Sono rispettabilissime le posizioni che si contrappongono, si diversificano tra loro nella ricerca della migliore, più compiuta ed armonica definizione delle competenze e dell'esercizio delle stesse nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda il Governo, vi è, come ho sostenuto questa mattina in sede di replica, un apprezzamento profondo e costante per la Corte dei

conti, per la indispensabilità del controllo che essa esercita. Tale riconoscimento è accompagnato dall'auspicio che sollecitamente venga approvata la riforma della Corte dei conti al fine di conferirle una sempre più puntuale efficacia degli strumenti e delle possibilità di controllo.

Stiamo affrontando in questa sede, dopo quarant'anni, per la prima volta, la disciplina dell'attività di Governo, all'interno della quale, indiscutibilmente, rientrano gli atti normativi emanati dall'Esecutivo. Il Governo è contrario alla proposta di stralcio perchè il provvedimento che il Senato va ad approvare risulterebbe mutilo se, nel disciplinare le attività dell'Esecutivo, ne restasse fuori una tra le più importanti, quella normativa.

Il problema è allora che questa è l'occasione, non evitabile, di definire gli atti con forza di legge ed il loro regime. Non si tratta di decidere se debba essere mantenuta qualche competenza a qualche organo: si tratta di stabilire serenamente, invece, la più giusta, la più logica e più puntuale - in riferimento alla Costituzione - definizione del regime degli atti con forza di legge che il Governo, provvisoriamente in via d'urgenza o su delega del Parlamento, emana. Si tratta cioè di definire un regime che non sia il mantenimento inerziale, tralaticio della normativa degli anni '30, di un controllo che nacque da altre condizioni e che del resto è stato sempre molto marginalmente esercitato, con senso di opportunità, da parte della Corte dei conti.

Come è stato detto poc'anzi, dobbiamo definire se il controllo sugli atti con forza di legge debba essere, come è nel nostro ordinamento, rigorosamente riservato alla Corte costituzionale. In effetti, si tratta di una riserva di attribuzione talmente rigorosa che è stata circondata da cautele di grande significato e forza, riducendo a livelli estremamente contenuti anche il filtro delle pronunzie di accesso alla Corte stessa. Certamente non può esservi altro giudice sulle norme di legge che non sia la Corte costituzionale, come è stato poco fa sottolineato dal senatore Maffioletti.

Vero è che alcuni emendamenti non prevedono un giudizio che possa confliggere con quello della Corte costituzionale, ma a tale proposito vorrei dire (e passo, signor Presidente, al parere sugli emendamenti all'articolo 16) che, per quanto riguarda un'eventuale obbligatorietà della richiesta di referti alla Corte dei conti sui decreti-legge, non tutti i provvedimenti del genere comportano risvolti che chiamino in causa l'articolo 81 della Costituzione ed abbiano quindi aspetti finanziari. Di conseguenza, incongrua sarebbe l'obbligatorietà della richiesta di tali referti alla Corte dei conti.

Del resto, va rilevato come il Senato e la Camera dei deputati abbiano quest'anno previsto con la legge finanziaria che ciascun disegno di legge del Governo, ivi compresi quelli di conversione dei decreti, vada corredato da una relazione tecnica sugli aspetti e sulle conseguenze finanziarie prevedibili. Se a ciò si aggiunge una specifica richiesta che non le maggioranze, ma anzitutto le Presidenze delle Camere possono chiedere alla Corte dei conti, così come recita l'emendamento del relatore e così come era già nel testo della Commissione, si arricchisce in maniera significativa e largamente sufficiente la possibilità di utilizzare, come è giusto, le fonti di conoscenza che la Corte dei conti può offrire al Parlamento.

Per quanto riguarda invece la eventuale obbligatorietà della richiesta alla Corte, per i decreti legislativi si tratterebbe di un nuovo passaggio procedurale di dubbia legittimità nell'*iter* formativo. Non si tratta qui di discutere del problema della riserva in favore della Corte costituzionale, ma

di prevedere con legge ordinaria un ulteriore tappa nell'*iter* legislativo di una fonte primaria: è dubbio che ciò possa essere fatto in questa sede e va forse oltre i limiti della legittimità.

Inoltre in alcuni degli emendamenti presentati vi è un problema che anche il Governo e la Commissione si erano posti, ossia se possa essere il Governo a chiedere un referto alla Corte dei conti prima di emanare un decreto. Ciò urta contro il disposto dell'articolo 100 della Costituzione, il quale prevede che la Corte dei conti sia un organo di controllo e non di consulenza; in tal modo la norma rischierebbe davvero di essere viziata da illegittimità. Esiste un visto o un parere: questo può essere chiesto dal Parlamento, così come viene previsto, e il Governo è convinto che tale norma sarà largamente attuata perchè sia utilizzato al massimo quanto la Corte dei conti può offrire alla decisione del Parlamento in materia di oneri finanziari.

Del resto l'emendamento che il relatore ha presentato e ha testè illustrato chiarisce che la richiesta va fatta alla Corte dei conti prima che il decreto venga adottato. Usando il condizionale («deriverebbero») si prevede che sia avanzata alla Corte dei conti dalla Commissione cui, come ormai è prassi, vi è la richiesta di un parere sullo schema dei decreti, prima cioè che il Governo decida. Il fatto che sia il Parlamento a richiedere la valutazione della Corte tramite i Presidenti delle Camere – su richiesta delle Commissioni, ma anche spontaneamente – fa sì che non venga introdotta impropriamente nel procedimento legislativo una fase che non è prevista dalla Costituzione.

Sarebbe stata opportuna la previsione larga di atti di controllo preventivo su atti amministrativi, come era stato proposto alla Camera; questa norma è stata ritenuta inopportuna dalla 1ª Commissione del Senato che ha inteso rinviare tutto alla riforma della Corte dei conti. Di conseguenza questo aspetto è stato eliminato dal testo sottoposto all'attenzione dell'Aula, ma sui referti credo che la formulazione che la Commissione propone e che il relatore ha emendato nella sostanza consenta al Parlamento una possibilità di informazione e conoscenza largamente sufficiente e compiuta. In sintesi, sono contrario alla proposta di stralcio dell'articolo 16. Sono quindi contrario agli emendamenti 16.2, 16.3, 16.1 e 16.4. Mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 16.5 e sono favorevole all'emendamento 16.6, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, molto è stato detto dal collega Maffioletti, molto è stato detto dal relatore Murmura e dal Ministro in replica soprattutto alle affermazioni del senatore Spadaccia e del senatore Boato. Io voglio precisare solo taluni passaggi affinchè risulti più chiaro perchè stavolta ci troviamo d'accordo con la Camera. Abbiamo dimostrato un certo spirito critico, credo, nel riesame, eppure ci troviamo d'accordo con la Camera su questo punto perchè vi siamo costretti, per così dire, da una sorta di necessità di logica giuridica, non da una questione di opportunità. È per questo che siamo anche profondamente addolorati del

fatto che in taluni ambienti della Corte dei conti si pensi ad una nostra volontà cassatoria, a intenzioni ablative, ad affermazioni di questo genere.

Non si può togliere nulla a chi non ha. Ora, la Corte dei conti, in base alla costruzione sistematica della nostra Costituzione, non aveva questo potere. Altro è, quando il problema non si affronta, continuare stancamente in una prassi precedente. Ma quando si tratta di mettere nero su bianco, quando, dopo quarant'anni, si tratta di approvare questa legge, allora i problemi vengono al pettine.

Qual è il problema? Che non ci può essere controllo di legittimità su un atto avente forza di legge; è chiaro che ci può essere solo controllo di costituzionalità. E allora, per quanto riguarda il decreto-legge, anche sul piano pratico non vi è questa possibilità; per quanto riguarda il decreto-legislativo, apparentemente – dice qualcuno della Corte – noi facciamo un raffronto con una legge ordinaria: decreto delegato e legge di delega. Ma la Corte costituzionale ha ritenuto che questo raffronto tra decreto delegato e legge di delega tocchi direttamente l'articolo 76 della Costituzione e che debba essere lei a esercitare questo controllo, facendone così una questione di costituzionalità.

Chiarito questo punto fondamentale – prima si potevano chiudere tutti e due gli occhi perchè non si doveva scrivere una legge sui poteri normativi del Governo – vengo rapidissimamente al punto per cui non ci può essere accordo con quanto affermato nel testo citato anche stamattina dal senatore Murmura e da altri, cioè con l'articolo pubblicato su «la Repubblica». Non si può, senza una illusione ottica, tramutare questo controllo, che non regge al vaglio di un giudizio di costituzionalità (il controllo di legittimità preventivo sarebbe illegittimo costituzionalmente per i motivi che ho detto) in un giudizio obbligatorio, in un parere obbligatorio sul decreto delegato come si vorrebbe dalle colonne di «la Repubblica». Perchè? Per un motivo molto chiaro. Io vi ricorderò tutte le controversie che si sono avute in dottrina (ma non solo in dottrina) quando si è cercato di inserire nel procedimento di legislazione delegata il parere di una Commissione parlamentare. Oggi è cosa pacifica, ma lo è su un piano di facoltatività: se avessimo voluto prevedere obbligatorio, sempre e ovunque, il parere di una Commissione parlamentare saremmo incorsi in una illegittimità costituzionale ancor più forte. Sarebbe una illegittimità costituzionale se in un circuito legislativo o equivalente a quello legislativo (ad esempio nella conversione in legge del decreto-legge o nel decreto delegato) volessimo inserire un giudizio obbligatorio relativo anche all'articolo 81. Non si può; la facoltatività è lungi dall'essere un gesto di ipocrisia, come ritiene il collega Boato: permetta che sia io a scegliere il mio direttore spirituale.

BOATO. Ipocrisia legislativa, non morale.

ELIA. C'è uno stato di necessità: infatti non è possibile avere un potere di controllo come quello che è stato esercitato finora e neppure tramutarlo in un intervento obbligatorio; per inserire un intervento di una Commissione consultiva si sono dovuti superare tanti ostacoli e alla fine la dottrina e la Corte si sono rassegnate soltanto a questo intervento facoltativo.

Allora, per la tutela dell'articolo 81 della Costituzione, che sta a cuore a noi come a voi, c'è bisogno di qualche altra cosa, di quello che il senatore Andreatta, in seno alla commissione Bozzi, aveva proposto. Con norma costituzionale bisogna fare della Corte dei conti una procura a difesa

dell'articolo 81 della Costituzione presso la Corte costituzionale in modo che la Corte dei conti possa impugnare atti, anche legislativi, di fronte alla stessa Corte costituzionale. Ciò però richiede una modifica del potere di controllo di costituzionalità, perchè la «sentenza Crisafulli», che non si è occupata direttamente della questione del controllo nei termini in cui ce ne occupiamo noi, non a caso è rimasta *rara avis* e la Corte dei conti non ha più osato sollevare questioni di costituzionalità *ex* articolo 81 della Costituzione davanti alla stessa Corte costituzionale.

Per tutti questi motivi non ritengo di potermi associare agli emendamenti presentati tendenti a reintrodurre in modo obbligatorio il giudizio della Corte dei conti e mi associo invece all'emendamento 16.6, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 16, presentata dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2, di contenuto identico all'emendamento 16.3.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, naturalmente dichiaro di votare a favore dell'emendamento 16.2. Mi rendo conto che per la seconda volta, dopo la battaglia sostenuta già alla Camera dei deputati, mi accingo ad essere sconfitto su questo terreno, però vorrei svolgere alcune considerazioni nel momento in cui vi preparate a cancellare questo controllo della Corte dei conti, il quale non viene sostituito da nulla se non da una mera facoltà – come ha riconosciuto il presidente Elia – affidata alla maggioranza delle Commissioni. Io ringrazio il relatore che almeno ha stabilito che è la maggioranza delle Commissioni che può chiedere di esercitare questa facoltà.

Inoltre, ringrazio anche il senatore Elia che ha ricordato l'esistenza di una sentenza della Corte costituzionale: sarà *rara avis*, senatore Elia, ma è grazie ad essa che questi controlli sono stati esercitati fino a questo momento e che siete costretti ad approntare una norma legislativa all'interno del disegno di legge concernente la riforma della Presidenza del Consiglio per cancellarli. Ringrazio poi il presidente Elia di aver ricordato che quella sentenza è stata stilata da un giurista che si chiamava Vezio Crisafulli.

Alla Camera dei deputati, ma anche in questo ramo del Parlamento, ho riconosciuto con molta umiltà che esistono fondate ragioni per la soluzione che voi indicate; però, visto che poi queste fondate ragioni tendono a travolgere completamente i motivi che, sia pure temporaneamente, sono posti a sostegno del mantenimento di questi controlli, allora consentitemi di dire che questa vostra lettura unilateriale e scontata non è affatto giustificata, e che esistono anche fondate ragioni per una lettura diversa ed opposta. Infatti questo potere di controllo della Corte costituzionale avviene nei confronti di decreti-legge che non hanno un vaglio preventivo; sono sì atti

aventi forza di legge ma non hanno alcun controllo preventivo da parte delle due Camere secondo le procedure che i Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato prevedono per i disegni di legge ordinaria per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione! E per il decreto delegato? Qui non stiamo discutendo, senatore Maffioletti, del controllo di legittimità costituzionale del decreto delegato. Non stiamo discutendo della corrispondenza del potere delegato rispetto al potere delegante: stiamo discutendo di un controllo relativamente all'articolo 81, ciò se esiste oppure no la copertura finanziaria richiesta dalla Costituzione. Ma chi lo deve dire, se non il Parlamento? Chi può avvertire lo stesso Presidente della Repubblica che nell'esercizio del potere delegato il Governo ha travalicato, magari senza accorgesene, l'articolo 81? Chi lo deve fare? La Corte costituzionale? No, perché la questione potrebbe non arrivare mai davanti alla Corte costituzionale, che esercita quel potere nell'ambito delle controversie; e per avventura, nessuna controversia potrebbe scattare, perchè sotto ogni altro profilo magari quel decreto delegato può essere perfettamente costituzionale. Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Presidente Elia, lei sta vaticinando, profetizzando per il futuro una funzione della Corte dei conti di procura, in difesa dell'articolo 81. E intanto state cancellando questi vagli, questi controlli e non vi preoccupate di sostituirli in alcun modo!

Il ministro Mattarella rilancia il discorso e afferma che l'articolo 81 non deve essere invocato solo nei confronti dei poteri del Governo ma anche nei confronti dei poteri del Parlamento. Qui sfonda una porta aperta, ministro Mattarella: tutti i nostri interventi legislativi in questi anni in questo Parlamento - sfido chiunque a dimostrare il contrario - alla Camera e al Senato sono andati in tale direzione. Noi siamo d'accordo. Ciò però significa estendere i poteri della Corte dei conti anche nei confronti del Parlamento - l'ho detto prima - perchè un Parlamento che difende la propria irresponsabilità rispetto alla spesa prepara non l'aumento, non il rafforzamento, ma la diminuzione dei propri poteri.

Ho l'impressione che voi state creando una situazione grave perchè questi problemi si possono anche affrontare, ma nel momento giusto e nella sede giusta, e quando si mettono a posto alcune sfasature ordinamentali ci si preoccupa di controbilanciarle con altre misure di controllo. Non a caso non lo si fa nella riforma della Corte dei conti e della contabilità generale dello Stato: lo fate qui.

Diciamo come stanno le cose: siete tutti d'accordo a procedere in questo modo perchè intanto questo controllo dà fastidio a voi, al Governo, alle maggioranze, è un controllo scomodo. Questo è il giudizio politico che ne devo trarre, perchè altrimenti sentireste almeno il bisogno di introdurre delle procedure di referto automatiche ed obbligatorie. Non le volete, le affidate alle maggioranze delle Commissioni: questa è la verità della scelta politica che state compiendo. (*Applausi del senatore Boato*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi voteremo del nostro emendamento il nucleo essenziale, relativo all'obbligatorietà del parere della Corte dei conti. L'emendamento proposto dal relatore va nella direzione da noi

indicata perchè estende (avevo accennato a ciò nel mio intervento precedente) la possibilità di richiedere tale parere.

Credo che qui non si tratti di drammatizzare una questione che è già nota. Vi sono stati convegni e dibattiti sull'argomento e gran parte delle forze politiche e culturali conoscono la questione, che del resto ha una sua storia controversa. Nessuno può sostenere che l'arcaico istituto del visto di legittimità collegato alla forzatura, che il Governo può imporre, della registrazione con riserva corrisponda all'altezza delle mete del controllo di legittimità. Non siamo più nell'ambito dello Statuto albertino nè dello Stato liberale prefascista, bensì in quello della Repubblica e della Costituzione dove il problema del controllo sugli atti normativi non è previsto nè può essere interpretato diversamente l'articolo della Costituzione che tratta gli atti del Governo in quanto atti amministrativi.

Occorre quindi attrezzare diversamente il Parlamento per il controllo sui decreti-legge ed essere rigorosi nella legge di delegazione per quanto attiene i decreti legislativi poichè per prima la legge di delegazione deve rispettare l'articolo 81 della Costituzione. Si tratta in definitiva di dare a Cesare quello che è di Cesare.

Abbiamo voluto rafforzare il potere di referto, perché, al di là delle polemiche sull'articolo de «la Repubblica» che va inteso in via interpretativa, mi sembra di cogliere in quello stesso articolo una tendenza ad esortarci ad eliminare questa soluzione minimale del potere di referto inteso solo come eventuale, dando per scontato che non si poteva interferire nè prevedere corto circuiti di preventiva giurisdizione di costituzionalità. Ci siamo mossi in questo spirito cercando di avanzare la proposta che avesse un valore di mediazione e di risoluzione non di dettaglio, come era nella sintesi dell'emendamento da noi formulata.

Voteremo quindi a favore dell'emendamento 16.2 credendo nell'equilibrio degli argomenti e della ragione, nella razionalità costituzionale e nel fatto che la questione non si chiude a questo punto perchè si riapre sotto il profilo del controllo successivo; problema che avremmo voluto affrontare, ma non è questa la sede. Riteniamo che la tematica posta dagli emendamenti in esame debba essere definita in maniera chiara e precisa ed il nostro emendamento concorre in tale direzione. In ogni caso annunciamo che, in via subordinata, voteremo a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori, sostanzialmente, identico all'emendamento 16.3, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, pur con le riserve che abbiamo più volte espresso, voteremo anche noi a favore dell'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che il senatore Boato ha trasformato, modificandone conseguente la rubrica, l'emendamento 16.5 in subemendamento 16.6/1 all'emendamento 16.6.

Metto ai voti l'emendamento 16.6/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(*Regolamenti*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Ferme restando le riserve assolute di legge stabilite dalla Costituzione e da leggi costituzionali, la legge può stabilire che oggetti tassativamente ed

espressamente indicati nell'ambito di una materia regolata con norme generali, poste anche in altre leggi, siano disciplinati con regolamenti governativi abilitati a derogare a preesistenti disposizioni legislative o ad abrogarle con effetto dalla entrata in vigore dei regolamenti stessi.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

17.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista in Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

17.1 MAFFIOLETTI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, COSSUTTA, VETERE, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPADACCIA. Con l'emendamento 17.2 ripropongo il testo della Camera; do per intuitivamente compresi i motivi che mi hanno indotto a contrapporre tale testo a quello della Commissione.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 17.1 propone, in pratica, l'eliminazione della parola «integrazione» nel punto b) dell'articolo 17. È chiaro che il potere regolamentare può intervenire per quanto riguarda l'attuazione delle leggi, ma noi riteniamo pericoloso e deviante estendere questo intervento nel campo della integrazione e delle leggi, problema che va risolto, semmai, nell'ambito della delegificazione, con criteri che peraltro sono affrontati in altra parte dell'articolo.

Per quanto riguarda, invece, uno scopo congeniale, per così dire, al regolamento, credo che in questo caso, per una visione sistematica del potere regolamentare, che viene regolato dall'articolo 17, si possa rimanere nell'ambito dei regolamenti che riguardano l'esecuzione e l'attuazione delle leggi. Quindi, per evitare, anche metodologicamente, una confusione con altro tipo di regolamenti, riteniamo sia bene sopprimere la parola «integrazione».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.1 e contrario sull'emendamento 17.2 perchè, secondo l'ipotesi in esso contenuta, si eliminano alcune collaborazioni, si elimina il parere del Consiglio di Stato e il termine entro il quale lo stesso si pronuncia sugli schemi di regolamento. Ritengo sia preferibile la formula proposta dalla Commissione, che offre maggiori garanzie di puntualità e di precisione nei regolamenti adottandi.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è contrario sull'emendamento 17.2, mentre è favorevole sull'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI E RIORDINO
DI TALUNE FUNZIONI

Art. 18.

(*Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonchè gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale.

2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.

3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia ove non siano confermati dopo il giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.

4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei ministri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. Al Segretariato è preposto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La funzione del capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti dello Stato».

18.1 PASQUINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vice segretario generale scelto tra le predette categorie», *con le altre*: «il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vice segretario generale scelto tra dirigenti generali di livello B appartenenti al ruolo organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri».

18.4 GUIZZI, ACQUAVIVA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ove non siano» *sino alla fine del periodo con le altre:* «dalla data del giuramento del nuovo Governo».

18.6 GUIZZI, PIERRI, ACQUAVIVA

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «il vice segretario generale».

18.5 GUIZZI, ACQUAVIVA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri precisa, con proprio provvedimento, le competenze di indirizzo e di coordinamento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e le competenze di coordinamento amministrativo del Segretario generale. Tale provvedimento viene comunicato al Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere, che ne danno lettura alle rispettive Assemblee».

18.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*ter*. Il Presidente del Consiglio dei ministri può decidere che gli uffici del Segretariato dipendano direttamente dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora adotti questa soluzione, il Presidente del Consiglio nomina un proprio capo di gabinetto».

18.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASQUINO. Signor Presidente, come avevo anticipato nel corso della discussione generale, questo emendamento rappresenta il tentativo – che a questo punto mi pare non particolarmente fortunato ma non ho perso del tutto le speranze – di evitare che insorga un conflitto tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e i suoi poteri e il nuovo segretario generale che, faccio notare, viene introdotto in questo testo, in questo momento, con una persona che occupa una posizione che è assimilabile a quella di segretario generale, secondo l'orientamento di un Presidente del Consiglio che evidentemente ha deciso di andare in direzione opposta rispetto a quella del Presidente del Consiglio che l'ha preceduto.

Credo che questo sia – come ho già avuto modo di dire – un errore, che pagheremo tutti con una scarsa funzionalità sia della figura del segretario generale, sia dell'istituzione Governo nel suo complesso per i conflitti, che non sono affatto fisiologici e che non debbono esistere, fra sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario generale.

Tra l'altro, non credo che in altri ordinamenti si riscontrino figure di questo genere, e nel caso che conosciamo con una certa ampiezza di dettagli e che è assimilabile a questo, cioè quello del capo del *White House staff* e dei collaboratori più stretti del Presidente degli Stati Uniti, abbiamo sperimentato ampiamente conflitti molto gravi che hanno spesso portato a dimissioni dell'uno o dell'altro a seconda dei casi. Aggiungerò, come particolare non marginale, che nella disciplina della posizione di segretario generale che ci viene proposta si prevede che i suoi compiti cessino al cessare del Presidente del Consiglio. Il problema, naturalmente, è che potrebbe rompersi quel rapporto di fiducia necessario tra Presidente del Consiglio e segretario generale ben prima che il Presidente del Consiglio cessi dalle sue funzioni e quindi avremmo una situazione, che mi limito per il momento a definire anomala, di un Presidente del Consiglio che in qualche modo è costretto a fare i conti con un segretario generale del quale non gode più la fiducia e nel quale non ha più fiducia.

Credo che almeno questo passaggio debba essere più opportunamente disciplinato consentendo ampia discrezionalità al Presidente del Consiglio di scegliersi il segretario generale, così come credo si scelga attualmente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il relatore e il Ministro sanno benissimo qual è la mia opinione in materia: io sono consapevole di questi problemi e purtroppo, in questo caso, sono quasi sicuro che sono anche eterodiretti e non diretti invece all'analisi di un punto specifico del testo.

Vorrei aggiungere che, nel caso venisse respinto questo emendamento, si intende naturalmente precluso l'emendamento 35.1 e quindi non lo illustrerò.

ACQUAVIVA. Intervengo per illustrare gli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.4, credo che si possa illustrare da sè. Lo stesso vale per l'emendamento 18.5.

Vorrei invece spendere una parola sull'emendamento 18.6, che è di maggior rilievo. Il senso del nostro emendamento è quello di creare una coerenza tra la figura e la funzione dei massimi dirigenti del segretariato (dal

segretario generale ai sui capi dipartimento) ed il Governo in carica. Ci sembra che la dizione proposta dalla Commissione sia ambigua e di fatto il nostro emendamento tende a sottolineare il fatto che questi alti funzionari cessano dalla loro funzione all'atto della decadenza del Governo che li ha nominati: e il nuovo Governo li può ovviamente confermare o sostituire. Questo è il senso dell'emendamento 18.6.

* BOATO. Intervengo per illustrare gli emendamenti 18.2 e 18.3, che il collega Spadaccia ha già illustrato ampiamente nel dibattito generale.

Con l'emendamento 18.2 si prevede che il Presidente del Consiglio con proprio provvedimento precisa «le competenze di indirizzo e di coordinamento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e le competenze di coordinamento amministrativo del Segretario generale», e questo anche rispetto ai problemi che il collega Pasquino sollevava poco fa. Ovviamente, sempre secondo questo emendamento, tale provvedimento viene comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Nell'emendamento 18.3 si prevede che il Presidente del Consiglio possa decidere che gli uffici del segretariato dipendono direttamente dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e in questo caso si prevede che il Presidente del Consiglio nomini anche un proprio capo di Gabinetto.

Mi sembra che non sia necessario illustrare ulteriormente gli emendamenti perchè di questi si è già parlato ampiamente anche in discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronuziarsi sugli emendamnti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario all'emendamento 18.1, così come agli emendamenti 18.2 e 18.3, in quanto verrebbe ad essere capovolto, ove accolti questi emendamenti, tutto il disegno che la Commissione ha proposto, dopo lunga discussione, alla valutazione e al giudizio dell'Aula.

L'emendamento 18.4 non trova il consenso ma, per non pregiudicare soluzioni e situazioni, vorrei pregare il presentatore di ritirarlo; conseguentemente anche l'emendamento 18.5 dovrebbe seguire la stessa sorte.

Sono invece favorevole all'emendamento 18.6 perchè mi pare rientri nella logica che la Commissione ha inteso dare alle funzioni ed al ruolo del segretario generale.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 18.1.

L'invito anche da parte del Governo è di ritirare l'emendamento 18.4 e di conseguenza anche l'emendamento 18.5.

Sono poi favorevole all'emendamento 18.6, contrario agli emendamenti 18.2 e 18.3.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Intervengo brevemente per una questione tecnica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dubito che esistano questioni del genere.

BOATO. Me ne sono accorto ora e per questo non ho presentato un emendamento. Al comma 2 dell'articolo 18 si dice: «Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione».

A me pare che, una volta che vengono citati anche gli «estranei alla pubblica amministrazione» tutto questo sia inutile. Probabilmente potremmo fermarci alle parole: «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo con tale proposta?

MURMURA, *relatore*. Penso sia migliore la formulazione attuale.

PRESIDENTE. Il Governo ha invitato a ritirare gli emendamenti 18.4 e 18.5. I presentatori accolgono tale invito?

ACQUAVIVA. Ritiriamo gli emendamenti 18.4 e 18.5. Manteniamo l'emendamento 18.6.

PRESIDENTE. Senatore Pasquino, mantiene l'emendamento 18.1?

PASQUINO. Signor Presidente, nella logica di tutto quanto ho detto finora non sono assolutamente disposto a ritirare l'emendamento 18.1. Ho sostenuto infatti che deve esserci un unico responsabile dell'organizzazione degli uffici e del buon funzionamento della Presidenza del Consiglio, vale a dire il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio stesso. Sono contro le diarchie di qualsiasi tipo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.6, presentato dal senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(*Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:

a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonchè all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonchè predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonchè dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinchè il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonchè gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonchè la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonchè degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;

bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;

cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera z), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso».

19.1 PASQUINO, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RIVA. Ho aggiunto la mia firma a questo emendamento che mi sembra si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è favorevole, anche perchè l'emendamento sostanzialmente non innova il testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai senatori Pasquino e Riva.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 20.

(*Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri*)

1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonchè i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonchè quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

È approvato.

Art. 21.

(*Uffici e dipartimenti*)

1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n*) dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

È approvato.

Art. 22.

(*Comitato di esperti per il programma di Governo*)

1. Il Segretariato generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio.

È approvato.

Art. 23.

(*Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo*)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri , è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 19.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

È approvato.

Art. 24.

(*Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

È approvato.

Art. 25.

(*Vigilanza su enti ed istituzioni*)

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

È approvato.

Art. 26.

(*Dipartimento per l'informazione e l'editoria*)

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.

3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(*Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale*)

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro *I* della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo ed il relativo rendiconto è trasmesso annualmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

27.1 PASQUINO, RIVA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e non sono soggette a rendicontazione» *con le altre:* «ed il relativo rendiconto è trasmesso entro la stessa data al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato»».

27.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

RIVA. Ho aggiunto la mia firma all'emendamento 27.1 e lo illustro. Esso propone di dare stabilità e certezza finanziaria e giuridica al finanziamento dell'attività che riguarda il tema delicatissimo dei servizi. Devo far rilevare all'Aula che a pagina 53 dell'ultima relazione sulla politica informativa e della sicurezza il Presidente del Consiglio rileva che: «La solidità di impianto del settore informativo va necessariamente garantita da un adeguato

riscontro sul piano finanziario». Soggiunge che: «Le vicende che hanno contrassegnato l'approvazione della legge finanziaria non hanno consentito che fosse tenuto conto di questo importante aspetto. Anzi si è accentuata la discrasia tra la disponibilità degli strumenti finanziari e reali esigenze del settore informativo. Si tratta di un punto non secondario» conclude il Presidente del Consiglio «che si sottopone all'attenzione e alle valutazioni del Parlamento».

Ebbene, raccogliendo questa sollecitazione del Presidente del Consiglio, con questo emendamento proponiamo che le spese riservate a tale settore siano iscritte in uno specifico capitolo e che naturalmente, per un corretto rapporto con il Parlamento, il relativo rendiconto sia annualmente trasmesso al noto Comitato parlamentare di vigilanza su questo settore delicatissimo.

Ci sembra questa un'occasione legislativa eccellente per venire incontro alla duplice esigenza di certezza finanziaria e giuridica da parte del Governo e di vigilanza da parte del Parlamento.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 27.2 è del tutto analogo all'emendamento precedente del senatore Pasquino a cui ha aggiunto la firma il senatore Riva; anche se la formulazione è diversa, è identico nella sostanza. Siccome condivido l'illustrazione fatta poco fa dal collega Riva, mi richiamo ad essa per brevità di tempo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario ad entrambi gli emendamenti perchè essi, al di fuori di ogni riferimento ad una eventuale ed auspicata riforma del complesso dei servizi di sicurezza, vengono a trattare un aspetto particolarmente delicato. Poichè mi risulta in via informale che è in corso di preparazione da parte del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza un testo di riforma complessiva, credo che argomenti come questi trovino la loro collocazione in quella sede, senza strani stralci da tutto il contesto della relativa disciplina.

Il mio parere è, quindi, negativo e credo che la *sedes materiae* vada osservata sempre, soprattutto quando si tratta di servizi particolarmente delicati nella vita delle istituzioni.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Vorrei far notare al relatore che il meglio è nemico del bene e quindi non so quando e come avremo quella riforma che egli ed io auspichiamo. Quello che è certo è che qui oggi potremmo – e secondo me proprio in materia che riguarda strettamente la Presidenza del Consiglio – operare il bene.

Mi auguro che ci sia opposizione al nostro emendamento solo per le

ragioni dette e non per mantenere un velo su un terreno così delicato perchè il velo finanziario è quanto di peggio si possa tenere su questa materia. Naturalmente voterò a favore dell'emendamento 27.1.

MURMURA, *relatore*. Siamo tutti disponibili. Non ci sono alcuni più disponibili degli altri, senatore Riva.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Penso che verranno messi in votazione insieme gli emendamenti 27.1 e 27.2.

PRESIDENTE. No, verranno posti ai voti separatamente perchè sono sostanzialmente analoghi, ma non identici.

BOATO. Ma il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 riportato nell'emendamento 27.1 è lo stesso Comitato parlamentare per i servizi d'informazione e sicurezza previsto nell'emendamento 27.2. Uno fa riferimento all'articolo 11 della legge n. 801 del 1977, l'altro dà la denominazione contenuta nello stesso articolo 11.

PRESIDENTE. C'è una differenza nella data: l'emendamento 27.1 dice «trasmesso annualmente», mentre l'emendamento 27.2 dice «trasmesso entro la stessa data».

BOATO. Domando scusa, mi sono sbagliato: c'è un diverso riferimento alla data. Comunque svolgo ugualmente la mia dichiarazione di voto.

Capisco che il senatore Murmura voglia esprimere un parere contrario su questi emendamenti e lo dia, ma non con quella motivazione. Anche se lei aveva individualmente un parere diverso (ma ha parlato come relatore), perchè avete accettato di intervenire nella materia della Corte dei conti? (*Interruzione del relatore*). Lei sta dicendo che c'è un'ipotesi di riforma della legge sui servizi di sicurezza e che quindi in questa sede non bisogna trattare tale materia perchè verrà affrontata in quell'ambito. E allora, visto che c'è un'ipotesi di riforma della Corte dei conti, perchè avete trattato in questa sede quella materia nel modo sbagliato in cui è stata affrontata, invece che rinviarla alla sede di riforma della Corte dei conti? E non mi si dica che c'è una connessione perchè una connessione c'è anche in questo caso, poichè si prevede una rendicontazione riservata delle spese che viene trasmessa non al Parlamento nel suo insieme, ma al Comitato parlamentare che ha l'obbligo della riservatezza. Respingere questo emendamento con una tale motivazione francamente mi pare pretestuoso e la pretestuosità emerge dalla contradditorietà dell'atteggiamento tenuto dal relatore, dalla maggioranza e dal Governo in materia di Corte dei conti.

Comunque io voterò a favore e dell'emendamento presentato dal senatore Pasquino e di quello presentato dal nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dai senatori Pasquino e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

(*Capi dei dipartimenti e degli uffici*)

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonchè dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

(*Consulenti e comitati di consulenza*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole: «o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato».

29.1 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 29.1, 30.1 e 37.1, mentre annuncio il ritiro dell'emendamento 31.1.

Negli articoli 29, 30 e 37 sono puntualmente precisate le categorie di persone che possono essere adibite rispettivamente alle attività di consulenti e comitati di consulenza e come personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i consulenti ed i comitati di consulenza il comma 2 dell'articolo 29 prevede che: «Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica...». Mi domando allora perchè si prevede (e chi potrebbero essere) di conferire detti incarichi anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. A parte i magistrati, i docenti universitari, gli avvocati dello Stato e tutte le altre persone che ho elencato, non vedo altri esperti al di fuori di questi. Del resto la parola «esperti» è indefinita ed indefinibile. Per questo ne chiedo la soppressione.

Anche per quanto riguarda il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono specificate le categorie di persone che ne possono far parte: personale dei propri ruoli, personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. L'articolo 30 poi prevede che il personale sia scelto fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione. Se vi è tanto personale a disposizione mi domando perchè si debbano scegliere altre persone al di fuori dell'amministrazione. Non ne so dare una spiegazione.

Credo che anche per una questione di moralizzazione, oltre che di opportunità, si dovrebbero sopprimere queste parole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario, perchè ritengo che la possibilità di rivolgersi ad esperti estranei alle amministrazioni dello Stato sia un fatto altamente positivo per realizzare canali e rapporti con la società civile, al di fuori delle burocrazie e degli apparati anche universitari e dei magistrati.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento*. Sono contrario, signor Presidente. Se c'è una struttura pubblica che ha maggiore titolo per utilizzare esperienze e conoscenze estranee alla pubblica amministrazione è proprio la Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Voglio dire al collega Pontone che anch'io sono contrario a questo emendamento, sebbene anch'io ho la preoccupazione che vi possa

essere un utilizzo distorto di quanto previsto dalla legge. Ma questo riguarda il modo in cui la legge viene applicata e le tante scorrettezze che possono essere fatte. Che in linea di principio presso la Presidenza del Consiglio in particolare si possa far ricorso a personale esterno all'amministrazione mi pare assolutamente giusto e legittimo; oltretutto, permettere ad una Presidenza del Consiglio corretta, intelligente, aperta e illuminata in qualche modo di far ricorso a competenze ed esperienze di persone che non abbiano fatto la trafila interna all'amministrazione burocratica – pur essendo anche questa del tutto legittima – mi pare assolutamente giusto. Casomai, si tratterà in concreto di esercitare gli strumenti del sindacato ispettivo di controllo per contestare il modo sbagliato in cui questo venga fatto.

Se posso permettermelo, proporrei al collega Pontone di ritirare questo emendamento specifico.

PONTONE. Senatore Boato, la ringrazio del consiglio, ma non posso ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30 e delle allegate tabelle:

CAPO V

PERSONALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Art. 30.

(*Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

TABELLA A
(articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
	–	–	–
Dirigente generale, livello *B* e *C*, e qualifiche equiparate	34*	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
TOTALE...	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA B
(articoli 30, 32, 37 e 38)

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
	–	–	–
Qualifiche ad esaurimento	31	15	30
9ª qualifica funzionale	61	31	
8ª qualifica funzionale	123	62	
7ª qualifica funzionale	193	96	
6ª qualifica funzionale	282	145	
5ª qualifica funzionale	375	187	
4ª qualifica funzionale	544	261	
3ª qualifica funzionale	113	57	
2ª qualifica funzionale	59	30	
TOTALE...	1.781	884	

TABELLA C
(articoli 30, 38 e 39)

ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI
DEL GOVERNO NELLE REGIONI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
	–	–
Dirigente superiore	40	8
Primo dirigente	80	16
Qualifiche ad esaurimento	16	4
9ª qualifica funzionale	17	4
8ª qualifica funzionale	34	6
7ª qualifica funzionale	31	6
6ª qualifica funzionale	54	10
5ª qualifica funzionale	44	10
4ª qualifica funzionale	70	10
3ª qualifica funzionale	54	10
2ª qualifica funzionale	58	10
TOTALE	498	94

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione».

30.1 PONTONE, FILETTI

Ricordo che questo emendamento è già stato illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 con l'avvertenza che si intendono approvate anché le tabelle allegate.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

(*Consiglieri ed esperti*)

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonchè quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sopprimere le parole: «ed esperti nonchè quelli relativi».

31.1 PONTONE, FILETTI

Ricordo che il senatore Pontone ha ritirato questo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

(*Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè al personale in servizio presso le amministrazioni nominativamente indicate nella lettera *r*) del precedente articolo 19».

32.2 FRANZA, GUIZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «è determinato con decreto» *con le altre:* «nonchè dei componenti del Comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti».

32.1 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrali.

FRANZA. Signor Presidente, questo emendamento tende ad ampliare al personale della Corte dei conti, che viene nominato con decreto del

Presidente del Consiglio, il trattamento economico e le indennità previste dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985.

La riforma della Presidenza del Consiglio potrebbe essere l'occasione per ristabilire, se non una pari condizione, almeno un'armonia nel trattamento giuridico ed economico di tutte le branche della pubblica amministrazione sottoposte alla diretta gestione della stessa Presidenza del Consiglio.

Vi è un forte argomento interpretativo nello stesso articolo 20 della legge sulla Presidenza del Consiglio che nel definire i compiti del segretario generale della Presidenza medesima alla lettera *s*) parla di gestione amministrativa del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonchè degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri facciano capo. Di tal che questo accentramento gestionale risponde alla reale necessità di un coordinamento omogeneo, di un intervento teso a stimolare il massimo dell'efficienza dell'apparato e di organismi con particolari e delicate funzioni istituzionali.

È proprio per la specificità delle funzioni esercitate nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè per la necessità di tener conto delle esigenze particolari rappresentate, che le amministrazioni indicate alla lettera *s*) dell'articolo 20 debbono godere dell'estensione di queste indennità.

Ognuno di noi ha letto questa mattina l'intervista al presidente Carbone sotto una specie particolare, dando ad essa una valutazione particolare. Io posso rilevare che da questo articolo vengono certamente esaltate le funzioni originarie dell'istituto della Corte dei conti e la crescita complessiva che ha avuto in questi ultimi anni per dimensione, per penetrazione conoscitiva e per consistenza. C'è però anche l'auspicio che prima di procedere ad una ristrutturazione organica con legge, si faccia qualcosa; e si afferma che nell'attesa è augurabile che ci siano quelle anticipazioni di necessità che pure presiedono a questo importante istituto. Fra queste anticipazioni credo che possa essere collocata questa giusta rivendicazione del personale nominato con decreto della Presidenza del Consiglio; e tanto più – e il relatore lo sa bene – che, quando è stato chiesto da questo personale l'estensione dei benefici che avevano ottenuto i dipendenti delle cancellerie, il Ministro di grazia e giustizia con un suo fonogramma ebbe a dire che gli interessati avevano posto rivendicazioni giustificate e comprensibili e che tuttavia queste richieste non dovevano avere come interlocutore naturale il Ministero di grazia e giustizia, bensì la Presidenza del Consiglio nei cui riguardi il personale stesso ha un rapporto di dipendenza organica e funzionale.

Questi sono i precedenti che mi inducono a insistere su questo emendamento.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 32.1.

L'articolo 21, comma 1, prevede un comitato di esperti, nominato dal Presidente del Consiglio e da lui direttamente dipendente. La formulazione dell'articolo 32 al quarto comma, così come nel testo originario, non prevedeva tale organo nell'elencazione degli esperti estranei all'amministrazione. Per questo motivo l'inserimento si è reso necessario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è favorevole all'emendamento 32.1.

Ho, però, notevoli perplessità per quanto riguarda l'emendamento 32.2 dei colleghi Franza e Guizzi, ritenendo che le pur giuste rivendicazioni del personale amministrativo dei tribunali amministrativi, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, delle magistrature militari e dell'Avvocatura generale debbano trovare collocazione e soddisfacimento nell'estensione ad essi delle provvvidenze e delle indennità, già previste per il personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.

Il senatore Franza ricorderà che, in occasione dell'esame di un recente provvedimento (quello recante la soppressione dei cosiddetti ruoli ad esaurimento), avevamo presentato un emendamento in tal senso e, che per difficoltà di copertura finanziaria, esso non è stato accolto dal Governo. Ci si è assunti allora l'impegno di rivedere la materia o in sede contrattuale (questo per quanto riguarda il Ministro per la funzione pubblica) o in sede parlamentare, presentando un autonomo disegno di legge.

Pur convinto dell'esigenza morale, politica ed anche di equità di concedere a questo personale le indennità, appunto per non creare un precedente negativo per la loro estensione di quanto deciso con legge nei confronti del personale della giustizia, vorrei pregare il senatore Franza di ritirare l'emendamento, assicurandolo, per quanto di competenza, che il consenso dato a favore di questo personale sarà presto onorato o dal Governo o dal Parlamento attraverso la presentazione di un autonomo disegno di legge.

Per questi motivi, invito al ritiro dell'emendamento ed in caso contrario ritengo di non poter esprimere parere favorevole, anche perchè non mi sembra che allo stato sia quantificata la spesa.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si associa all'invito al ritiro; in caso diverso, è contrario decisamente all'emendamento che, per i motivi espressi dal relatore, giudica inopportuno in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Franza, ha udito l'invito del relatore di ritirare l'emendamento da lei presentato?

FRANZA. Signor Presidente, credo che la ulteriore pubblicità positiva data a questo problema possa indurmi a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 33.

(*Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

È approvato.

Art. 34.

(*Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni*)

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(*Consiglio di amministrazione*)

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:

a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonchè dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dal segretario generale».

35.1 PASQUINO

Comunico che il senatore Pasquino ha ritirato questo emendamento.
Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

(*Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(*Dotazioni organiche*)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole: «incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica».

37.1 PONTONE, FILETTI

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

(*Norme per la copertura dei posti*)

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello *B* e *C*, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonchè quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.

5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in

vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla Tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-*bis*. Il personale della settima e della ottava qualifica funzionale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, che abbia effettivamente svolto, per un periodo non inferiore a tre anni, mansioni di una qualifica funzionale diversa da quella rivestita nell'amministrazione di provenienza, può essere inquadrato, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo comma 6, nella qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate, purchè in possesso del titolo di studio richiesto; le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che abbia già conseguito miglioramenti in carriera in applicazione di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

2-*ter*. Il personale con qualifica di ispettore generale e direttore di divisione del ruolo ad esaurimento e quello inquadrato a norma del precedente comma può conseguire la qualifica di primo dirigente, in sede di prima applicazione della presente legge, anche in soprannumero, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di ruolo, mediante apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale possono partecipare i dipendenti che abbiano svolto effettivamente presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri da almeno tre anni le funzioni di responsabili di settori e/o uffici. Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso, il primo dei quali sarà bandito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

38.1 GUZZETTI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'inquadramento, a domanda, del personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione viene effettuato nei limiti dell'80 per cento del contingente esistente, come previsto dall'articolo 5, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472».

38.2 MURMURA, GUIZZI, MAZZOLA, VENTRE

Al comma 4, sopprimere le parole: «ad esclusione della carriera direttiva».

38.4 GUIZZI

Al comma 6, dopo le parole: «quattro supplenti», *inserire le seguenti*: «di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico».

38.3 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI. Signor Presidente, l'emendamento 38.1 si illustra da sè.

* VENTRE. Signor Presidente, l'emendamento 38.2 concerne quei dipendenti che, avendo assicurato il decollo e il funzionamento delle scuole superiori della pubblica amministrazione per decenni, hanno acquisito, sul piano dell'equità e della logica, il diritto a vedersi inquadrati oggi che finalmente si presenta un provvedimento che costituisce una sede appropriata e non occasionata da provvedimenti *omnibus* comportanti generose sanatorie *urbi et orbi*. Si tratta di personale che - naturalmente non in senso tecnico-giuridico - ha usucapito il diritto all'inquadramento. D'altronde l'usucapione è un istituto giuridico che nasce anche da una situazione psicologica. Sono dipendenti che per decenni hanno lavorato in una struttura e che non possono esserne allontanati allorchè si presenta un'occasione per il loro inquadramento.

Vi è poi un'altra considerazione da fare. Non approvando l'emendamento al nostro esame, poichè l'opera di tale personale è ancora oggi necessaria per il funzionamento delle scuole superiori della pubblica amministrazione, come si continuerebbe ad assicurare tale funzionamento *medio tempore*, cioè tra il loro licenziamento, l'indizione e l'espletamento dei concorsi e l'assunzione in servizio? Si dovrebbero mantenere ancora nell'attuale incertezza: non lo riteniamo opportuno. Nè può ritenersi ragionevole e serio pensare di assicurare il funzionamento di dette scuole con una frazione

molto esigua del personale attualmente in servizio. Inoltre dal loro inquadramento non derivano oneri sul bilancio dello Stato perchè, com'è noto, la giurisprudenza costante dei TAR e del Consiglio di Stato ha loro riconosciuto – nè poteva avvenire altrimenti – il diritto alla percezione di tutte le indennità spettanti al personale della Presidenza del Consiglio.

D'altra parte il Governo ha affermato in Commissione di voler vedere inquadrati tali dipendenti. Si tratterebbe allora, in buona sostanza, di una precisazione non superflua. Ancor più questa sede appare opportuna e quindi doverosa si rivela da parte nostra l'approvazione dell'emendamento da noi presentato e su cui sollecitiamo un voto favorevole dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 38.4.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Guizzi, che peraltro si illustra da sè.

* BOATO. Signor Presidente, il comma 7 dell'articolo 38 prevede che le operazioni di inquadramento previste per il personale ai commi 1 e 3 vengano ultimate entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega (ed immagino che ciò avverrà), da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e inoltre composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti. L'emendamento 38.3 da me proposto mi sembra abbia una logica elementare. La commissione che dovrà sovrintendere all'inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 38 deve essere formata, nei suoi membri effettivi e supplenti, da personale che sia di qualifica non inferiore a quello che deve essere inquadrato o da docenti universitari di diritto pubblico o, per usare la formula costituzionale, da docenti universitari in materie giuridiche.

Mi auguro che il relatore ed il rappresentante del Governo possano accettare quest'emendamento che è di correttezza istituzionale nel rapporto tra una commissione che giudica e le persone che devono essere giudicate, anche se si tratta soltanto di un giudizio di inquadramento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è certamente favorevole all'emendamento 38.2, anche perchè lo ha presentato, ed è altrettanto favorevole all'emendamento 38.3.

Ritengo, però, che anche l'emendamento 38.2, oltre al 38.4 e al 38.1 meritino una risposta da parte del Governo ai fini della permanenza di un rapporto equilibrato ed equo nei confronti di tutti i comparti della pubblica amministrazione.

Non si vorrebbe infatti, da parte del relatore, realizzare eccessivo appesantimento negli inquadramenti e, contemporaneamente, creare momenti di sperequazione e di disparità di trattamento nei confronti del personale di altri Ministeri e di altre amministrazioni. Il nostro sforzo deve essere indirizzato a non creare privilegi per alcune categorie o per alcuni

Ministeri o per alcune amministrazioni, perchè questo può determinare, come tutti sappiamo, rincorse contro le quali, non solo verbalmente ma con i fatti, dobbiamo operare.

Per questo esprimo un parere incondizionatamente favorevole all'emendamento 38.3 e mi rimetto al parere del Governo per gli altri emendamenti.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo deve chiedere all'Aula di non modificare l'articolo 38 per quanto riguarda i meccanismi di inquadramento del personale.

Diverso è il discorso per l'emendamento 38.3, su cui esprime parere favorevole concordando con il relatore.

Le normative sul personale sono, come il Senato ben sa, estremamente delicate, particolarmente quando intervengono dopo molti anni rispetto a condizioni che sono, nel corso del tempo, anche consolidate, con comandi o distacchi e si sono sovrapposte situazioni diverse di personale. La soluzione che il Governo ha presentato in Commissione è rigorosa ed equilibrata insieme; molto più rigorosa di quanto non sia avvenuto in altre occasioni, ma equilibrata per i vari elementi che compongono i segmenti che occorrerà poi far confluire nell'organico della Presidenza del Consiglio.

Qualunque modifica comporterebbe reazioni e contraccolpi maggiori della singola modifica stessa. Di conseguenza il Governo esprime parere contrario – e prega l'Aula di non accogliere tutti gli emendamenti al riguardo, pur sapendo che sovente, dietro alcuni emendamenti, vi sono delle posizioni che possono essere di rilievo, che possono essere degne di qualche attenzione; ma la soluzione rischierebbe di essere squilibrata con l'accogliemento anche di uno solo degli emendamenti, per cui il parere è contrario agli emendamenti 38.1, 38.2 e 38.4. Al 38.3 è favorevole perchè non riguarda il personale ma è una definizione che il Governo può condividere.

Naturalmente il Governo premette al parere contrario un invito ai proponenti a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Guzzetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Guizzi e fatto proprio dal senatore Agnelli Arduino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in servizio alla data del 10 agosto 1987, è collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta».

38.0.1 GUIZZI, ACQUAVIVA

ACQUAVIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUAVIVA. Ritiro l'emendamento 38.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 39.

(*Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni*)

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.

È approvato.

CAPO VI

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 40.

(*Norme finali*)

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonchè per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

È approvato.

Art. 41.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonchè dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle

allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore di questo provvedimento con un entusiasmo che definirò «contenuto». Vogliamo però dare a questo voto un preciso significato politico.

Questa legge indubbiamente rientra nel novero di quelle della stagione delle riforme istituzionali che abbiamo tutti insieme voluto inaugurare in quest'Aula. È una legge che tende a rafforzare ed a meglio organizzare i poteri dell'Esecutivo. Ecco dunque il significato politico che vogliamo dare a questo nostro voto favorevole: anche un Gruppo dell'opposizione come il nostro è comunque favorevole al fatto che nell'ordinamento italiano venga meglio strutturata la funzione del potere esecutivo. Anzi, devo dire che noi avremmo voluto che ancora meglio di quanto prevede questa legge si arrivasse ad una corretta riorganizzazione delle funzioni di tale potere. Alcune delle nostre proposte, che purtroppo sono state respinte, andavano precisamente in questa direzione. Erano una sollecitazione alla maggioranza ed al Governo affinchè davvero in modo migliore venisse organizzato il potere esecutivo.

Da questa esigenza traevano spunto le nostre proposte tese ad evitare i pericoli connessi alla diarchia tra la funzione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e la nuova figura del segretario generale dello stesso organismo, prevista in questo disegno di legge. Di qui anche la nostra proposta di regolare in via definitiva l'incresciosa - la definirò così - questione del numero dei sottosegretari, che si sono moltiplicati a dismisura in funzione dei Governi di coalizione. Anche questo è un punto sul quale la maggioranza ed il Governo non hanno saputo uscire dalla logica del breve periodo, dallo sguardo alla realtà immediata.

Lo stesso è accaduto per quanto riguarda la questione dei decreti, per la quale con la nostra proposta di emendamento chiedevamo di mettere al riparo il rapporto tra Governo e Parlamento dal fatto che la maggioranza possa deliberatamente «tirare per le lunghe» la procedura d'esame di tali atti per consentire l'abuso della reiterazione. Questa nostra proposta, che tendeva ad introdurre trasparenza e limpidezza nei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo, non è stata accolta.

Di qui la ragione del nostro scarso entusiasmo nei confronti di questo disegno di legge, per il fatto cioè che esso si rivela meno ambizioso di quanto

avrebbe potuto essere per un miglior funzionamento della Presidenza del Consiglio, vale a dire del vertice del potere esecutivo. È davvero singolare che debba venire da una voce dell'opposizione – in questo caso dalla nostra – un richiamo alla maggioranza ed al Governo affinchè adempiano ai loro doveri di rendere migliore l'organizzazione della Presidenza del Consiglio, migliore il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo.

Ma tant'è: le posizioni assunte dalla maggioranza sono queste. Dunque prendiamo atto della situazione e diamo il nostro positivo viatico a questo provvedimento, sicuri del fatto che alcuni degli inconvenienti che noi denunciamo purtroppo dovremo presto e di nuovo affrontare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, nell'intervento svolto durante la discussione generale abbiamo ampiamente chiarito il nostro punto di vista e la nostra posizione su questo disegno di legge. Esso è manchevole, imperfetto, avrebbe avuto bisogno di essere migliorato e modificato; con i nostri emendamenti ci siamo sforzati di farlo, ma non abbiamo trovato il favore del Governo. Dobbiamo pur dire che nella discussione svoltasi su tutti gli emendamenti è stato mostrato un certo favore ad alcune nostre posizioni, ad esempio per quanto riguarda il numero e la funzione dei ministri e dei sottosegretari, e il relatore ha affermato che tutto questo dovrà formare oggetto di una futura riforma. Ci siamo augurati, insieme al senatore Murmura, che ciò si verifichi nel più breve tempo possibile e che non si debbano aspettare altri 40 anni.

Anche per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni, è stato detto che una legge quadro dovrà regolarizzare tale settore. Siamo in attesa che ciò avvenga.

Certo, si tratta di un provvedimento che va guardato con occhio particolare perchè cerca di risolvere alcuni problemi dell'Esecutivo. Ci auguriamo che si continui su questa strada. La nostra posizione è favorevole, ma critica nello stesso tempo: favorevole perchè questo disegno di legge è stato firmato da noi in Parlamento insieme agli altri partiti, critica perchè non è perfetto così come avremmo voluto e così come doveva essere. Le istituzioni vanno modificate, ma vanno completamente migliorate. Si parla sempre di riforma delle istituzioni, ma quando si arriva al punto finale si può constatare che esse sono sempre parziali ed incomplete. Lavoreremo quindi affinchè in Parlamento e fuori di esso le nuove riforme istituzionali siano più precise, più perfette e più aderenti alle norme costituzionali.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge che noi liberali approveremo, anche perchè siamo stati fra i suoi padri come risulta pure dallo stampato, rappresenta un passo avanti nell'organizzazione del potere esecutivo. Applichiamo in Italia, a modo nostro, misure che

già sono state sperimentare, per esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti d'America con successo ma anche con qualche inconveniente. Si è parlato di diarchie e non c'è dubbio che, per esempio, negli Stati Uniti la diarchia fra l'Assistente del Presidente per la sicurezza e il Segretario di Stato è una specie di fenomeno permanente.

Lasciamo da parte tale aspetto. Questo provvedimento, buono nel suo intento e nel suo impianto generale, non è però che un passo in un cammino molto più lungo e molto più complicato di quanto non appaia dalla legge stessa. Vi è il problema delle altre misure necessarie perchè il Parlamento possa funzionare meglio, a cominciare dai Regolamenti parlamentari e dal voto segreto per terminare con l'immunità parlamentare. Per quello che riguarda il Governo, oltre all'organizzazione della Presidenza del Consiglio, vi è senza dubbio il problema dell'organizzazione dei Ministeri, a cui si referisce anche la legge che abbiamo dinanzi a noi. Vorrei essere su questo leggermente eretico. Pare che la riduzione del numero dei Ministeri, dei sottosegretari, eccetera, sia di per sè un fatto positivo. Questo non è esatto. Chiunque abbia avuto, anche per breve tempo, esperienza di Governo, in particolare in uno di quei Ministeri che chiamerò con espressione biblica «Ministeri-leviatano», come ad esempio il Ministero del tesoro, sa che il Ministro non potrebbe fisicamente vivere se non avesse un numero considerevole di sottosegretari che lo aiutano, che lavorano con lui. Direi anzi che in quel Ministero, per esempio, vi è certamente bisogno di un numero maggiore dei sottosegretari attualmente attribuiti, che mi pare sia sempre quello di quattro; e lo stesso si può dire di altri Ministeri, come quello dell'industria e che non è un Ministero, ma parecchi Ministeri.

Ci sono problemi di accorpamento di Ministeri, ma vi sono anche problemi di smistamento di attività fra Ministeri diversi o addirittura a Ministeri nuovi. Sempre per esempio, se si creasse un Ministero, che chiamerei, tanto per intenderci, del demanio, a cui fossero attribute le competenze sul demanio, sulle pensioni e su altre attività di questa stessa natura, si alleggerirebbe enormemente l'attività del Ministero del tesoro e si presterebbe più attenzione a settori che meritano di essere trattati anch'essi con efficacia pur se sono politicamente (nel senso alto della parola) più modesti.

Comunque quello che vorrei dire di più importante per quello che riguarda questa legge, è che in essa si menziona varie volte la Comunità europea, ma la si menziona senza mai prendere posizione rispetto ad essa, conformemente alla reale natura delle difficoltà che incontriamo nei nostri rapporti con la medesima, di quello che noi vogliamo, di quello che essa vuole (che non sono necessariamente la stessa cosa). Questa non è evidentemente una legge di sostanza, da questo punto di vista, però vi è una quantità di cose abbastanza significative. Vorrei rapidissimamente passarle in rassegna.

Per esempio all'articolo 2, fra le competenze del Consiglio dei ministri c'è la «politica internazionale e comunitaria». Sono due cose diverse? Sono la stessa cosa? La congiunzione «e» significa «parimenti» o significa «a differenza»? Non è chiaro. È evidente che chi ha scritto ha sentito il bisogno di usare la parola «comunitaria», ma non ha pensato realmente a cosa sia la Comunità, qualcosa molto diversa dalla comunità internazionale nel suo complesso.

Un altro punto importante è nell'articolo 5. È un grande progresso che vi

sia un Ministro delegato per gli affari comunitari con un dipartimento alle sue dipendenze, però se ho capito bene da quello che è scritto nella legge egli non può avere un sottosegretario perchè, in base a quello che si dice sui sottosegretari, questi, fino a nuovo ordine, devono essere in un certo numero e sono assegnati alla Presidenza del Consiglio o ai Ministri con portafoglio. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie – questa è già una definizione curiosa che andrebbe certamente riveduta, a suo tempo – non può avere un sottosegretario. Ora, se si considera che questo Ministro deve essere continuamente in contatto con le due Camere del Parlamento e che deve viaggiare ininterrottamente per l'Europa, per mantenere il contatto con gli altri undici paesi della Comunità (che poi sono sulla strada di diventare più di dodici)...

BOATO. Senatore Malagodi, però già adesso i sottosegretari che fanno capo ai Ministri senza portafoglio sono sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri.

MALAGODI. Sì, però in questo caso il Ministro non ha un sottosegretario.

BOATO. Però potrebbe averlo.

MALAGODI. Di fatto non lo ha; e credo che il testo, così come è scritto tende ad escluderlo. In ogni modo sarebbe molto importante che lei, caro collega, avesse ragione; temo che abbia torto. Dicevo che questo Ministro è uno dei più occupati, dal punto di vista materiale, che vi sia nel nostro Governo e a mio giudizio avrebbe bisogno almeno di due sottosegretari.

Inoltre, nell'articolo 12 vi è un'ampia menzione della Conferenza permanente Stato-regioni. Dalle competenze delle regioni ci si preoccupa di escludere nuovamente – è cosa nota – la politica estera, ma non si esclude e non si include la politica comunitaria, mentre si include il Ministro per gli affari comunitari nella Conferenza permanente. Ciò vuol dire dare alle regioni uno Statuto particolare nei riguardi della Comunità senza aver mai chiesto a se stessi quale sia la reale natura di questo rapporto.

Vi è poi il problema dei regolamenti. Qui al Senato noi stiamo discutendo di questo argomento; il senatore Elia, presidente della 1ª Commissione permanente e il sottoscritto, come presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, debbono dare un parere sulla proposta di legge n. 385 che cerca di superare l'immenso arretrato in cui noi ci troviamo e più rischiamo di trovarci nei riguardi delle direttive comunitarie. Ciò implica una definizione del regolamento e della sua applicabilità che mi pare non sia compresa nel disegno di legge oggi al nostro esame.

Poi ci sono ancora altri punti. Quel segretario generale di cui si è tanto parlato deve fra l'altro occuparsi di riunire la documentazione e i dati relativi alla spesa, alla finanza pubblica e all'economia nazionale, come se quest'ultima esistesse ancora da sola e non fosse invece parte di un'economia comunitaria, e anzi, direi, di un'economia internazionale. Basta leggere i giornali per rendersene conto e basta fare con un minimo di diligenza il proprio mestiere di parlamentare.

La stessa cosa vorrei dire a proposito di un'espressione riportata nell'articolo 19, quando si afferma che il segretario, o il segretariato generale

devono essere al corrente delle implicazioni per l'Italia della politica comunitaria, come se noi non avessimo una politica comunitaria, come se la politica comunitaria e l'Italia fossero due cose diverse e come se il Governo che attende ai rapporti con la Comunità non fosse lo stesso Governo che regge l'Italia! Questo mi pare un vero e proprio errore di pensiero prima ancora che di espressione.

E vado avanti. All'articolo 23 si parla dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, ma non vi è alcun riferimento ai nostri rapporti con la Comunità europea.

All'articolo 24 si parla del riordinamento della statistica, si stabiliscono con cura le competenze, i doveri e le funzioni dell'ufficio di statistica dell'ISTAT, ma non si fa nessun riferimento alla necessità di raccogliere anche i dati relativi alla Comunità europea, di cui pure l'Italia è parte non disprezzabile e che per noi rappresenta anche un fattore non disprezzabile della nostra attività politica in generale.

Il Presidente del Senato sa del resto che tempo fa mi sono permesso di sottoporgli lo strano fenomeno che, nonostante una risoluzione votata dalla 5ª Commissione permanente del Senato, circa 2 anni fa, in materia di programmazione interna, e in relazione al nuovo modo di discutere i conti dello Stato, ci si è praticamente dimenticati dell'esistenza del mondo internazionale e della Comunità. Su 112 pagine del documento che ci è stato distribuito, a questo soggetto, che non è privo di una qualche importanza, sono attribuite in tutto due pagine e due righe.

Questi sono fatti seri e gravi. Io credo che nel disegno di legge di riforma della legge n. 468 del 1978, che giungerà al nostro esame nella giornata di domani o all'inizio della prossima settimana, questo errore dovrebbe essere in parte corretto. Mi auguro che ciò accada; noi abbiamo presentato un apposito emendamento con il consenso del Governo e quindi tale proposta emendativa, che è naturale anche se non venisse riportata sulla carta, non è però nella testa di coloro che si occupano di queste cose, e ciò è molto grave.

Signor Presidente, lei potrà osservarmi che potevamo presentare degli emendamenti sui vari punti che ho menzionato. Ciò non era praticamente possibile. Sarebbe necessario prima di tutto avere la capacità di discutere con chi è responsabile di queste cose, per arrivare ad una formulazione di comune consenso e poi tradurla in un apposito documento.

Non ci si può sbrigare e liberare della comunità infilando la parola «comunità» (o «comunitario») in un documento che sostanzialmente ne trascura l'esistenza.

Questa è la ragione per cui abbiamo rinunciato a presentare degli emendamenti; per tali motivi faccio questa dichiarazione di voto e preannuncio una nostra azione per ottenere in seguito una migliore formulazione. Può darsi che la legge sull'organizzazione dei Ministeri, se mai sarà varata, costituirà una buona occasione. Dico «se mai sarà varata» perchè l'esperienza, non soltanto dei paesi che hanno governi di coalizione, ma anche di quelli che hanno governi monopartitici, dimostra che una certa variabilità nella struttura del governo, nell'esistenza dei ministeri, nei rapporti fra di loro non è umanamente evitabile: può essere un bell'ideale astratto, ma – lo ripeto anche a costo di essere di nuovo leggermente eretico

– non mi pare un ideale pratico. Comunque verificheremo con l'esperienza quello che emergerà.

ACQUAVIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUAVIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò qualche considerazione politica nell'illustrare il voto favorevole dei socialisti a questo importante provvedimento di legge.

La riforma delle nostre istituzioni è ormai un passaggio obbligato per tutti. Rinunciarvi, al punto in cui siamo, ostacolerebbe l'auspicato rinnovamento, ma non servirebbe nemmeno alla conservazione dell'esistente, non anticiperebbe i tempi, ma nemmeno potrebbe fermarli: servirebbe solo a sbarrare la strada al futuro e a lasciarci un presente sempre meno governabile.

Noi socialisti, signor Presidente, abbiamo ormai da tempo denunciato l'esigenza di tradurre nelle istituzioni le modifiche intervenute nelle nostre strutture economiche e sociali, nei nostri sistemi produttivi, nella geografia economica, nelle esigenze, negli interessi, nel costume stesso della nostra società. Daremo dunque un voto convinto, un voto positivo a questa legge di riordino delle attività del Governo e dei suoi uffici, che è giustamente la prima a giungere all'approvazione del Parlamento, anche se con qualche decennio di ritardo.

Questa legge ha una storia singolare. È una legge di adempimento costituzionale e l'impegno ad assolvere questo obbligo è puntualmente apparso in quasi tutte le dichiarazioni programmatiche dei vari Governi della Repubblica, ma non se n'è mai fatto nulla. Nemmeno il Governo dell'onorevole Andreotti, che nel 1976 disponeva di una maggioranza mastodontica, è riuscito a fare passi avanti. È stato il Governo Spadolini a presentarlo, è stato il Governo Craxi a riproporla nel proprio programma e a portarla poi al traguardo parlamentare, che poteva essere raggiunto, già nella precedente legislatura, se la fine anticipata di questa non avesse offerto ai ritardatari di professione l'occasione di ricacciarla nel cassetto, in un cassetto dove probabilmente si troverebbe ancora se i fatti politici di grande rilievo, le svolte stesse della nostra storia recente, non si fossero incaricati di dimostrare che ormai i rischi dell'autoritarismo non stanno nel mettere il governo in grado di governare, ma stanno nella confusione dei poteri, nell'immobilismo parlamentare, nella mancanza di decisioni, nel non governo.

Siamo dunque di fronte, onorevoli colleghi, ad un mutamento di grandi dimensioni nell'atteggiamento della maggioranza delle forze politiche? Noi socialisti ci auguriamo di sì, poichè è chiaro che il riordinamento della Presidenza del Consiglio consente molte cose, ma non è certamente sufficiente a risolvere tutta la mole dei problemi che sono di fronte all'amministrazione per recuperare un grado di efficienza che soddisfi le esigenze del moderno cittadino del nostro paese.

Non sottovalutiamo i valori importanti che stanno alla base del provvedimento che ci accingiamo a votare. Sono regolati in modo nuovo e più equilibrato i rapporti tra il Consiglio dei ministri, i Ministri ed il Presidente del Consiglio, posto al fine in grado di espletare tutti i compiti che

gli spettano. La figura del Presidente del Consiglio acquista un rilievo importante anche se noi socialisti rimaniamo dell'opinione che la via migliore per dare al Capo dell'Esecutivo effettivi poteri di Governo resti quella di riservare a lui solo il voto di fiducia delle Camere. Nella nuova legge il Presidente del Consiglio dirige l'Esecutivo, impartisce ai Ministri le direttive politiche e amministrative, coordina e promuove le attività dei Ministri, risolve le divergenze ed i conflitti interni al Governo, può sospendere l'adozione di atti di Ministri giudicati in contrasto con l'orientamento politico generale, concorda con i Ministri le dichiarazioni pubbliche che impegnano la politica del Governo.

Ricevono anche dalla nuova legge importanti elementi di chiarimento il rapporto tra Governo e Parlamento, come qui stasera è stato detto, e quello tra Stato e regioni; viene meglio definito il ruolo del complesso delle persone che formano l'istituto Governo (i sottosegretari, i commissari straordinari, i comitati); viene istituzionalizzato il Consiglio di Gabinetto che ha già dato buone prove negli ultimi Governi, per mitigare l'eccessiva e pletorica collegialità delle decisioni di Governo e per diminuire i rischi della perdita di unità, di tempestività e di omogeneità dell'azione di Governo.

Voglio anch'io, infine, segnalare il riordino degli uffici della Presidenza del Consiglio, con l'istituzione del Segretariato generale che dovrebbe dare al Governo un sufficiente grado di autonomia rispetto a tutte le esigenze di informazione, di conoscenza, di verifica, di aggiornamento, di progettazione, di programmazione.

Il nostro giudizio è dunque sinceramente positivo; favorevole il voto che ci accingiamo ad esprimere. Tuttavia, senza giungere a definirla una legge monca, è bene dire apertamente e chiaramente che essa dovrà essere seguita da altre leggi di riforma, a partire da quella per il riordinamento dei Ministeri che in realtà avrebbe dovuto far corpo con il provvedimento al nostro esame. In un documento governativo presentato alle Camere cinque anni fa, proprio in questi calorosi giorni estivi, ponendo l'esigenza della modernizzazione della pubblica amministrazione, così si sintetizzava e si descriveva la situazione di fatto: «La Presidenza del Consiglio organizza, secondo vecchissime leggi e sulla base di prassi fluttuanti susseguitesi nel tempo, gli apparati ministeriali titolari di competenze frammentarie frutto di stratificazioni successive non coordinate; l'ordinamento del personale tuttora caratterizzato da compartimentalizzazioni, rigidità e discrasie rispetto ai fabbisogni; le norme procedurali spesso pletoriche e complicate al punto da creare difficoltà a chi è chiamato ad applicarle e problemi talora drammatici ai cittadini che all'amministrazione devono o vogliono rivolgersi».

Non dobbiamo quindi illuderci, onorevoli colleghi; quest'insieme di disfunzioni ha trovato finora qualche correzione nella pratica quotidiana, ma niente di più. Esso ci configura uno Stato largamente inefficiente, indietro di venti anni rispetto alla realtà nazionale, incapace di affrontare la massa degli interessi particolari di una società moderna e complessa, estraneo, lontano dalle forze più vive della nostra società. In questo Stato – permettetemi di dire – vecchio e tenacemente chiuso agli interessi innovativi, la legge costituzionale di disciplina dell'attività di Governo apre una breccia. Altri provvedimenti dovranno attraversare questa breccia.

I limiti imposti alla decretazione d'urgenza devono avere il seguito della riforma dei Regolamenti parlamentari, con l'istituzione delle corsie preferenziali, del contingentamento dei tempi, con l'abolizione del voto segreto che

noi socialisti continueremo a chiedere anche ora che non siamo più titolari della Presidenza del Consiglio. Al riordinamento di quest'ultima deve seguire il riordinamento delle strutture ministeriali, quello del personale, quello delle procedure amministrative, quello delle autonomie.

Non sarà dunque possibile – questa è la nostra opinione e la nostra richiesta – arrestarsi a metà strada. L'esperienza ci insegna che difficilmente il vecchio può convivere con il nuovo: lo Stato delle mille procedure, delle mille competenze, delle mille irresponsabilità non può perpetuarsi ancora. La modernizzazione delle nostre istituzioni è una esigenza primaria. Un Governo che governi, un Parlamento che controlli e che legiferi, un'amministrazione efficiente ed imparziale: sono questi i nostri obiettivi, sono questi gli obiettivi che perseguiremo con tutto il nostro impegno, con tutta la nostra forza. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, mentre si conclude la discussione su un disegno di legge così impegnativo – per inciso dico che dovrebbero essere messi finalmente fuori corso sia il decreto Zanardelli del 1901, sia la legge Mussolini del 1925, per i quali sarebbe forse stato meglio fare un'abrogazione espressa – è opportuno richiamare i vincoli esterni che ci condizionavano nella nostra opera di legislatori. Innanzitutto, anche se questa può sembrare un'ovvietà dovevamo tenere conto non solo della forma di Governo, quella parlamentare accolta nella nostra Costituzione, ma anche dei suoi sviluppi in questi decenni.

Il nome del compianto amico Roberto Ruffilli è tornato più volte negli interventi di questi giorni, ed a pieno diritto, per la partecipazione creativa che egli aveva portato nella IX e nella X legislatura alla elaborazione di questo testo. Ma ora desidero ricordare un suo breve saggio, forse meno noto, intitolato «Il Governo parlamentare nell'Italia repubblicana dopo quarant'anni», pubblicato sulla rivista «Diritto e società» (n. 2 del 1987). In questo scritto, mirabilmente stringato eppur folto di intuizioni storiche, lo sviluppo della nostra forma di governo è indagato nella sua alterna vicenda tra parlamentarismo maggioritario e parlamentarismo consociativo, e viceversa, senza che le linee di fondo indicate dal costituente appaiano sostanzialmente superate. Ma per ciò che ci interessa più da vicino con riguardo al nostro tema, due tendenze emergono con notevole chiarezza nell'ultimo periodo: una involuzione, già delineata a partire dal secondo centro-sinistra, e cioè un governare per feudi ministeriali, e un'altra tendenza, più omogenea alle parallele evoluzioni nelle democrazie europee, consistente nel rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, nel testo da noi elaborato (lasciando in gran parte intatto l'impianto pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento nel Capo I) abbiamo voluto reagire alla dispersione del governo troppo dicasteriale senza accentuare una situazione di supremazia del Presidente, da accogliere entro certi limiti, ma per altri aspetti da contenere in termini propri.

Così, in una materia in cui le *nuances* contano molto, abbiamo escluso che il Presidente potesse impartire direttive ai Ministri, sembrandoci tale formulazione propria di un rapporto gerarchico; abbiamo eliminato la possibilità per il Presidente di disporre indagini e verifiche amministrative in

un Ministero, sembrandoci questo un modo di intervento tale da esautorare presso i suoi funzionari qualsiasi Ministro; infine, abbiamo previsto che, quando il Presidente sospende l'adozione di atti da parte dei Ministri, deve sottoporre la questione al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva. Si è voluto, quindi, che, pur rafforzandosi i poteri di indirizzo e di coordinamento del Presidente e ridimensionandosi quelli dei Ministri, rimanesse uno spazio più ampio per il ruolo della collegialità nel sistema e cioè per la capacità deliberativa del Consiglio dei ministri. Certo si tratterà ancora, per un periodo non breve, di una colleggialità di governi di coalizione, ma a questo fine lo stesso discusso ricorso, sempre facoltativo, al Consiglio di gabinetto può venire in aiuto, come ha rilevato il senatore Spadaccia, alla collegialità alquanto pletorica del Consiglio dei ministri.

In altre parole, io non vedo il Consiglio di Gabinetto solo nella prospettiva di un mezzo di azione posto nella disponibilità del Presidente del Consiglio. Nè mi scandalizzo troppo se ai vertici del potere governativo, colleghi Pasquino e Spadaccia, gli esponenti dei partiti coalizzati emergono come tali e non come titolari di dicasteri: forse che dal Gabinetto inglese è escluso il *leader* della Camera dei comuni? Non vorrei cioè che ciò che è fisiologico nel sistema di tipo inglese (con un solo partito al governo) fosse scambiato per partitocratico e patologico in un sistema fondato su coalizioni di partiti.

Non chiediamo «trascendimenti» superpartitici che non esistono nemmeno nelle democrazie occidentali più ammirate: pensiamo piuttosto a distinguere il più possibile gestione amministrativa e ingerenza di partito, se è lecito tornare ancora a Minghetti.

Altro vincolo esterno al nostro lavoro, lo strumento della legge ordinaria, sia pure prevista, dall'articolo 95 della Costituzione: ma è evidente che in tema di decreti-legge, mentre non eravamo in grado di superare le colonne di Ercole degli articoli 76 e 77 della Costituzione, non potevamo nemmeno invadere gli ambiti riservati al potere regolamentare di ciascuna Camera. Tuttavia, per rimanere nell'esempio, abbiamo posto le premesse affinchè una nuova disciplina inserita nei Regolamenti parlamentari vincolando deputati e senatori a rispondere tempestivamente, con un sì o con un no, alla proposta di conversione, svuoti l'ascesso della reiterazione dei decreti senza necessità di revisione costituzionale.

Il capo del testo dedicato al potere normativo del Governo, soprattutto a proposito di delegificazione e di regolamenti, è, a mio giudizio, la parte rilevante del progetto: con le norme in esso contenute, senza poter giungere ad una riserva di potere normativo secondario a favore del Governo, come in Francia (potrebbero pervenirvi le Camere solo per via di convenzioni) si realizza la piena legittimazione democratica dell'istituzione Governo, nel rispetto di tutte le riserve stabilite dalla Costituzione. Poichè è questo, in primo luogo, il senso politico-istituzionale della riforma: si supera la vecchia diffidenza sorta dopo il ventennio nei confronti dell'Esecutivo, per far sì che un Governo italiano, finchè ha la fiducia delle Camere, possa disporre di mezzi di intervento anche normativi non troppo diversi da quelli in possesso degli organi analoghi degli Stati simili al nostro.

Inoltre la disciplina sulla Conferenza Stato-regioni in cui dialogano il potere centrale nella sua massima espressione e i presidenti delle regioni, è una buona premessa di «regionalismo cooperativo», quello vero, che pretende una distinzione non rigida di competenze, ma respinge come la

separatezza anche la confusione delle attribuzioni, a esercizio negoziato in mediocri mercanteggiamenti.

Infine, ed è la scelta più vistosa adottata nella Commissione del Senato, si è optato per la scelta del segretario «laico» – laico in tutti i sensi – come responsabile del Segretariato della Presidenza del Consiglio.

Voglio ricordare a questo proposito che tale scelta era accolta non solo nel disegno di legge presentato dal presidente Spadolini nella VIII legislatura, ma anche nel disegno del presidente Craxi in quella successiva. Solo dopo lunghe discussioni in Comitato ristretto, come attestava il relatore, onorevole Adolfo Battaglia, si optava per il sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei Ministri, come vertice del Segretariato. Il recupero del segretario generale laico, malgrado talune apparenze, e talune realtà, corrisponde ai criteri di razionale divisione del lavoro, già venuti in luce durante il Governo Spadolini, allorchè il compianto amico Compagna, sottosegretario alla Presidenza, curava con grande capacità i rapporti con le forze politiche sui temi più scottanti, ed il Capo di Gabinetto dirigeva il lavoro di ausilio e di diretta collaborazione per il Presidente del Consiglio.

Ci si è ispirati, più che al disegno di legge della VIII legislatura, a quella esperienza, delimitando peraltro, rispetto ai testi di allora, il ruolo del segretario generale che non risponde più direttamente al Presidente del Consiglio, ma da questo dipende e, per quanto di competenza, dal sottosegretario. Inoltre è stata sottratta al Segretariato la segreteria del Consiglio dei ministri ed è stata regolata la situazione dei dipartimenti affidati alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, in modo da precludere inammissibili sovrapposizioni. E non può troppo spaventarsi per timore di conflitti chi conosca il margine di variabilità che sempre deriva a questo livello dal carattere e dalla preparazione dei titolari degli uffici. Il rapporto tra sottosegretario e Capo di Gabinetto nei decenni passati è trascorso tra alterne vicende, con aggiustamenti che non dovrebbero superare in difficoltà quelli resi necessari dalla nuova struttura.

Per questi motivi, i quali peraltro hanno trovato ampi e lucidi sviluppi nella relazione del collega Murmura (lo ringrazio anche a voce alta) e negli assai pregevoli interventi dei colleghi Acquarone, Guzzetti, Guizzi e Franza, nonchè del ministro Mattarella – che ha dato un contributo costante e determinante – la Democrazia cristiana, senza ombra di trionfalismo ma anche con piena convinzione, esprime il suo consenso al disegno di legge.

Questa riforma ha visto il concorso davvero cospicuo in Commissione ed in Aula di forze politiche che non appartengono alla maggioranza (ricordo in particolare le prese di posizione dei colleghi Taramelli e Maffioletti) come si addice ad una normativa di tale portata che è insieme di attuazione costituzionale (dopo quarant'anni) e di innovazione del nostro ordinamento. Questo concorso è particolarmente significativo ed apprezzabile in un momento in cui qualcuno mette in dubbio la volontà della Democrazia cristiana di realizzare le riforme istituzionali convenute o di ridurle nell'ambito dei Regolamenti parlamentari. Non è così: solo chi confonde le condizioni politiche dell'alternanza – che dipendono soprattutto dagli elettori e in parte dalle modifiche del sistema elettorale – con le condizioni istituzionali di una piena e trasparente assunzione di ruoli e di responsabilità per il Governo, per la maggioranza e per l'opposizione, nel superamento delle regole e delle prassi del parlamentarismo consociativo, può cadere in tale equivoco.

L'approvazione di questa legge, discussa con tanto impegno da parte del Senato, contribuisce a rimuovere ingiustificate prevenzioni e timori senza fondamento. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni).*

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il Senato ha onorato gli impegni e giunge a definire una importante legge di riforma che riguarda l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Forse, più che di riforma si tratta di una tardiva attuazione costituzionale che, essendo tale ritardo cagionato da fattori politici e da resistenze verso il nuovo, accentua i caratteri dell'innovazione. Si tratta cioè di una disciplina che contrasta il settorialismo nell'opera di Governo, data dalla persistente struttura di questo per Ministeri; una disciplina che dovrà tendere al rafforzamento della capacità di agire orizzontalmente all'interno del Governo stesso, sul piano cioè di una collegialità più forte e di una più precisa ed individuata potestà di coordinamento del Presidente del Consiglio, come vuole la Costituzione della Repubblica.

Noi comunisti siamo stati, come partito di opposizione, davvero originali quando proponemmo nella VIII legislatura una legge di riforma della Presidenza del Consiglio; non vi era ancora una proposta del Governo e ragionammo già allora nel senso che occorresse rafforzare l'azione coordinata del Governo e nello stesso tempo rilanciare il ruolo del Parlamento. Quindi una vera e propria riforma, a mio giudizio, interverrà quando si opererà sull'intero versante del rapporto Governo-Parlamento e in direzione di un'altra carenza molto grave che noi dobbiamo registrare, vale a dire quella della mancata riforma della pubblica amministrazione.

L'istituzione Governo non viene toccata, se non marginalmente, da questo disegno di legge che attiene la struttura e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Non si è affrontato il problema del Governo in Parlamento, nè quello più vasto del rapporto Governo-Parlamento. Questo provvedimento aveva un'altra sfera di applicazione, un altro oggetto, certo, però alcune questioni possono essere inquadrate in una visione unitaria.

Il problema della funzionalità del Governo, ad esempio, non può essere scisso dal fatto che un Governo capace di maggiore coordinamento nella propria azione deve trovare poi nel Parlamento un momento di verifica, di confronto e di controllo. Dopo questa legge è quindi l'ora di mettere mano all'opera di riforma del Parlamento. Al riguardo esistono ritardi e sottovalutazioni. Credo che nessuno pensi che le questioni istituzionali si possano risolvere veramente per via regolamentare, però indubbiamente tra le forze della maggioranza c'è chi pensa che le difficoltà politiche nell'affrontare le riforme istituzionali si possano accantonare o rinviare, riducendosi tutto a questioni regolamentari. Secondo il nostro punto di vista, questi nodi devono essere invece risolti. Essere pronti ad affrontare la questione del riassetto del Governo comporta una forte volontà di affrontare le questioni del Parlamento e significa anche sollevare la questione che dovrebbe completare la soluzione dei problemi del Governo in senso proprio e in quanto amministrazione; mi riferisco all'ordinamento dei Ministeri.

In questo provvedimento non abbiamo voluto inserire una delega e neanche trasversalmente abbiamo voluto che una norma generica si

occupasse dell'ordinamento amministrativo e dell'impianto dei Ministeri perchè crediamo che tale aspetto debba essere affrontato in sede propria. Tuttavia la riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio è divenuta un fatto urgente ed innovatore in modo ancora più acuto proprio perchè la frammentazione dell'azione ministeriale e la mancata riforma della pubblica amministrazione hanno reso più evidente e più drammatico il problema del coordinamento e del ruolo non solo del Presidente, ma anche del Consiglio dei ministri. Ciò è stato avvertito soprattutto in Governi di coalizione in cui il criterio della suddivisione degli incarichi tra i diversi partiti ha condotto poi a degenerazioni e ad applicazioni del principio della maggioranza conflittuale, a causa del quale il problema della collegialità è divenuto sempre più acuto e la sua soluzione sempre più impellente.

Questa legge non risolverà i problemi politici che rimangono, dato che per lungo tempo, mi sembra, siamo predisposti a concepire il Governo come un Governo di coalizione. I problemi politici non vengono mai risolti dalle leggi ma sul piano dell'azione di Governo, fin tanto che esso è sorretto dalla fiducia parlamentare e da un programma, ed è di aiuto che vi sia una legge che attribuisce al Consiglio dei ministri una piena capacità di dominio dei problemi dell'Esecutivo (tendendo anche a superare la proliferazione dei Comitati interministeriali) e al Presidente del Consiglio più moderni e penetranti poteri di coordinamento.

Ciò significa comunque che la questione dell'ordinamento dei Ministeri non può essere più evitata; è una colpa storica delle classi dirigenti e del Governo non aver posto mano alla riforma amministrativa, aver tralasciato l'occasione delle regioni, aver tralasciato l'occasione importante del rapporto Giannini, aver, per così dire, fatto marcire la questione dell'ordinamento dei Ministeri, rendendo così drammatico ed impellente almeno che sul piano dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio si arrivasse ad organizzare meglio la struttura di Governo e quindi a sopperire in qualche modo ad una eccessiva segmentazione per feudi dell'azione di governo.

Questa legge non è perfetta certamente, in molti punti vi è il nostro dissenso: il nostro intento è stato di mantenere prevalentemente fermo il testo della Camera, cercando di migliorarlo laddove era necessario, ma cercando di mantenerne l'impianto anche per facilitare l'*iter* del disegno di legge. Abbiamo registrato la novità relativa al ridimensionamento dei poteri del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, anche se la principale riguarda il segretario generale alla Presidenza. Certo questo pone un problema: è sempre preferibile, piuttosto che una legge-fotografia, un ordinamento flessibile che rechi in capo al Presidente del Consiglio la potestà di ordinare la struttura interna del Governo secondo le finalità del programma, il carattere della coalizione. Questo non si è fatto e forse è un errore, è una sottovalutazione che è stata compiuta anche nell'altra legislatura.

Questa legge viene da lontano: siamo stati un po' ancorati agli schemi originari e in questo abbiamo cercato di mantenere ferma una certa coerenza anche perchè vogliamo che questo disegno di legge giunga al vaglio dell'altro ramo del Parlamento e riesca e raccogliere il consenso necessario per diventare legge della Repubblica e mettere un punto fermo dopo una vicenda che si trascina da diverse legislature sulla mancata attuazione della norma costituzionale sul Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signori Ministri e colleghi, anche a nome dei senatori Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, dichiaro che ci asterremo nel voto su questo disegno di legge, mentre i colleghi Mariotti e Petronio, del Gruppo federalista europeo ecologista, voteranno a favore.

L'atteggiamento che in particolare i verdi e radicali del nostro Gruppo hanno assunto è stato di partecipazione critica e costruttiva, ritenendo che il provvedimento fosse importante, urgente e necessario e che fosse assolutamente importante, urgente e necessario, a quarant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, dare finalmente attuazione al terzo comma dell'articolo 95 di essa. L'atteggiamento di astensione che noi manteniamo è determinato dal bilanciamento tra la soddisfazione per il fatto che il disegno di legge va finalmente in porto in questo ramo del Parlamento (e ci auguriamo che rapidamente possa essere approvato definitivamente anche dalla Camera dei deputati) e l'insoddisfazione invece perchè su taluni punti di particolare rilevanza certe soluzioni adottate non sono condivisibili da parte nostra.

Poco fa abbiamo sentito citare dal presidente Elia il decreto Zanardelli e la legge Mussolini. Ha fatto bene a ricordarlo e forse ha fatto bene anche a dire che probabilmente bisognava prevedere una abrogazione esplicita, perchè fino ad oggi i riferimenti normativi erano di questo tipo. Ciò ci dà la misura di come, alle soglie del duemila, in una società moderna, noi agiamo ancora e interveniamo con un apparato dello Stato e con il vertice massimo del potere esecutivo che affondano i piedi nell'Ottocento, o l'inizio del Novecento o addirittura nel regime autoritario fascista. A tutto ciò bisognava porre fine ed è stato sicuramente utile e positivo il ruolo che il presidente Spadolini prima e il presidente Craxi successivamente hanno svolto nel sollecitare il Parlamento presentando disegni di legge organici che sono all'origine di quello che oggi stiamo esaminando, sollecitando il Parlamento a dare finalmente attuazione all'articolo 95 della Costituzione.

È stato giustamente ricordato da vari colleghi che sono intervenuti prima di me, e da ultimo dal collega Maffioletti, che per arrivare finalmente alla piena attuazione dell'articolo 95 della Costituzione ci vorrà una normativa sulla organizzazione dei Ministeri. Mi auguro semplicemente che non debbano passare altri quarant'anni.

PRESIDENTE. Avremo tempo di invecchiare!

BOATO. Comunque, io mi auguro che non si debba arrivare ad una scadenza di questo genere che ho citato paradossalmente.

È stato anche detto giustamente, non solo dal collega Maffioletti ma anche da parte di altri senatori, che si tratta non di una vera riforma, ma più propriamente di un'attuazione della Costituzione. Non c'è dubbio che se noi leggiamo il disegno di legge al nostro esame, e ci ricordiamo i vari capitoli, le varie strutture, le varie previsioni e anche i riferimenti al probema della decretazione d'urgenza, e così via – non voglio elencare nuovamente tutti i titoli degli articoli che abbiamo approvato – si tratta anche di una riforma. Comunque, non è una riforma costituzionale, bensì un'attuazione della Costituzione e, al tempo stesso, anche una riforma istituzionale.

Giustamente è stato detto che si tratta di una riforma istituzionale parziale, che tocca soltanto un versante del problema, che il senatore Acquaviva poco fa ha ricordato, e cioè il versante della governabilità, usando l'espressione «mettere il Governo in grado di governare». Io credo che sia interesse di tutti, anche di chi sta fuori dalla maggioranza di Governo, che vi sia un Esecutivo in grado di governare, perchè soltanto a questa condizione il Parlamento è anche in grado di svolgere il proprio compito, è possibile che si instauri una dialettica forte tra Governo e Parlamento, ed è possibile che ciascuno assuma le proprie responsabilità, che i programmi che vengono presentati al Parlamento, e che ottengono da quest'ultimo la fiducia, poi possano essere effettivamente attuati.

Ciò che manca, oltre a tanti altri aspetti politici, istituzionali e costituzionali che sono già stati citati, è la soluzione del problema che abbiamo tutti imparato ad apprendere dal famoso «rapporto Giannini» del 1979, e cioè quello della copertura amministrativa. Il disegno di legge al nostro esame, quando entrerà in vigore, approntera sicuramente una copertura amministrativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e questo è già un grande passo in avanti; continuerà purtroppo a mancare la copertura amministrativa concernente l'insieme della pubblica amministrazione. Il problema della riforma della pubblica amministrazione non viene ridimensionato dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame, bensì viene in qualche modo ancora esaltato, perchè se si potrà arrivare – e io me lo auguro – ad una maggiore razionalità, efficacia, efficienza, trasparenza e coerenza della Presidenza del Consiglio, rimarrà una discrasia profonda rispetto all'insieme della pubblica amministrazione.

Ho detto poco fa che all'interno del disegno di legge al nostro esame vi sono luci ed ombre. È sicuramente positiva una gran parte dell'articolo 15, ad esempio, che concerne la decretazione d'urgenza. Se quell'articolo verrà attuato, e se verrà anche rispettato fedelmente, credo che potrà esserci finalmente la condizione per una drastica riduzione del ricorso alla decretazione d'urgenza. Ma nonostante l'abile intervento del presidente Mancino, allorquando abbiamo discusso l'articolo 15, non c'è dubbio che questo articolo dà solo una parziale attuazione all'articolo 77 della Costituzione. Aver fatto riferimento, come il presidente Mancino, al fatto che bisogna incidere anche sui Regolamenti parlamentari per quanto riguarda il diritto-dovere del Parlamento di manifestare il proprio consenso o dissenso, il voto favorevole o contrario alla conversione in legge di decreti-legge, è vero, ma è anche un compito che il Parlamento si sta già assumendo se è vero che anche al Senato questa materia, in sede di discussione inerente la modifica del nostro Regolamento, si sta esaminando.

Da parte nostra non c'è stata la preoccupazione e la paura che altri colleghi e altri Gruppi hanno avuto nei confronti dell'istituzione del Consiglio di Gabinetto. Noi riteniamo che in un Governo che ha l'ampiezza, la complessità, la pluralità di Ministeri e un numero amplissimo di Ministri, tale istituto possa certamente diventare una camera di compensazione, una sede di lottizzazione o di spartizione, eccetera; tutto può essere attuato in modo degenerato e degenerante, ma potrebbe anche essere – e noi ci auguriamo che lo sia – invece uno strumento per rendere più efficace e più razionale l'azione del Governo senza nulla togliere al momento successivo della collegialità dell'Esecutivo nel suo insieme.

A nostro parere – ma in particolare a mio avviso – ha fatto molto bene il presidente Malagodi a sottolineare l'inadeguatezza di tutto il disegno di legge

– e purtroppo una tale questione l'attraversa completamente – riguardo alla questione del rapporto tra il Governo italiano e la Comunità europea, ma anche per altri aspetti con il Parlamento. Noi abbiamo presentato un emendamento in materia all'articolo 5, che il Senato ha accolto, e ci auguriamo che esso, per quanto parziale e limitato, possa andare nella direzione indicata dal presidente Malagodi. Credo che non ci sia dubbio che la questione del rapporto con la Comunità europea sia una materia affrontata poco, male, frammentariamente, senza un disegno ed una visione d'insieme, senza una consapevolezza dell'enorme gravità di questo ordine di problemi, che dovrebbe invece esserci. Ciò forse rappresenta, per quanto riguarda l'aspetto complessivo, proprio nel momento in cui si vuole varare una riforma moderna della Presidenza del Consiglio, il punto più arretrato, con gli occhi più girati verso il passato che verso il futuro (non sto qui a citare la data del 1992, che ormai è un riferimento perfino rituale e liturgico), il futuro complessivo della costruzione di un'Europa unita rispetto a cui l'istituzione Governo deve avere un ruolo da protagonista.

Riteniamo purtroppo un grave errore quello che è stato commesso in riferimento ai compiti ed alle responsabilità della Corte dei conti. Questo è uno degli aspetti a nostro avviso più insoddisfacenti. Riteniamo che non doveva convenire nè al Governo nè al Parlamento arrivare ad un ridimensionamento così drastico delle funzioni della Corte dei conti in assenza di una legge organica di riforma della Corte dei conti stessa, che prevedesse magari un ridimensionamento in certi ruoli ma un'esaltazione in altri. Il presidente Elia ha parlato della Corte dei conti come una sorta di procura generale rispetto alla Corte costituzionale per quanto riguarda il giudizio di legittimità nei confronti dell'articolo 81 della Costituzione, ma purtroppo tutto questo è futuribile, è di là da venire. L'unica cosa che rimane è la gravità, a nostro parere, dell'articolo 16 del disegno di legge al nostro esame così come è stato approvato.

Anche noi siamo convinti che sia un aspetto assai positivo di questo disegno di legge tutto quello che riguarda la delegificazione, su cui non mi soffermo, perchè ne ha parlato correttamente il presidente Elia da questo punto di vista.

Abbiamo maggiori dubbi – ma si tratterà poi di operare una verifica in concreto – per quanto riguarda il rapporto Stato-regioni ed il ruolo – come verrà esercitato e così come è previsto – del commissario del Governo. Sul rapporto Stato-regioni forse alcuni emendamenti avrebbero potuto essere accettati; penso ad esempio a quello soppressivo della lettera *p*) del terzo comma dell'articolo 2. Ciò avrebbe probabilmente fatto allontanare alcune preoccupazioni ed alcune paure fondate e legittime che certi rappresentanti cosiddetti autonomisti in questa Aula hanno manifestato e forse manifesteranno anche in sede di dichiarazione di voto.

Voglio ricordare qui, perchè ho molta trasparenza da questo punto di vista, che alla Camera i verdi hanno votato a favore di questo disegno di legge ed i radicali del Gruppo federalista europeo hanno votato contro. Credo che l'atteggiamento che il senatore Spadaccia ed io in particolare, ma a nome di tutto il nostro Gruppo, abbiamo avuto nel corso dell'*iter* rapido ma intenso dell'esame di questo disegno di legge abbia fatto capire che si trattava dell'atteggiamento di chi vuole comunque che questo provvedimento vada in porto rapidamente, di chi vuole e ha voluto che ciò avvenisse nel modo più adeguato possibile. E lo abbiamo fatto nello spirito di chi intende mettere con grande importanza l'accento sulla necessità che le prossime scadenze di

questo ramo del Parlamento siano l'esame della riforma del bicameralismo, della riforma del Parlamento, che – contestualmente all'esame delle modifiche del Regolamento – diventa un altro elemento essenziale nel quadro complessivo delle riforme istituzionali e di quel versante di tali riforme che in questa prima fase riguarda il compito del Senato della Repubblica, avendo in questo momento la Camera dei deputati al proprio esame la riforma delle autonomie locali.

È per questo insieme di ragioni, che credo di aver espresso con molta lealtà e chiarezza, che confermo il voto di astensione mio e dei colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers.

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con l'approvazione di questo disegno di legge, che noi repubblicani votiamo convinti e con grande adesione, il Senato dimostra anzitutto la sua capacità di chiudere una grande legge in tempi parlamentari brevi e comunque rientranti in una programmazione concordata solo poche settimane fa da tutti i Gruppi del Senato. È un buon segno questo per le altre leggi di riforma istituzionale che ci siamo impegnati a chiudere prima delle ferie. L'opinione pubblica potrà così vederci come un Parlamento capace di camminare nei tempi stimati necessari e non risultanti da umilianti mediazioni o interferenze.

Credo di dover dare atto alla Presidenza del Senato di questa acquisizione. Noi repubblicani abbiamo un altro motivo di soddisfazione, perchè questa legge è figlia di un altro provvedimento proposto dal Governo presieduto dal presidente Spadolini e da lui fortemente difeso nel periodo della sua Presidenza. Fu in quella stagione di speranza di riforme e di modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione che nacque l'idea di rinforzare la struttura portante del Governo, la Presidenza del Consiglio, sulla base di competenze e prerogative, ma anche di limitazioni, che sono rimaste sostanzialmente nell'attuale formulazione.

Il senatore Acquaviva ha definito singolare la storia di questo provvedimento, giudicato sempre necessario, sempre trattenuto al palo e che solo con i Governi Spadolini e Craxi è stato immesso nel circuito parlamentare. Condivido questo suo giudizio. Oggi cogliamo, nella più larga adesione, la grande occasione che ci è offerta ed è questo che conta. Non è ovviamente da sola che questa legge assicurerà il salto istituzionale che tutti vogliamo, cioè la possibilità di governare modernamente un paese moderno, senza che il Parlamento si ponga come freno o come ostacolo. Il Parlamento, tra le tante garanzie che deve assicurare, deve anche garantire l'efficienza del Governo.

Ribadisco quindi il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame. Do atto del contributo dato da coloro che hanno permesso il risultato – maggioranza e opposizioni – considerato prezioso da tutte le parti. Ringrazio il presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, ed il relatore che hanno dato un così forte contributo a questo provvedimento e credo che – mi consentano i colleghi che questa considerazione nasca all'interno della mia collocazione repubblicana – sia di particolare soddisfazione per il Presidente del Senato veder chiuso qui un problema che egli aveva aperto sette anni fa

con acuta valutazione degli interessi e delle esigenze del paese. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha indicato la necessità di una modifica di coordinamento. Lo invito a comunicarla.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la modifica di coordinamento riguarda il comma 6 dell'articolo 15. Ritengo cioè più opportuna la diversa formulazione che ho consegnato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della proposta di coordinamento pervenuta alla Presidenza.

All'articolo 15, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purchè definitiva, nonchè della mancata conversione per decorrenza del termine sia data un'immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

IL RELATORE

Non facendosi osservazioni, tale proposta di coordinamento si intende accolta.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Onorevoli colleghi, con il voto finale che il Senato ha testè espresso sul disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri – che è finalmente la risposta a quanto richiesto dall'articolo 95 della Costituzione – viene compiuto un passo importante in quell'opera di attuazione e di aggiornamento costituzionale che unanimemente, or non è molto, ci siamo impegnati a condurre avanti. A quarant'anni dalla Costituzione repubblicana i tentativi di quasi tutti i Governi succedutisi alla guida della Repubblica, anche e soprattutto di quelli più recenti degli anni '80, giungono finalmente ad un risultato concreto ed equilibrato che ci riporta con il pensiero all'Italia della Costituente, all'Italia dei primi anni della Repubblica, all'Italia che io riassumo in un nome solo, quello di De Gasperi, perchè fu il primo promotore di una legge in materia e perchè simboleggiò la ricostruzione della Repubblica e della democrazia italiana.

Il Senato ha dato al raggiungimento di tale risultato un contributo di rilievo altissimo sia nella passata, sia nella presente legislatura. Dobbiamo dare atto alla Commissione affari costituzionali ed al suo presidente, collega Elia, di avere condotto a termine con un impegno penetrante e continuo, in condizioni di lavoro gravose per la concomitanza di altre rilevanti emergenze legislative, un'opera che, pur nel rispetto delle linee fondamentali già ampiamente dibattute presso l'altro ramo del Parlamento, è caratterizzata in modo qualificante dal segno della dottrina e dell'esperienza dei nostri colleghi senatori.

Essenziale è stato anche qui in Assemblea il contributo del relatore, senatore Murmura. A lui ed al rappresentante del Governo che sia in

Commissione, sia in Aula, con la sua concreta esperienza ha collaborato alla soluzione di questioni non facili, va anche il nostro vivo ringraziamento e apprezzamento.

Vi è infine un dato che voglio cogliere dall'intenso lavoro che in queste giornate abbiamo condotto qui in Assemblea e ci ha permesso di mantenere i tempi di calendari predeterminati, certamente molto impegnativi e faticosi, ed è la constatazione che mai, anche su temi che coinvolgono scelte profonde delle parti politiche, su questioni di fondo delle nostre istituzioni è mancato il senso di una volontà intesa a raggiungere quei risultati di equilibrio – e lo dimostra il largo suffragio accordato a questa legge ben al di là dei confini della maggioranza – nell'innovazione, che soli garantiscono poi una vita proficua alle norme adottate nel loro concreto dispiegarsi nella realtà costituzionale e politica. (*Generali applausi*).

Presidenza del vice presidente TAVIANI

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1204

AGNELLI ARDUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, a nome della 7ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1204, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Agnelli Arduino si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (1204)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI ARDUINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, propongo questa brevissima relazione orale per la conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, con il quale si dispone la proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche. Tale durata era stata fissata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, al 31 maggio 1988. Tuttavia, per una serie di varie vicende, non era stato possibile provvedere al rinnovo dei Comitati in questione se non con le elezioni tenutesi nei giorni 25 e 26 gennaio 1988; non solo: fu possibile provvedere alla nomina dei 15 membri spettanti al Ministro in data 5 maggio 1988. Sicchè in realtà questi Comitati sono stati investiti alla vigilia dello scadere del loro mandato.

Tuttavia nell'aria c'era un'ipotesi di proroga, tanto più che, se questo *iter* è stato tormentato in virtù della necessità di votare nuove leggi e delle difficoltà poi di metterle in atto, in questo momento, proprio in questo ramo del Parlamento, si sta provvedendo alla definizione di un disegno di legge il quale non si limita a proporre l'istituzione di un Ministero unico dell'Università e della ricerca, ma fornisce i quadri entro i quali vanno disciplinati i principali enti di ricerca, con una particolare autonomia loro conferita (e il CNR, ovviamente, è il primo tra di essi).

Perciò dato che il Senato non è inerte, dato che tutta quanta questa materia è in via di definizione - si spera - con le riforme auspicate da larga parte del mondo dell'Università e della ricerca, la proposta di proroga merita senz'altro di essere presa in considerazione.

Il decreto-legge proponeva una proroga al 31 maggio 1989; in sede di discussione alla Camera dei deputati vari parlamentari hanno manifestato alcune perplessità (talune ha proposto anche termini più lunghi, i quali però avrebbero alla fine rappresentato la sfiducia nella nostra capacità di innovare in materia) e si è giunti alla votazione di un emendamento in virtù del quale il termine è stato prorogato al 31 maggio 1990. Mi pare che questo termine sia pienamente accettabile e quindi mi pare che il disegno di legge di conversione vada approvato così come è stato modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1988.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Io mi rimetto alla relazione: in effetti è stata illustrata la necessità di procedere a questa proroga e il limite di due anni appare ragionevole anche in rapporto all'impegno di presentare un progetto di riforma del CNR nel quadro istituzionale definito dal nuovo Ministero.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «31 maggio 1989» *sono sostituite dalle seguenti*: «31 maggio 1990».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 maggio 1988 per la durata in carica dei componenti dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, è prorogato al 31 maggio 1990.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passiamo alla votazione finale.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, io annuncio il voto di astensione del Gruppo della Sinistra indipendente ed esprimerò molto rapidamente le ragioni che ci hanno condotto a questa decisione.

Certamente nessuno ha potuto contestare con serietà la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento, come nessuno può negare la necessità di far sì che i Comitati del CNR funzionino oggi, anche se (e ricordo quindi le date indicate dal relatore) è forse un caso unico nella storia quello in cui si prorogano per due anni i Comitati la cui vita naturale, cioè senza il processo di rianimazione di questo decreto, è stata di quattro-cinque giorni.

D'altra parte questa necessità di intervenire per decreto ancora una volta è una conseguenza del tipo di condotta governativa in merito alla gestione in generale degli affari di Governo ed in particolare della ricerca.

A questo punto credo si ponga la necessità di un chiarimento. Ricordo che i Comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche hanno un ritmo di vita quadriennale, sicchè per la tornata precedente i Comitati sono stati eletti nel 1982 ed avrebbero dovuto cessare nel settembre 1986. A questo punto, però, la legge 8 luglio 1986, n. 360, ha stabilito che: «I componenti dei comitati nazionali eletti o nominati durano in carica fino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del CNR e comunque non oltre il 31 maggio 1988». Le parole «nuovi e distinti organi di gestione» stanno ad indicare che quando è stata approvata questa legge si pensava che nell'arco di due anni avremmo avuto il nuovo CNR.

Questa legge ha comportato la proroga di fatto dei Comitati nell'attuale

struttura fino a quando non fosse stato pronto il nuovo regolamento. L'*iter* del regolamento previsto dalla legge n. 360 è stato lentissimo: nel giugno 1987 non era ancora concluso. Cito tale data perchè voglio dare atto al ministro Ruberti di avere accelerato i tempi, di essere stato l'unico che in tutti questi anni ha fatto qualcosa di concreto e di costruttivo per sbloccare la situazione. Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 1987 viene di fatto emanato il regolamento per le elezioni, che si svolgono il 25 ed il 26 gennaio 1988. Dopo di che, la crisi del Governo Goria fa sì che non si siano potute completare le designazioni dei componenti di nomina governativa dei singoli Comitati e quindi questi hanno cominciato a funzionare dalla fine del mese di maggio.

Il decreto-legge del 26 maggio 1988 (qualche giorno prima che succedesse un «patatrac» legislativo) ha prorogato i Comitati fino al 31 maggio 1989. Il disegno di legge che esaminiamo questa sera, di conversione del decreto-legge n. 170, proroga di fatto i Comitati al 31 maggio 1990, per intervento della Camera dei deputati.

Che la proroga sia passata a due anni può essere letto in due modi diversi, ottimisticamente o pessimisticamente. Una prima lettura è ottimistica, in quanto si ritiene che addirittura un solo anno basti per la riforma. Poi si passa a due anni con il pessimismo della ragione, convenendo che questo è un intervallo di tempo più prudente per dare luogo ad una riforma del genere. Alla Camera qualcuno, più pessimista o forse più realista, o addirittura più esperto di come va il mondo, aveva proposto ben quattro anni di proroga. In fondo, se pensiamo che della riforma del CNR si parla fin dal 1963, cioè da quando questo organismo è stato ristrutturato in un disegno vicino a quello attuale, un periodo di quattro anni non sembra un intervallo di tempo irragionevole. Tuttavia, speriamo che due anni bastino.

Quali sono i segnali che oggi possono indurci a sperare o a disperare? I segnali non sono molto incoraggianti. Tutti quanti noi ci siamo impegnati nel dibattito sulla riforma del nuovo Ministero, un disegno di legge che si è mosso con grande lentezza, dato che a tutt'oggi alcuni nodi che noi consideriamo centrali non sono ancora stati sciolti.

Inoltre, una delle poche iniziative che siamo riusciti a portare avanti in sede parlamentare in questo intervallo di tempo è stata l'istituzione dell'Agenzia spaziale italiana. Alla formulazione ed alla approvazione del disegno di legge ad essa relativa abbiamo collaborato tutti, noi dell'opposizione con particolare impegno. Ebbene, a tutt'oggi, ormai a distanza di mesi, si attende ancora che le strutture disegnate dalla legge vengano innervate con nomine e designazioni governative. Questi sono i segnali, gli indici di una situazione in cui si fatica a distinguere fra quello che si dice di voler fare, quello che si vuole fare, quello che si fa e quello che si è effettivamente fatto.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, nella mia dichiarazione di voto sono forse meno pessimista di quanto non sia stato il sentore Vesentini.

Innanzitutto vorrei ringraziare il senatore Agnelli per avere chiaramente documentato la necessità del mantenimento in funzione dei Comitati, anche

se si sono deteminate delle circostanze politiche di ordine generale e delle circostanze di fatto, per i riflessi sui grandi enti di ricerca, che hanno causato questa singolare situazione. Credo tuttavia che non si possa imputare a negligenza nè di precedenti ministri, nè certamente di quello attuale, quanto è accaduto. C'è necessità di approvare il provvedimento al nostro esame per dare continuità all'azione dei Comitati del CNR, che esprimono l'apporto della comunità scientifica nella programmazione e nella ricerca. Questo è l'obiettivo fondamentale, che viene raggiunto appunto con il disegno di legge di conversione che stiamo per approvare; in questo senso il mio voto, a nome del mio Gruppo, sarà favorevole.

In ogni caso mi sembra che il termine dei due anni sia stato calcolato anche in funzione della necessità di poter acquisire tutti quegli elementi istruttori che i nuovi Comitati debbono possedere per poter programmare la ricerca scientifica, cosa che non si può certo fare nello spazio di pochi giorni; anche la durata di un Comitato quindi è tarata in base alla complessità dei problemi che deve affrontare.

Circa la riforma del CNR, che è stata evocata anche in quest'Aula, non posso fare altro che ribadire che è intenzione generale arrivarvi. Ma al riguardo tuttavia bisonga intendersi bene sulla natura e sul significato di questa riforma e, se è vero che se ne discute da molti anni, è anche vero che non è mai stata raggiunta – questo lo dobbiamo dire in piena serenità e con piena coscienza – una confluenza delle varie opinioni su tale problema. Oggi, proprio con l'istituzione del Ministero per l'università e la ricerca, che ci auguriamo tutti di portare a termine nel più breve tempo possibile (anche se rimangono ancora dei nodi da sciogliere ed augurandomi anch'io che lo sforzo di questi ultimi giorni, collega Vesentini, sia positivo e ci consenta di risolvere le questioni ancora aperte), la riforma del CNR, auspicata da questo ramo del Parlamento anche in occasione del rinnovo delle procedure per l'elezione dei Comitati non più tardi del 26 giugno 1986, dovrà mettere in evidenza che occorre migliorare lo stato giuridico del personale, riconsiderare le funzioni di programmazione generale attribuite nel 1963 all'ente (e queste in base alla riforma che abbiamo avviato dovranno passare al nuovo Ministero per l'università e la ricerca scientifica), ma non dovrebbe prevedere, – per quanto ci riguarda – la frammentazione del CNR in tanti enti secondari. La riforma dovrà mantenere all'ente quell'unità di gestione nei vari campi della ricerca, che è inerente proprio alla costituzione di quest'organo dello Stato. Credo che se noi manterremo tali posizioni e ragioneremo in tali termini, anche le benemerenze acquisite in questi decenni dal CNR non potranno essere altro che fonte di un'ulteriore fase di operosa presenza di questo Ente sulla ribalta della ricerca insieme ad altri che sono venuti «per gemmazione» dal CNR stesso. È giusto che sia venuta l'Agenzia spaziale, come l'Isituto nazionale di fisica nucleare, ma è chiaro che da parte nostra non vi sarà mai un consenso alla frammentazione di questo organo, che rappresenta veramente il fondamento della ricerca nazionale di grande respiro.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, i senatori comunisti condividono le considerazioni del senatore Vesentini e le fanno proprie, per ragioni di brevità.

Voglio solo aggiungere che la riforma del CNR, così come è stata enunciata dall'onorevole Ministro, appare a noi un'esigenza non ulteriormente eludibile e che la vita delle continue proroghe certo non aiuta a conseguire nè questo nè altri obiettivi. L'auspicio che vogliamo avanzare è che questi due anni siano bene utilizzati, così come si è impegnato a fare il ministro Ruberti.

Ciò tuttavia ci convince che in questo momento il Gruppo comunista, rispetto alla situazione quale si è realmente espressa, non possa andare oltre il voto di astensione.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, i senatori socialisti, per le ragioni illustrate dal relatore, alle quali si è associato naturalmente il Ministro, che è stato parte di primo piano nel portare avanti il provvedimento al nostro esame, voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 22 luglio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 22 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato (1169).

La seduta è tolta (*ore 21,35*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 147

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 20 luglio 1988, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Nuove norme in materia di misure di prevenzione personali» (1162) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Telati e Costa Silvia; Alagna ed altri; Alinovi ed altri; Mannino Antonino ed altri; Nicotra ed altri; Boato ed altri; Testa Antonio; Trantino ed altri; Savio; Ferrari Wilmo ed altri*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: CARLOTTO. - «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone per la sicurezza e la pubblica moralità» (193); BEORCHIA. - «Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno» (218); VETTORI ed altri. - «Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno» (345); SANTINI ed altri. - «Abolizione del soggiorno obbligato» (372); BOSSI ed altri. - «Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» (474); CARTA ed altri. - «Modifica della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità» (653); IMPOSIMATO ed altri. - «Abrogazione del soggiorno obbligato» (765);

4ª Commissione permanente (Difesa):

GIACOMETTI ed altri. - «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ZANELLA ed altri. - «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Viareggio e di Venezia» (805);

«Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina» (1117);

7ª *Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno» (1093) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 1988, ha trasmesso, in osservanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del mese di luglio 1988, accompagnato dalle deliberazioni e dagli allegati relativi (*Doc.* VI, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Unione dell'Europa Occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale ha trasmesso i testi di quattro raccomandazioni adottate da quel Consesso nel corso della prima parte della 34ª sessione ordinaria che ha avuto luogo a Parigi dal 6 al 9 giugno 1988:

«raccomandazione sulla cooperazione europea in materia di ricerca e di sviluppo nel campo degli armamenti» (*Doc.* XII, n. 54);

«raccomandazione sull'organizzazione della sicurezza europea» (*Doc.* XII, n. 55);

«raccomandazione sulla cooperazione dell'Europa con gli Stati Uniti nel campo della sicurezza» (*Doc.* XII, n. 56);

«raccomandazione sul disarmo» (*Doc.* XII, n. 57).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

«sulla relazione della Commissione per le petizioni al Parlamento per la sessione parlamentare 1987-1988, conformemente all'articolo 129, paragrafo 5 del regolamento» (*Doc.* XII, n. 58);

«sull'esportazione di rifiuti tossici nel Terzo Mondo» (*Doc.* XII, n. 59);

«sul programma scientifico "La frontiera umana"» (*Doc.* XII, n. 60).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

POZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'insediamento industriale ALNA in Val Bormida costituisce una monumentale e operativa realizzazione di quanto di più aberrante e rischioso poteva essere progettato e insediato in una zona di massimo interesse turistico, come vero e proprio crimine continuato contro la salute dei lavoratori dipendenti e dei cittadini della zona, esposti ad altissimo rischio, a causa della concentrazione tossica delle acque delle discariche che inquinano le falde naturali, contro ogni regola o legge per la difesa della salute e della vita umana;

che l'interrogante ha compiuto, insieme ad altri parlamentari della regione, un sopralluogo dal quale ha potuto rilevare le enormi dimensioni del disastro ecologico e del pericolo incombente sulla vallata, divenuta paesaggio lunare dove ogni forma di vita è distrutta;

constatato che le alterne decisioni delle autorità locali contribuiscono alla insicurezza in una zona un tempo ridente e sicura;

sottolineato che l'altissima percentuale di morti per cancro fra i dipendenti dello stabilimento rappresenta un primato nazionale, pagato per l'attività di una industria in cui vi sono valide ragioni per temere che si producano materie altamente tossiche da immettere nel mercato internazionale degli armamenti chimici,

l'interpellante chiede di sapere se il Governo non disponga di informazioni sufficienti e necessarie per ordinare la chiusura dello stabilimento ALNA in Val Bormida e il suo smantellamento.

(2-00174)

Interrogazioni

ALIVERTI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Premesso:

che il 13 aprile 1988 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la legge n. 190, contenente «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e precisazioni tecniche di attuazione»;

che con tale disciplina la regione Lombardia si è limitata a dettare talune essenziali disposizioni volte a facilitare ai disabili l'accesso e la visitabilità degli edifici, compresi quelli privati e quelli oggetto di ristrutturazione;

che, nonostante la legittimità di tale intervento normativo e la sua indubbia finalità sociale, il commissario di Governo nella regione Lombardia ha ritenuto di rinviare la legge all'esame del consiglio regionale, sulla base di argomentazioni prive di fondamento poichè, nel contestare la competenza

regionale, esse non tengono conto del fatto che i vincoli e le prescrizioni funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nella materia dell'urbanistica, qual è definita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo in ordine a tale indebita compressione della autonoma potestà legislativa della regione,

se il Governo non intenda impartire al commissario di Governo la direttiva di apporre senz'altro il visto alla legge allorchè essa - come appare certo - sarà nuovamente approvata dal consiglio regionale della Lombardia.

(3-00460)

AGNELLI Arduino. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - *(Già* 4-01897)

(3-00461)

MARGHERITI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che l'intero territorio della provincia di Siena nell'annata agraria 1987-1988 è stato interessato da grandine, piogge persistenti e torrenziali che hanno prodotto notevoli esondazioni;

che tale eccezionale andamento climatico ha causato notevoli danni alle produzioni agricole tipiche senesi, in particolare, ai cereali, il cui raccolto si calcola ridotto del 50 per cento; ai vigneti, che sono stati massicciamente colpiti da diverse fitopatie (peronospora, botritis, clerosi) con aggravio dei costi per le imprese e consistenti perdite di produzione; alla fienagione, ormai conclusa, con una riduzione del 70 per cento della produzione;

che, per questi motivi, si rende necessario il riconoscimento di «stato di calamità» per tutto il territorio provinciale, come richiesto dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e dalle istituzioni locali senesi, al fine di provvedere con l'urgenza e la tempestività necessarie ai dovuti indennizzi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere;

se non intenda sospendere con immediatezza e rinviare il pagamento delle rate di credito agrario in essere, fiscalizzare gli oneri sociali per il 1988, esonerare i cerealicoltori senesi dall'obbligo della tassa di corresponsabilità.

(3-00462)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GALEOTTI, BAIARDI, CONSOLI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che dopo un periodo di gestione straordinaria e, in particolare, di pesante ristrutturazione della sua rete commerciale, la compagnia Norditalia assicurazioni è stata ceduta alla società svizzera Baloise;

considerato che, secondo recenti notizie, dopo l'ingresso della società estera sarebbe stata assunta dalla nuova gestione la decisione di chiudere alcuni uffici di liquidazione dei danni, con conseguente ulteriore ridimensionamento della rete organizzativa della Norditalia assicurazioni e con evidenti ripercussioni negative per l'occupazione e per il servizio di liquidazione dei danni agli utenti colpiti da sinistro,

gli interroganti chiedono di conoscere se le anzidette notizie siano esatte e, in caso affermativo, se le operazioni di cui tratta siano state opportunamente valutate e in ogni caso quali interventi si ritenga di adottare, di intesa con l'ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), per impedire iniziative di tale natura.

(4-01971)

CARTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* - Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per far fronte alla drammatica crisi dei trasporti che ancora una volta penalizza la Sardegna, privandola non solo delle materie prime per la produzione industriale, ma addirittura dei prodotti di immediato consumo, con conseguenze di imprevedibile gravità. A parte i problemi di natura strutturale che devono essere affrontati sia per un diverso assetto giuridico dei collegamenti marittimi, sia per una diversa organizzazione dei trasporti ferroviari, occorre infatti assumere immediate misure perchè i danni registrati non divengano irreparabili.

(4-01972)

PONTONE. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che recentemente a causa di uno sciopero dei portalettere di Cagliari si è accumulata una giacenza di posta e stampe negli uffici postali;

che dalla città la corrispondenza ordinaria e le raccomandate sono state consegnate dalla ditta di recapito Sardarecapiti, che effettua consegne a domicilio,

l'interrogante chiede di conoscere se rispondano al vero le seguenti informazioni:

a) che il rappresentante legale della società non è iscritto alla camera di commercio;

b) che sia la corrispondenza ordinaria sia le raccomandate sono state rinvenute nelle cassette di impostazione senza essere state consegnate ai destinatari, pur avendo l'amministrazione postale regolarmente pagato, a seguito di una contrattazione;

c) che le raccomandate sono state consegnate secondo l'ordine numerico anzichè secondo quanto disposto dalla direzione provinciale con la conseguenza che non vi è la certezza, perchè non è documentabile, che tutte le raccomandate siano state recapitate;

d) che sembra essere azionista o dirigente della Sardarecapiti il genero del direttore provinciale delle poste di Cagliari, signor Cuccureddu;

e) che per la registrazione delle raccomandate presso la Sardarecapiti e l'istradamento è stato impiegato personale dipendente dalle poste;

f) che alla data del 18 maggio sembra che non è stato terminato il recapito di tutti gli oggetti consegnati alla Sardarecapiti;

infine, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che servirsi della Sardarecapiti sia stato un atto di ritorsione per i portalettere che, dovendo procedere all'eliminazione della giacenza, avrebbero dovuto essere pagati in straordinario.

(4-01973)

SCEVAROLLI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che è ben noto il grave problema del personale precario in servizio, in alcuni casi da oltre dieci anni, presso molte amministrazioni locali;

che nella provincia di Mantova il personale con tali caratteristiche è quantificabile in circa 400 unità;

che per detto personale risulterà difficile la proroga dell'incarico, stante l'orientamento negativo del Comitato regionale di controllo;

che, di conseguenza, a partire dal prossimo mese di ottobre molti servizi non potranno funzionare;

che il problema si pone in termini ulteriormente gravi per quanto riguarda la sistemazione definitiva del personale, in quanto buona parte di esso non possiede i requisiti richiesti dalle recenti nuove disposizioni di legge per l'inserimento in ruolo,

l'interrogante chiede di sapere se, data la generalità del problema che interessa molti lavoratori ed enti locali, non solo mantovani, è intenzione dei Ministri interrogati di prendere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, tendenti alla risoluzione del precariato, anche in via di sanatoria.

(4-01974)

PIZZO, MARNIGA, MANCIA. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso che l'esclusione della nazionale di *basket* dai giochi olimpici di Seul deve servire da monito ed avvertimento per le future manifestazioni sportive internazionali: è stato, infatti, dimostrato che non è possibile assicurare una partecipazione delle nostre rappresentative sportive all'altezza delle prestazioni che vengono richieste dalla gare internazionali se gli atleti non vengono adeguatamente e con il necessario anticipo messi in condizione di prepararsi per questi appuntamenti, come, appunto, è avvenuto per la squadra di *basket.* È noto, infatti, che la preparazione per la competizione internazionale è stata sacrificata alle esigenze del campionato nazionale e delle Coppe europee;

posto che questo incidente di percorso è servito a far riflettere gli organizzatori degli imminenti campionati mondiali di calcio: è necessario che la Federazione di categoria prenda in tempo le necessarie misure precauzionali per evitare che la partecipazione della rappresentativa italiana non rimanga affidata esclusivamente alla circostanza che, come paese ospitante delle gare, consente l'ingresso di diritto della nostra squadra insieme alle altre nazioni gareggianti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sensibilizzare adeguatamente le organizzazioni sportive competenti per assicurare che il commissario tecnico nazionale disponga del tempo e delle condizioni necessarie a formare la nostra squadra nazionale di calcio. La preoccupazione che tali condizioni possano essere

compromesse dalla Coppa Italia, dalle Coppe europee e dagli impegni del futuro campionato nazionale di calcio, si fonda anche sulla circostanza che, essendo state portate a 18 le squadre che vi parteciperanno, si prevede che l'attività sportiva finalizzata al campionato stesso sarà particolarmente intensa e impegnativa.

Si chiede quindi se, tra le altre misure da adottare, non ritenga necessario verificare anche la possibilità di disporre un eventuale anticipo del campionato italiano di calcio 1989-1990, per meglio distribuire gli impegni e conciliare le esigenze poste dagli appuntamenti internazionali con quelle delle competizioni nazionali.

(4-01975)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. - *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Premesso:

che con nota dell'ufficio stampa della provincia di Bolzano, in data 6 luglio 1988, si è appreso che le autorità militari hanno avviato le procedure per l'esproprio di un'area di circa 5 ettari nel comune di Naz-Schaves da destinarsi ad impianti militari;

che detta iniziativa comporterebbe, se attuata, non solo una alterazione degli equilibri ecologici e della economia agricola, già assai precaria in quella zona per ragioni climatiche e morfologiche, ma anche uno sproporzionato incremento della presenza militare in Alto Adige-Südtirol, che certamente non è compatibile con le aspettative di pace della popolazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) in relazione a quanto indicato ed alle notizie, sia pure incomplete, trapelate in occasione di una recente seduta del comitato paritetico per le servitù militari, se dette notizie vengono confermate dal Governo e, in caso affermativo, quali ragioni abbiano determinato un ulteriore ampliamento delle strutture militari nell'Alto Adige-Südtirol;

2) se il Governo non avverta che la ulteriore militarizzazione costituisce una obiettiva provocazione nei confronti delle popolazioni sudtirolesi, che hanno più volte testimoniato la loro ostilità ad una così massiccia presenza militare sul proprio territorio;

3) se il Governo non ritenga che non solo il progettato ampliamento genererebbe un grave ed irreparabile pregiudizio al delicato equilibrio ambientale ed all'assetto del territorio, ma che anche gli altri impianti militari, con le connesse servitù, in quella provincia andrebbero per le stesse ragioni ridimensionati;

4) per quali ragioni vengano così ulteriormente violate le giuste esigenze della popolazione contadina di quell'area, che nell'ulteriore perdita di terreno agricolo ravvisano un attentato alle basi materiali della loro sussistenza,

5) quali connessioni, infine, hanno i progettati impianti militari con le strutture NATO presenti nella zona, quali siano le loro destinazioni ed in base a quali accordi limitativi della sovranità nazionale sia stato deciso l'aumento del potenziale militare nella zona alpina.

(4-01976)

ALBERICI, IMPOSIMATO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il 30 agosto 1987 Antonia Benedetta Aiello di anni 17, essendo risultata vincitrice di una borsa di studio presso i Collegi del mondo unito, sotto l'alto patrocinio del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione, si recava a Singapore per il completamento degli studi, previsto per il 30 maggio 1989;

che in data 5 aprile 1988, l'ambasciata italiana a Giacarta informava il professor Vincenzo Aiello che sua figlia, Antonia Benedetta, il giorno precedente era rimasta vittima di un gravissimo incidente verificatosi a Bali (Indonesia);

che per l'effetto delle gravi lesioni riportate Antonia Benedetta era stata ricoverata presso l'ospedale di Bali da alcuni automobilisti di passaggio e il giorno successivo era stata trasportata in aereo al *mount Elizabeth hospital* di Singapore da dove veniva trasferita a Bologna, ove decedeva in data 17 aprile 1988 alle ore 13,45;

che i genitori della vittima, recatisi a Singapore, rilevavano e denunciavano sia all'autorità italiana che a quella consolare in Indonesia, gravissime inadempienze e negligenze addeditabili al personale dell'ospedale di Bali e al personale dei Collegi del mondo unito;

che in particolare i coniugi Aiello deploravano il sistema educativo degli stessi Collegi, che erano soliti mandare allo sbaraglio studenti in zone impervie e pericolose senza alcun controllo sull'esistenza delle condizioni minime di sicurezza e senza l'assistenza di alcun dipendente dei Collegi;

che Antonia Benedetta Aiello era rimasta vittima dell'incidente proprio durante un viaggio previsto dai programmi obbligatori volti a stimolare il desiderio di conoscenza e di esplorazione;

che dalle scarse notizie assunte dai coniugi Aiello era stato possibile stabilire che l'incidente si era verificato mentre la ragazza viaggiava insieme ad un collega spagnolo a bordo di un camioncino di passaggio per raggiungere tribù remote all'interno del paese;

che a seguito di una improvvisa sbandata del veicolo, Antonia Benedetta veniva proiettata fuori dall'auto in corsa e riportava gravissime ferite;

che i medici dell'ospedale di Bali, dando prova di imperizia e negligenza giungevano a diagnosticare la pronta guarigione della ragazza alla quale non praticavano le terapie necessarie;

che solo a seguito del coma irreversibile la ragazza veniva trasportata all'ospedale di Singapore e successivamente a Bologna,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano i risultati delle indagini eventualmente eseguite dalle autorità indonesiane e dall'ambasciata italiana sull'incidente che ha causato la morte della ragazza;

quali siano state le modalità e le circostanze del mortale incidente di cui è rimasta vittima Antonia Benedetta Aiello;

se in particolare corrisponde al vero che oltre all'assenza di qualunque controllo da parte del personale del Collegio nel corso del viaggio di studi della Aiello, siano state rilevate gravi omissioni di natura professionale e organizzativa nella fase immediatamente precente e successiva all'incidente e durante i ricoveri nei due ospedali di Bali e Singapore;

quali siano le condizioni di sicurezza e di garanzia richiesta dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero degli affari esteri a tutela della integrità fisica dei giovani vincitori delle borse di studio nei diversi Collegi e quali i controlli eseguiti per la osservanza delle suddette condizioni,

quali misure abbiano adottato o intendano adottare nei confronti dei responsabili delle gravi negligenze e omissioni denunciate.

(4-01977)

IMPOSIMATO, VETERE, TRIPODI, VITALE, BENASSI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che in una intervista al quotidiano «la Repubblica» del 20 luglio 1988, il procuratore della Repubblica di Marsala ha denunciato la situazione di crisi in cui gli apparati dello Stato versano nella lotta alla criminalità organizzata di segno mafioso;

che lo stesso magistrato ha affermato che il giudice Falcone non è più il titolare delle grandi inchieste che iniziarono con il maxiprocesso;

che la polizia non sa più nulla dei movimenti dentro «cosa nostra» e che ci sono seri tentativi per smantellare definitivamente il *pool* antimafia dell'ufficio istruzione e della procura della Repubblica di Palermo;

che contemporaneamente a Gioia Tauro sono stati tratti in arresto il sindaco e il vice sindaco e gli amministratori comunali legati, secondo i giudici di Palmi, alle cosche mafiose calabresi, tanto che le 33 delibere emesse dalla giunta comunale di Gioia Tauro tra il 1982 e il 1988 sono state ritenute una emanazione amministrativa delle organizzazioni criminali della zona;

che i giudici istruttori di Reggio Calabria, Enzo Mocri e Antonio Lombardo, in una sentenza-ordinanza del giugno 1988, hanno affermato che la società civile e le istituzioni pubbliche hanno dimostrato di opporre resistenze deboli, incerte, sicuramente inadeguate alle infiltrazioni delle cosche e si ha la sensazione che sia diffuso un atteggiamento di supina accettazione di questa presenza;

che gli stessi giudici hanno parlato di agevolazioni di cui avrebbe goduto Paolo De Stefano, elemento di primo piano della 'ndrangheta presso alti esponenti di primo piano del potere giudiziario,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo sulla grave situazione che emerge dalle dichiarazioni dei magistrati e quali iniziative si intenda adottare per far fronte ai gravi problemi prospettati.

(4-01978)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che i figli degli italiani emigrati all'estero, per avere una formazione scolastica in lingua madre e fondata sulla cultura della terra d'origine hanno numerosi problemi a causa della scarsità di scuole italiane all'estero;

che, comunque, malgrado le difficoltà, si può riuscire a frequentare, in lingua italiana, sino alle scuole secondarie superiori;

che, nel caso in cui si voglia conseguire la laurea ci si deve iscrivere ad università italiane e si deve iniziare la vita da fuorisede (con la particolarità di avere la famiglia all'estero),

considerato:

che la legge ha sempre previsto la possibilità di compiere un regolare corso di studi in Italia, «senza decadere dai benefici spettanti per la qualità di residenti all'estero»;

che, tuttavia la circolare n. 3000/DG dell'11 agosto 1979 limitava, e limita a tutt'oggi, il termine per concludere gli studi «alla durata legale del corso di studi aumentata di un anno». Al termine del primo anno fuori-corso o si torna all'estero o si è interessati alla prima chiamata alle armi utile. In ambedue i casi la continuità degli studi viene chiaramente compromessa, visto che pochissimi studenti si laureano entro il primo anno fuori-corso;

accertato:

che di fatto i nuovi termini introdotti dalla legge 24 dicembre 1986 n. 958, giustamente criticata dagli studenti, esistono per gli studenti italiani residenti all'estero fin dal 1979, creando una grave situazione di discriminazione;

che tale discriminazione rischia di rinnovarsi se, come sembra, non verrà riconosciuto agli studenti italiani residenti all'estero il diritto di frequentare i corsi per lo stesso numero di anni previsto per gli studenti residenti in Italia. Infatti, da quel che riporta la stampa, nessun progetto di legge, teso a modificare la legge del 1986, contiene articoli riguardanti «i giovani italiani (iscritti di leva) residenti all'estero che vogliono compiere un regolare corso di studi in Italia». La stessa circolare «Zanone», applicativa della citata legge n. 958, che pure introduce norme transitorie per gli iscritti dal secondo anno fuori-corso in poi, prevedendo il rinvio per gli iscritti a corsi di specializzazione e simili, non considera il caso degli studenti italiani residenti all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano che tale situazione di discriminazione sia profondamente ingiusta, in particolar modo se si pensi che siamo alla vigilia della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione in cui si discuterà dello stato dell'emigrazione italiana e si dovranno tirare le somme su quanto è stato fatto negli ultimi 10 anni.

Verificato che non è stato fatto molto per incentivare i giovani emigrati a frequentare le patrie università, ove si pensi che addirittura nel periodo di permanenza in Italia, per seguire i corsi, non si ha diritto all'assistenza sanitaria (solo in alcuni casi si riesce a beneficiarne dichiarandosi «turisti» ma per un massimo di tre mesi!),

l'interrogante, chiede, infine, di sapere quali provvedimenti urgenti intendono assumere per garantire la parità di diritti tra gli studenti, sia residenti in Italia che all'estero.

(4-01979)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che sono ormai alcuni anni che la situazione dei servizi postali a Roma e nel Lazio si è andata sempre più deteriorando sino al punto di subire un vero e proprio collasso;

che a nulla sono valsi i tentativi di ammodernamento degli impianti, in quanto non accompagnati da una direzione gestionale responsabile e idonea allo svolgimento dei compiti richiesti;

che è, infatti, l'assoluta irresponsabilità della dirigenza romana e regionale, la prima causa dell'attuale stato di degrado dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni;

che a nulla sono valse le continue immissioni di personale con le quali si è più volte sopperito alla cronica carenza organica;

che è mancata, infatti, una valida gestione del personale, svolta in modo clientelare, nell'assenza completa di idonee direttive;

che financo le organizzazioni sindacali non sono riuscite ad instaurare un minimo di relazioni aziendali, esasperando i rapporti sino allo sciopero e provocando l'acuirsi dei disservizi;

che il ministro Mammì ha dovuto ammettere che il ritardo nel recapito della posta statisticamente è aumentato, sino a raggiungere gli 8 giorni in media;

che tutti sanno che gli espressi sono consegnati dopo oltre 10 giorni;

che tutti sanno che il nuovo centro di meccanizzazione postale installato a Roma San Lorenzo stenta ad entrare in funzione ed a regime perchè:

a) è ubicato in area errata;

b) vi è difficoltà di collegamenti;

c) il personale non è stato preparato;

d) nessuno ha curato l'omogeneizzazione tra l'azione del centro di meccanizzazione postale e quella dei palazzi di Roma;

che la situazione del servizio di consegna dei pacchi (transiti e domicilio) è ugualmente disastrosa, con gravi negative ripercussioni sulla fascia commerciale dell'utenza (vendite per corrispondenza);

che la corrispondenza tra San Lorenzo, la stazione Termini, Romanina, l'aeroporto di Fiumicino ed il centro postale meccanizzato di Tor Sapienza esegue giri viziosi;

che tutto ciò ha indotto finora l'amministrazione centrale ad appoggiare in centri vicinori (extraregione) tonnellate di corrispondenza (lettere, stampe, pacchi) romana, per lo smistamento, che vengono riportate successivamente a Roma per il loro recapito;

che ciò dimostra l'assoluta mancanza di organizzazione che dipende esclusivamente dalla inerzia e dall'assenteismo della massima dirigenza;

che non ha migliore fortuna il servizio dei conti correnti, per cui la disorganizzazione inficia la produttività di una struttura in cui lo Stato ha speso ingentissimi investimenti;

che il disservizio è fonte di grosse perdite per i privati e non consente di espandere il servizio a tutto beneficio delle banche che, di fatto, stanno appropriandosi del bancoposta;

che una particolare situazione è quella in cui versa il servizio delle raccomandate, specie le indescritte, ma sulle quali ugualmente è pagata dal cittadino la soprattassa;

che anche in tal caso il completo abbandono della dirigenza non consente di organizzare minimamente il servizio in modo rapido ed affidabile;

che infine, è da ricordare il caos che regna negli uffici e nei reparti compartimentali;

accertato:

che l'assoluta negazione di dialogo, la mancanza di precise e chiare direttive, il rifuggire da ogni responsabilità, lascia il compartimento del Lazio

nel più completo immobilismo, nell'inattività, in una situazione ove ognuno tende ad evitare l'assunzione di responsabilità proprie ed altrui;

che in questo clima si evidenzia l'attività personale del direttore compartimentale, dottor Giuseppe Trimarchi, notoriamente poco impegnato e distratto da affari personali,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per normalizzare la situazione e fornire alla collettività un servizio essenziale.

(4-01980)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* – Premesso che con provvedimento del maggio scorso la regione Lazio ha deliberato l'eliminazione dal servizio sanitario delle ecoscopie, che pertanto devono essere pagate dagli utenti mentre sono state mantenute soltanto per le donne in stato interessante;

considerato che da tempo si fa un gran parlare di prevenzione, di accertamenti precoci, e che molto elevata è la spesa per la pubblicità su giornali e televisione, si tengono convegni e dibattiti per sostenere la importanza degli esami tempestivi, e poi si eliminano proprio quei servizi che servono allo scopo. Occorre, inoltre, considerare che vi sono migliaia di cittadini che essendo stati affetti da mali, anche gravissimi, hanno estrema necessità di sottoporsi a controlli specifici in tempi anche molto ravvicinati. È noto che al metodo delle radiografie non si può ricorrere con molta frequenza, a causa dei danni che per altri versi queste possono determinare alla salute; la regione Lazio, allo scopo evidente di ridurre le spese in campo sanitario, ha ordinato alle unità sanitarie locali di eliminare un servizio che era, evidentemente, di estrema utilità per molti e di irrinunciabile necessità per tanti altri. Vi è da aggiungere, infine, che la regione Lazio ha operato nel modo descritto a norma dell'articolo 19 della legge finanziaria che permette alle unità sanitarie locali di cancellare quei servizi che superano determinati livelli di spesa,

l'interrogante chiede di sapere se non si intende aprire un'inchiesta per verificare, nel rispetto dell'autonomia regionale, la liceità della scelta e se essa contrasta con la necessità di prevenire e curare la salute dei cittadini.

(4-01981)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione):

3-00461, del senatore Agnelli Arduino, sulla mancata trasmissione alla competente Commissione parlamentare della bozza di piano quadriennale per le università per il 1986-90;

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

3-00462, del senatore Margheriti, sui danni causati dal maltempo alle colture nel senese.